

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.	
ABENANTE: Alienazione del suolo dello stabilimento di Poggio Basso delle Manifatture cotoniere meridionali di Napoli. (11405)	5011	BOZZI: Licenziamenti alla B. P. D. di Colleferro (Roma). (11316)	5019
ABRUZZESE: Conferimento di incarichi alle maestre doposiliste di Napoli. (11167)	5011	BRANDI: Accertamenti dei redditi soggetti ad imposizione diretta. (11383)	5020
ALESSI CATALANO MARIA: Situazione del cimitero di Pedara (Catania). (11282)	5012	BUFFONE: Chiusura dell'oleificio di Cittanova (Reggio Calabria). (10909)	5020
AMADEI: Età pensionabile degli appuntati dell'arma dei carabinieri e della finanza. (11318)	5012	BUSETTO: Mancata assunzione dell'invalido di guerra Cavaliere Ivo presso l'ospedale di Monselice (Padova). (8075)	5020
AMENDOLA PIETRO: Ospedale psichiatrico Materdomini in Nocera Superiore (Salerno). (11292)	5012	BUSETTO: Titoli azionari di proprietà della Santa Sede. (11686)	5021
BADINI CONFALONIERI: Indennità di residenza al titolare della farmacia rurale di San Marzano Oliveto (Asti). (11332)	5013	BUTTE: Agitazioni tra il personale delle Casse di risparmio. (11328)	5021
BARBI: Potenziamento servizi marittimi della società Tirrenia. (11103)	5013	CACCIATORE: Lavori di raddoppio del binario ferroviario in San Severino di Centola (Salerno). (7912)	5022
BASLINI: Diritti di sosta dei vagoni ferroviari addebitati agli operatori con l'estero. (11755)	5013	CACCIATORE: Costruzione di un nuovo ospedale in Salerno. (9452)	5023
BERLINGUER LUIGI: Nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. (7852)	5014	CAPRARA: Assegnazione di categoria di pensione per infermità agli statali (10428).	5024
BERLINGUER MARIO: Gratifica natalizia ai ricoverati dell'istituto Tommasini di Jerzu (Nuoro). (10230)	5014	CAPRARA: Assunzione di mutilati all'« Enel » di Napoli. (11281)	5024
BIMA: Estensione benefici dei « trentanovisti » a tutti i dipendenti statali. (8845)	5014	CANNIZZO: Stazione dei carabinieri di Donnafugata (Palermo). (10461)	5024
BONEA: Contro la stampa pornografica (11222)	5015	CANNIZZO: Servizio di treni rapidi per Siracusa. (11454)	5025
BORRA: Importazione di suini. (2406, già orale)	5015	CASSIANI: Ponte sul torrente Safalassà in Bagnara Calabria (Reggio Calabria). (864, già orale)	5026
BOTTA: Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. (8956)	5017	CATALDO: Provvedimenti per i castagneti del Vulture e del Melfese infestati da parassiti. (10038)	5026
BOVA: Chiusura dell'oleificio di Cittanova (Reggio Calabria). (10743)	5017	CATELLA: Aumenti periodici di stipendio agli ufficiali provenienti dai sottufficiali. (10668)	5027
Bozzi: Contributo statale al settore dell'alta moda italiana. (1855, già orale)	5018	CAVALLARI NERINO: Indennità al personale doganale. (8977)	5027
Bozzi: Nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. (9872)	5019	COVELLI: Iscrizione di ufficiali delle forze armate nel ruolo d'onore. (10554)	5029
Bozzi: Deliberazione del consiglio comunale di Formia (Latina). (10746)	5019	CRUCIANI: Rendita di inabilità al lavoratore Domenico Carbonetti. (10779)	5030
		CRUCIANI: Liquidazione « Enpas » ai sottufficiali dell'aeronautica. (11259)	5031
		CRUCIANI: Pensione al cieco civile Marchetti Salvatore. (11411)	5031

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

	PAG.		PAG.
D'ALESSIO: Elenco concessionari di terreni del demanio militare. (10949)	5031	GUIDI: Amministrazione nell'A. N. M. I. C. di Terni. (11453)	5042
DE CAPUA: Provvidenze per le aziende armentizie in provincia di Bari e Foggia. (10508)	5031	JACOMETTI: Investimenti degli enti previdenziali. (1972, già orale)	5042
DEGAN: Vertenza sindacale fra la cooperativa liberi raccoglitori latte e il consorzio produttori latte di Venezia (10255)	5032	LANDI: Esposizione della bandiera nazionale al municipio di Monterosso al Mare (La Spezia) nell'anniversario della Liberazione. (11256)	5042
DEL CASTILLO: Provvidenze a favore di comuni soggetti a movimenti franosi in provincia di Caltanissetta. (9629)	5032	LATTANZIO: Provvedimenti in favore delle aziende autotrasporti in concessione. (11558)	5043
DELLA BRIOTTA: Erogazione contributi erariali a comuni della provincia di Sondrio. (11479)	5033	LENOCI: Concessione precondono al personale civile dello Stato. (9498)	5043
DE MARZI: Riduzione dell'I. G. E. per acquisto di macchinari da parte delle imprese artigiane del Polesine. (11555)	5033	LEOPARDI DITTAIUTI: Detrazione dei contributi unificati dalla dichiarazione dei redditi. (10176)	5044
DI MAURO LUIGI: Comportamento degli uffici finanziari della provincia di Caltanissetta. (11303)	5034	LEOPARDI DITTAIUTI: Ripristino della statale n. 360 presso Arcevia (Ancona). (10455)	5044
FINOCCHIARO: Contributi alla libera associazione mutilati e invalidi civili. (7100)	5034	LEOPARDI DITTAIUTI: Tariffa nazionale per prestazioni medico-chirurgiche. (10578)	5045
FINOCCHIARO: Pensione ai lavoratori italiani che rientrano dall'Australia. (11470)	5035	LEZZI: Indennizzi « Inail » per gli infortuni <i>in itinere</i> . (9312)	5045
FIUMANÒ: Sistemazione strada Croce di Valanidi (Reggio Calabria)-statale 106. (8752)	5035	MAROTTA MICHELE: Provvedimenti per i castagneti del melfese (Potenza) infestati da parassiti. (10523)	5046
FOA: Agitazione tra il personale delle casse di risparmio. (11626)	5035	MATTARELLI: Indennità <i>una tantum</i> ai pensionati delle saline di Cervia (Ravenna). (9426)	5046
FODERARO: Riduzione servizi di linea Villa San Giovanni (Reggio Calabria)-Messina da parte delle ferrovie dello Stato. (11572)	5036	MARTINI MARIA ELETTA: Amministrazione del consorzio agrario di Lucca. (11390)	5046
GAGLIARDI: Ospedale in Mestre (Venezia). (9634)	5037	MAULINI: <i>Olympic-club</i> di Novara. (10528)	5047
GAGLIARDI: Fabbricati demaniali in uso all'amministrazione militare al Lido di Venezia. (10496)	5037	MAZZONI: Assicurazione in regime facoltativo dei dipendenti da organizzazioni sindacali. (10993)	5048
GAGLIARDI: Revoca chiusura dell'ufficio di pubblica sicurezza di via Garibaldi in Venezia. (11365)	5037	MICELI: Uccisione del sindacalista Luigi Silipo. (11187)	5048
GATTO: Situazione previdenziale del lavoratore Zuccalà Santo di Reggio Calabria. (10501)	5038	MINASI: Fornitura per la sistemazione di una strada in Palmi (Reggio Calabria). (11196)	5049
GIUGNI LATTARI IOLE: Chiusura dell'oleificio di Cittanova (Reggio Calabria) (10700)	5038	MONASTERIO: Esercizio abusivo della professione di farmacista. (9055)	5049
GOLINELLI: Agitazione tra il personale delle casse di risparmio. (11761)	5038	MORELLI: Crollo di un cavalcavia sull'«autostrada del sole» fra i caselli di Fiano e Nazzano. (10190)	5050
GUARIENTO: Approvvigionamento idrico della provincia di Padova e Vicenza. (10725)	5039	ORLANDI: Irregolarità amministrative nel comune di Civitanova Marche (Macerata). (7180)	5050
GUERRIERI: Completamento del sacrario militare di Bari. (11089)	5039	PELEGRINO: Operato dell'esattore delle imposte del comune di Mazara del Vallo (Trapani). (9704)	5051
GUERRINI RODOLFO: Pensione anticipata di vecchiaia ai minatori invalidi al compimento del 50° anno di età. (9776)	5039	PELLICANI: Pensioni ai marittimi (11085)	5052
GUIDI: Fusione Terni-Finelettrica-Finsinder. (11037)	5040	PIRASTU: Inosservanza di ordinanze del sindaco da parte di un cittadino di Ulassai (Nuoro). (8102)	5052
		PIRASTU: Riduzioni ferroviarie per le elezioni regionali in Sardegna. (11785)	5053
		POERIO: Approvvigionamento idrico in Cropani Marina (Catanzaro). (11243)	5053

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

	PAG.
QUARANTA: Arbitrarie assunzioni all'E.C.A. di Polla (Salerno). (9852)	5054
QUARANTA: Allacciamento alla rete elettrica di un fabbricato rurale in contrada Cicerelli di Padula (Salerno). (11505)	5054
RAFFAELLI: Gettito dell'I. G. E. sul commercio dei prodotti tessili. (11266)	5055
RAFFAELLI: Ufficio postale in Castelnuovo Valdicecina (Pisa). (11364)	5055
ROMANO: Pensione ai marittimi (11128)	5055
RUFFINI: Estensione assegno straordinario ai pensionati delle gestioni imposte di consumo. (10773)	5055
SANTAGATI: Servizio di asili-nido all'O. N. M. I. di Catania. (10552).	5056
SAVIO EMANUELA: Visita di leva per gli studenti universitari. (11538)	5057
SERVELLO: Salto di corsie sulle autostrade. (9530)	5057
SGARLATA: Servizi di treni rapidi per Siracusa. (11611)	5058
SINESIO: Riduzione canone televisivo. (9613)	5058
SORGI: Applicazione legge sui contratti agrari. (11421)	5059
SPONZIELLO: Età pensionabile per i marescialli maggiori di pubblica sicurezza ex combattenti. (11535).	5059
TITOMANLIO VITTORIA: Conferimento di incarichi alle maestre dopo-asiliste di Napoli. (11207)	5060
TRIPODI: Situazione giuridico-economica dei centri per la lotta contro l'anchilostomiasi. (6566)	5061
TRIPODI: Chiusura dell'oleificio di Cittanova (Reggio Calabria). (10613)	5061
VEDOVATO: Situazione dell'industria delle pile elettriche. (2357, già orale)	5061

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che il suolo dello stabilimento di Poggio Basso delle manifatture cotoniere meridionali di Napoli sia stato alienato per erigervi il nuovo palazzo di giustizia.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se sia il caso di sospendere ogni decisione per esaminare anche la utilizzazione di tale area nel quadro delle trattative che dovranno aver luogo con i sindacati per discutere soluzioni atte a superare l'attuale difficile situazione produttiva. (11405)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'I.R.I. a questo Ministero, si comunica che il suolo dell'ex stabilimento di Poggio Basso

delle manifatture cotoniere meridionali non è stato alienato, pur essendo esso ubicato nella zona indicata dal progetto del nuovo piano regolatore della città di Napoli, quale centro direzionale.

Il Ministro: Bo.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza delle manifestazioni, anche di strada, che le « dopoasiliste » napoletane vanno tenendo da un certo tempo, per vedere riconosciuto il loro diritto ad essere finalmente assunte in servizio, avendo esse, in numero di oltre 800, già vinto il concorso bandito dal comune di Napoli nel lontano aprile del 1963;

b) se sia a conoscenza del fatto che solamente 17 mila bambini frequentano le scuole materne napoletane, su circa 48 mila domande di ammissione presentate, per cui oltre 30 mila bambini sono restati fuori da dette scuole;

c) in tale grave situazione, che non è da imputare unicamente a mancanza di aule, quali siano i provvedimenti in corso di attuazione e che si intendano adottare, per avviare a rapida soluzione il problema, tenendo presente l'approssimarsi del nuovo anno scolastico, per l'inizio del quale le « dopoasiliste » chiedono di essere assunte in servizio, per evitare che ancora un anno trascorra inutilmente, con grave danno per l'educazione dei bambini. (11167)

RISPOSTA. — Il concorso per « dopoasiliste » indetto dal comune di Napoli — d'intesa col provveditorato agli studi — ed espletato nel periodo settembre 1963-dicembre 1964, non era inteso alla copertura di posti di organico, ma, come precisato nel relativo bando, alla formazione di una graduatoria da valere agli effetti del conferimento di incarichi presso le scuole materne dipendenti dal comune stesso.

Pertanto, la raggiunta idoneità nello stesso concorso non ha attribuito alle interessate il diritto a una nomina immediata, sibbene il diritto di essere scelte, secondo l'ordine della graduatoria, nel caso in cui l'ente avesse proceduto al conferimento di incarichi.

Per l'anno in corso, il comune non ha adottato provvedimenti in proposito tenuto conto dell'avvenuto inizio dell'attività scolastica: il problema del conferimento degli incarichi verrà quindi tempestivamente affrontato in vista del prossimo anno scolastico. A

tal fine, si prevede che verrà prorogata la validità della graduatoria in questione.

Circa, infine, le manifestazioni cui avrebbero dato luogo le dopoasiliste in attesa di incarico, si precisa che le interessate si sono recate a gruppi, nei giorni 7, 14 aprile e 4 maggio 1965, presso il comune per esporre le loro richieste, senza però effettuare manifestazioni per le strade.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

ALESSI CATALANO MARIA E GATTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disordine che regna nel cimitero del comune di Pedara (Catania). In detto cimitero la regolare manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria sono assenti e la confusione è tale da permettere, persino, come è voce diffusa fra quella popolazione, lo smarrimento di cadaveri.

Gli interroganti chiedono se il ministro intenda intervenire per far luce su quanto esposto, e, nel caso i fatti risultassero veri, quali provvedimenti saranno adottati a carico dei responsabili (11282).

RISPOSTA. — Nel cimitero di Pedara esistono quattro cappelle appartenenti alle confraternite San Biagio, Santissima Assunta, San Giuseppe e Madonna del Carmelo dove sono seppellite le salme dei rispettivi soci.

In una di queste cappelle — precisamente in quella della confraternita San Biagio — è avvenuto lo scambio di due salme.

Nel mese di aprile del 1964 è stata esumata e tumulata come salma di Laudani Rosa quella di Cristaldi Filippa, su errata indicazione data dai familiari della Laudani. Due mesi dopo, quando si è proceduto alla esumazione della salma della Cristaldi, è stato rilevato l'errore ed è stato riconosciuto che la salma tumulata col nome di Laudani era in effetti della Cristaldi. L'inconveniente è stato subito eliminato. Dopo il riconoscimento, infatti, si è proceduto alla tumulazione di esse nella stessa cappella San Biagio.

In effetti non c'è stato — come ritengono di affermare gli interroganti — lo smarrimento di cadaveri, ma soltanto un temporaneo scambio di due salme.

A seguito dell'accaduto, l'amministrazione comunale di Pedara ha disposto un accurato controllo dei cadaveri tumulati nelle quattro cappelle per evitare che in avvenire potessero ripetersi inconvenienti del genere.

Per altro la stessa amministrazione, allo scopo di rendere più efficiente il servizio cimiteriale, da circa tre mesi, ha nominato

un nuovo custode che ha già migliorato l'ordine e lo stato di manutenzione del cimitero.

A loro volta i soci delle confraternite San Biagio, hanno provveduto a sostituire il loro governatore che teneva i registri della cappella ed al quale sono stati fatti addebiti di scarsa capacità organizzativa ed amministrativa del sodalizio.

Il Ministro: MARIOTTI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano opportuno prescrivere per gli appuntati dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza di collocamento a riposo all'età di 56 anni, così come in atto praticato per i pari grado dell'arma di pubblica sicurezza.

L'attuazione del provvedimento in parola varrebbe ad eliminare la sperequazione esistente fra i vari corpi. (11318)

RISPOSTA. — Il limite di età per il collocamento a riposo degli appuntati dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, stabilito in anni 53 con legge 18 ottobre 1962, n. 1499, costituisce un traguardo che nell'attuale situazione degli organici e delle condizioni di carriera, non appare possibile superare senza compromettere l'efficienza e la funzionalità dei servizi d'istituto.

D'altra parte è da tener presente che per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'attuale limite per il collocamento in congedo degli appuntati è vigente da lungo tempo e che le diverse specifiche esigenze dei singoli corpi non consentono un allineamento dei limiti di età per il collocamento in congedo del rispettivo personale.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le loro determinazioni a seguito del convegno tenutosi a Nocera Superiore (Salerno) il 12 aprile 1965 e che ha avuto per oggetto la grave situazione di carenza amministrativa e funzionale dell'ospedale psichiatrico *Materdomini*. (11292)

RISPOSTA. — Le organizzazioni sindacali della C.G.I.L. e della C.I.S.L. nelle riunioni intersindacali, tenutesi il 12 aprile e il 2 maggio 1965 a Nocera Inferiore, decisero tra l'altro, di prospettare alle autorità centrali e provinciali competenti la rilevazione del complesso ospedaliero della casa di cura *Materdomini* da parte dell'amministrazione dell'ospedale psichiatrico consortile, a causa della grave situazione finanziaria.

L'ospedale *Materdomini* è un istituto di cura privato. Tuttavia questo Ministero, non appena è venuto a conoscenza della pesante situazione economica, dovuta al mancato pagamento da parte di varie amministrazioni provinciali delle rette arretrate consumate dagli assistiti, ha interessato l'amministrazione dell'interno per un sollecito intervento verso gli enti debitori al fine di indurli a corrispondere all'ospedale *Materdomini* almeno dei congrui acconti. L'azione ha condotto a modesti risultati, in quanto gli acconti concessi costituiscono una entità modestissima rispetto ai rilevanti crediti che a mano a mano vengono a maturare.

Si fa presente che quest'amministrazione sanitaria ha rivolto nuovamente premure al Ministero dell'interno per interporre i suoi buoni uffici presso le amministrazioni provinciali per indurle al pagamento di ulteriori acconti, nella misura più larga possibile, alla casa di cura *Materdomini* per porla in grado di corrispondere puntualmente le remunerazioni al personale e fronteggiare gli impegni finanziari verso i creditori.

Per quanto concerne, infine, l'eventuale rilevazione della casa di cura *Materdomini* da parte dell'amministrazione provinciale di Salerno e di quella dell'ospedale psichiatrico consortile, si fa presente che ogni determinazione in merito spetta agli enti interessati.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per conoscere se ritengano urgente ed opportuno approntare i necessari provvedimenti affinché sia effettuato al più presto il richiesto rimborso della indennità di residenza anticipata dal 1960 al 1963 alla farmacia rurale dal comune di San Marzano Oliveto (Asti).

L'interrogante rileva che mentre il suddetto comune è riuscito sin qui a mantenere il bilancio in pareggio mediante supercontribuzioni elevate al limite massimo, il notevole ritardo nel rimborso da parte dello Stato delle suddette indennità contrasta con la pretesa che i comuni saldino i propri bilanci e genera sfiducia negli amministratori. (11332)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione sanitaria ha già provveduto da tempo a rimborsare al comune di San Marzano Oliveto le quote di indennità di residenza per gli anni 1960-1961 da corrispondere al titolare della farmacia rurale.

Senonché la Corte dei conti ha formulato rilievi sull'ammontare del reddito di ricchezza

mobile a carico del farmacista. Forniti i chiarimenti, si confida, ora che la Corte registri il mandato perché abbia al più presto corso il pagamento.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento delle indennità degli anni 1962 e 1963, si fa presente che solo di recente — precisamente il 16 aprile 1965 — è pervenuta a questo Ministero la documentazione degli atti.

Per l'anno 1962 si rende tuttavia necessaria un'ulteriore istruttoria, avendo la commissione provinciale per le farmacie di Asti concesso l'indennità di residenza in misura superiore a quella fissata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107.

Con decreto in corso di perfezionamento, si provvede ora per la quota di rimborso per l'anno 1963 nella misura massima consentita.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BARBI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere se siano in grado di smentire le voci ricorrenti circa la soppressione di un certo numero di linee della società di prevalente interesse nazionale Tirrenia e quali decisioni intendano prendere, invece, per il suo sviluppo e in particolare per il potenziamento delle linee che attualmente sono servite da navi antiquate o inadatte, quali il periplo italo, la linea per la Spagna, quella per il nord Europa, e la Genova-Sardegna-Sicilia-Tunisia.

L'interrogante richiama l'attenzione sull'importanza che tali linee hanno per l'incremento dei traffici nel mezzogiorno d'Italia e, in particolare, per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e talune per il turismo. Chiede, pertanto, se si ritenga opportuno provvedere alla costruzione di un congruo numero di navi nuove, progettate in conformità delle particolari esigenze del servizio cui devono essere adibite, apportando in tal modo anche un rilevante carico di lavoro ai cantieri nazionali. (11103)

RISPOSTA. — I provvedimenti relativi alla ristrutturazione dei servizi marittimi di prevalente interesse nazionale, formano attualmente oggetto di attento studio da parte delle competenti autorità.

Si assicura che, appena in grado, si informerà l'interrogante sulle decisioni che al riguardo si riterrà necessario di adottare.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

BASLINI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere

se ritengano doveroso dare disposizioni all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di non addebitare agli operatori con l'estero — che già subiscono danni molto rilevanti a seguito dello sciopero doganale — i diritti di sosta dei vagoni ferroviari, fermi a causa dello sciopero, e disporre per il rimborso agli interessati dei diritti già esatti. (11755)

RISPOSTA. — La carenza verificatasi nell'espletamento delle operazioni doganali ha determinato la giacenza di forti quantitativi di trasporti a carro nelle stazioni sede di dogana ed in altre stazioni lungo le linee.

La situazione ha assunto aspetti particolari trattandosi non già di una completa astensione dal lavoro, bensì di un sistematico rallentamento delle operazioni doganali conseguente alla applicazione scrupolosa dei regolamenti ed alla eliminazione di qualsiasi prestazione al di fuori dell'orario normale.

L'azienda delle ferrovie dello Stato — pur avendo diritto ad applicare ai trasporti giacenti le tasse di sosta, a norma dell'articolo 43, n. 1, lettera d), delle condizioni e tariffe merci e nelle misure di cui all'allegato 1 delle predette condizioni — ha compreso i gravosi oneri subiti dall'utenza nella circostanza, autorizzando i propri uffici periferici ad adottare in materia criteri di larga correttezza.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

BERLINGUER LUIGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per conoscere se, in vista della nomina del nuovo presidente del Comitato nazionale delle ricerche ritengano opportuno convocare l'assemblea generale dei comitati del consiglio stesso, per procedere ad un dibattito e ad una consultazione democratica dei vari componenti, in merito alle implicanze programmatiche e agli stessi criteri di scelta di colui che dovrà dirigere il Consiglio nazionale delle ricerche nei prossimi anni. (7852)

RISPOSTA. — La *Gazzetta ufficiale* del 1° giugno 1965 pubblica il decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1965, con il quale, a seguito della prescritta deliberazione del Consiglio dei ministri, il professor Vincenzo Cagliotti, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'università di Roma, è stato nominato presidente del Consiglio nazionale

delle ricerche, per la durata di un quadriennio.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: SALIZZONI.

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali una parte dei ricoverati nell'istituto Tommasini di Ierzu (Nuoro) non ha ancora ricevuto la gratifica natalizia, mentre l'hanno già ricevuta tutti gli altri tubercolotici ricoverati nello stesso istituto; e per conoscere pure quali azioni abbia svolto al riguardo il Ministero della sanità e a chi possa risalire la responsabilità di questa singolare situazione. (10230)

RISPOSTA. — Nel dicembre 1964 erano degenti presso la casa di cura M. Tommasini 16 infermi tubercolotici a carico del consorzio provinciale antitubercolare di Nuoro e 61 infermi tubercolotici a carico del consorzio provinciale antitubercolare di Cagliari, ai quali, a norma delle istruzioni diramate dal Ministero della sanità, i predetti consorzi avrebbero dovuto anticipare la gratifica natalizia di lire 10 mila.

Senonché, mentre i ricoverati a carico del consorzio provinciale antitubercolare di Nuoro hanno ricevuto regolarmente il sussidio natalizio, ai ricoverati a carico del consorzio provinciale antitubercolare di Cagliari, per mancanza di fondi, il sussidio è stato corrisposto, soltanto nel marzo 1965, e ne hanno potuto beneficiare soltanto 44 infermi ancora degenti nella casa di cura, essendo stati, degli altri 17, 16 già dimessi ed 1 deceduto.

Sono state, pertanto, impartite istruzioni al consorzio provinciale antitubercolare di Cagliari perché provveda a corrispondere il sussidio anche agli infermi dimessi ed alla persona avente eventualmente diritto per conto dell'infermo deceduto.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intenda riparare un'ingiustizia ai danni dei « trentanovisti » dell'amministrazione dello Stato, estendendo il beneficio del riconoscimento dell'anzianità di ruolo dal 23 marzo 1939, limitato ai soli dipendenti della pubblica istruzione (legge del 27 febbraio 1963, n. 226, proposta Gui) a tutti gli altri impiegati dello Stato, che si trovano in quelle condizioni. (8845)

RISPOSTA. — La legge 27 febbraio 1963, n. 226, ha preso in considerazione soltanto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica in servizio alla data del 23 marzo 1939, dato che detto personale non era stato contemplato nei vari provvedimenti in precedenza emanati recanti benefici a favore delle altre categorie di dipendenti statali (articolo 356 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376; articoli 1-4 della legge 4 aprile 1953, n. 240; articoli 1-7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448; articoli 1-3 della legge 17 aprile 1957, n. 270).

E, altresì, da tener presente che il beneficio della ricostruzione della carriera nei termini in cui è stato concesso al personale della scuola dalla citata legge n. 226 è stato possibile in quanto la progressione di carriera di tale personale è regolata dal criterio del cosiddetto « ruolo aperto », che è opposto a quello del « ruolo chiuso », proprio dalla carriera degli impiegati civili dello Stato.

Tenuto conto di ciò, una eventuale estensione delle disposizioni di cui alla predetta legge 27 febbraio 1963 n. 226, alle categorie diverse da quelle da essa considerate, provocherebbe gravissimi perturbamenti nell'assetto dei ruoli, in aggiunta a quelli provocati dalle molteplici provvidenze connesse al personale cosiddetto « trentanovista », sia di ruolo sia non di ruolo.

È, in ogni caso, da rilevare che il problema non potrebbe mai essere ripreso in esame con provvedimento di carattere settoriale e particolare, ma soltanto nel quadro della riforma generale della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la riforma burocratica:
PRETI.

BONEA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali opportuni e tempestivi provvedimenti intendano adottare per evitare che i rivenditori di quotidiani e periodici, i quali per l'articolo 4 degli accordi stipulati il 1° novembre 1962, tra la Federazione italiana editori giornali e le associazioni sindacali di categoria, sono tenuti « ad accettare per la vendita tutte le pubblicazioni degli editori associati alla federazione », « a metterle in vendita subito dopo il loro arrivo o distribuzione », « ad esporre tutti i quotidiani e i periodici proporzionalmente alla disponibilità dello spazio », siano denunciati alla procura della Repubblica in caso di sequestro di pubblicazioni ritenute offensive della pubblica morale, dal

momento che essi devono ottemperare a precise norme contrattuali che regolano i rapporti di lavoro tra le parti interessate.

(11222)

RISPOSTA. — Si premette che, nel settore della stampa, i dipendenti organi di pubblica sicurezza svolgono, in applicazione anche delle istruzioni diramate da questo Ministero, assidua azione di controllo al fine di perseguire le manifestazioni lesive del buon costume, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e della legge 12 dicembre 1960, n. 1591.

Tali interventi si estrinsecano, principalmente, in base alle vigenti norme, in segnalazioni alla competente autorità giudiziaria per l'eventuale adozione di provvedimenti di sequestro delle pubblicazioni e stampati ritenuti osceni od offensivi della pubblica decenza, nonché nella conseguente esecuzione delle ordinanze di sequestro emesse dalla predetta autorità.

Va soggiunto in proposito che, qualora la magistratura ravvisi le ipotesi delittuose previste dalle sopraccennate disposizioni di legge e particolarmente dalla richiamata legge n. 1591 — che, come è noto, tende a colpire l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità « i quali offendono il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale » — i rivenditori delle pubblicazioni sequestrate non possono non essere perseguiti mediante l'instaurazione del procedimento penale anche a loro carico.

È da osservare in proposito che né le caratteristiche proprie del lavoro degli edicolanti, né gli obblighi agli stessi derivanti dagli accordi di categoria, possono escludere, nelle varie ipotesi, la sussistenza del reato: non le prime, perché il numero delle pubblicazioni poste in vendita non può dispensare il rivenditore da un sia pur minimo controllo per valutare gli estremi dell'oscenità o dell'indecenza rilevabili in base al comune sentimento del pudore; non gli accordi di categoria che, ovviamente, non possono derogare a norme dettate da superiori esigenze di ordine pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

BORRA E SABATINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

si ritenga opportuno limitare negli accordi commerciali le importazioni di suini in quanto, come ricorda la stessa relazione economica del paese del 1964, l'aumento della produzione nazionale è stata del 12,2 per cento « creando nel settore una delle crisi ricorrenti che caratterizzano il settore, in larga misura dovuta all'eccessivo aumento dell'offerta.

Risulterebbe che ancora ultimamente è stato firmato un protocollo commerciale fra l'Italia e la Bulgaria che prevede l'importazione nel nostro paese di ben 25 mila suini vivi e di 1.200 tonnellate di carne suina nel corso del 1965, il che indubbiamente aggraverebbe la situazione degli allevatori italiani.

(2406, già orale)

RISPOSTA. — Le importazioni di suini e carni suine sono oggetto alla regolamentazione agricola comunitaria concordata in sede C.E.E., la quale prevede, a salvaguardia della produzione nazionale e comunitaria, l'istituzione dei prelievi sulle importazioni dei suddetti prodotti.

L'incidenza di tali prelievi ha ridotto notevolmente le importazioni di suini vivi e carni suine da tutte le provenienze come dimostrano i dati statistici sotto indicati:

(valori in miliardi di lire italiane)

S U I N I		
Anni	Capi	Valore
1962	n. 144.739	5,38
1963	» 121.170	5,06
1964	» 17.325	0,563
C A R N E		
Anni	Quantità	Valore
1962	tonn. 22.390	9,54
1963	» 37.370	17,52
1964	» 24.414	12,76

I dati sopra riportati indicano, altresì, che nel 1964, le importazioni dei prodotti in questione hanno subito una sensibile riduzione e quindi non si può far risalire al volume delle importazioni la responsabilità dell'attuale situazione del mercato suinicolo nazionale, ma, piuttosto, ad uno squilibrio tra domanda ed offerta dovuto al forte aumento della produzione nazionale.

Per quanto riguarda le importazioni di suini vivi e di carni suine dai paesi a com-

mercio di Stato ed in particolare dalla Bulgaria si fa presente quanto segue:

a) tali importazioni sono soggette pur esse alla regolamentazione agricola comunitaria e quindi all'applicazione dei prelievi;

b) le importazioni da detti paesi, inoltre, sono contenute entro i limiti quantitativi previsti dai singoli accordi commerciali, dato che i prodotti in questione sono tuttora inclusi nella tabella *B-Import* e pertanto la loro importazione è soggetta ad autorizzazione particolare.

Tuttavia è da osservare che non sempre le importazioni effettive dai predetti paesi corrispondono ai quantitativi previsti nei contingenti dei singoli accordi commerciali; spesso esse sono al di sotto di questi ultimi. Infatti con la Bulgaria, per esempio, il protocollo commerciale per il 1964 prevedeva all'importazione 25 mila suini vivi e tonnellate 1.200 di carne suina, mentre le importazioni effettive sono state di 1.154 suini vivi e tonnellate 45 di carne suina.

È da rilevare, inoltre, che anche nei riguardi degli altri paesi a commercio di Stato, con i quali gli scambi commerciali sono regolati tuttora da accordi bilaterali, le importazioni di suini vivi e di carni suine hanno subito nel 1964 una forte contrazione rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente, anzi con la Polonia tali tradizionali correnti di scambio sono materialmente scomparse.

Ciò si ritiene sia dovuto in parte alla forte incidenza dei prelievi ed in parte al basso prezzo di vendita sul mercato italiano.

Permanendo, pertanto, l'attuale situazione economica del settore non si dovrebbero temere massicce importazioni di suini e di carni suine anche se i singoli accordi commerciali permettono un'ampia capienza di esse. Ciò è dimostrato dal fatto che nel primo trimestre del corrente anno le importazioni di suini sono state pari complessivamente a capi 4.913. D'altro canto l'inserimento di contingenti dei prodotti in questione nei singoli accordi commerciali è determinato, oltre che dalle tradizionali correnti di scambi, anche da considerazioni di ordine prevalentemente economico.

Infatti, detti paesi regolano gli acquisti in Italia in relazione alle disponibilità valutarie che essi riescono a realizzare con la vendita dei propri prodotti sul nostro mercato. Quindi l'incremento delle importazioni da tali paesi si riflette, in un periodo più o meno lungo, in un ampliamento delle nostre esportazioni verso di essi.

È da ricordare, infine, che l'inserimento dei singoli contingenti nei rispettivi accordi

viene effettuato, in sede di trattative commerciali, di comune accordo con le amministrazioni interessate, le quali hanno sempre in seno alla delegazione preposta per le trattative, un proprio rappresentante.

Il Ministro: MATTARELLA.

BOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno precisare se tra i soggetti passivi di imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, rientri anche l'erede succeduto, in epoca anteriore alla citata legge, al defunto proprietario che ha alienato dette aree nel periodo 1° gennaio 1953-5 aprile 1963.

Nella specie non si tratta di obbligazione sorta al dante causa prima della sua morte, per cui l'erede non ha potuto fruire eventualmente degli istituti giuridici dell'accettazione con beneficio di inventario e della rinuncia alla eredità. (8956)

RISPOSTA. — Il Consiglio di Stato, dopo aver preliminarmente escluso che possa sollevarsi questione in ordine alla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 25, secondo comma, legge 5 marzo 1963 n. 246 (che, come è noto, attribuisce ai comuni indicati nel primo comma del medesimo articolo la facoltà di applicare anche in via retroattiva l'imposta su quegli incrementi di valore delle aree fabbricabili che siano stati realizzati con le alienazioni poste in essere nel periodo intercorrente tra la data di riferimento fissata dal comune nella delibera istitutiva del tributo e la data di entrata in vigore della legge), avendo la Corte costituzionale più volte affermato che il principio che non sussiste alcun precetto costituzionale che precluda la possibilità di leggi tributarie retroattive, ha espresso il seguente parere, sul quale potranno basarsi gli opportuni orientamenti dei competenti uffici:

« Per la sua efficacia retroattiva, la norma deve necessariamente ritenersi esistente già al momento in cui i presupposti di imposta ebbero a verificarsi, col conseguente effetto che fin dallo stesso momento deve in virtù della *factio juris* considerarsi sorta una obbligazione d'imposta nei confronti del soggetto che con l'atto o fatto suscettibile d'imposizione sia venuto a trovarsi in una particolare relazione dalla stessa legge determinata.

Ai fini della concreta determinazione del debito d'imposta non sempre è possibile che il relativo rapporto giuridico s'instauri col soggetto passivo nei cui confronti l'obbligazione originariamente è sorta, tenuto presente che nel periodo in cui occorre dar corso al complesso degli adempimenti dalla legge previsti, il soggetto può non essere più esistente.

In tali ipotesi dovendo escludersi che l'obbligazione tributaria sorta si estingua, il rapporto giuridico dovrà instaurarsi nei confronti degli eredi, essendo essi a subentrare in tutti i rapporti giuridici patrimoniali del *de cuius*, a lui sostituendosi nei diritti ed obblighi in precedenza sorti.

Vero è che in tal caso l'onere dell'obbligazione tributaria potrà in effetti incidere nella sfera patrimoniale di un soggetto non più in condizione di scindere la propria responsabilità patrimoniale da quella derivante dalla successione, potendo essere venuta meno prima della emanazione della legge con efficacia retroattiva, la possibilità di rinunciare alla eredità o di accettarla col beneficio d'inventario. Trattandosi però di situazione che *de jure condito* ed in mancanza di espressa norma non ha giuridico rilievo, essendo principio pacifico che la morte del soggetto passivo dell'imposizione non preclude d'instaurare rapporto di imposta con colui che al *de cuius* subentra nella totalità dei rapporti giuridici.

Per il realizzo di obbligazioni tributarie nei confronti dell'erede, comprese quelle il cui sorgere sia dovuto a norma di legge con efficacia retroattiva, dovrà ovviamente aversi riguardo alla situazione esistente al momento in cui la pretesa viene concretamente a farsi valere con la conseguenza che l'azione della finanza, deve ritenersi preclusa o di effetto limitato ove a tale momento l'erede abbia rinunciato o sia ancora in tempo a rinunciare all'eredità o l'abbia accettata o possa accettarla col beneficio dell'inventario ».

Il Ministro: TREMELLONI.

BOVA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.*

— Per conoscere se corrisponda a verità la notizia che la Federconsorzi ha inspiegabilmente chiuso lo stabilimento di Cittanova (Reggio Calabria) per la raffineria dell'olio di oliva, che lavorava con bilancio attivo da ben 14 anni, decidendo d'inviare l'olio della Calabria per essere raffinato a Figline Valdarno con evidente aggravio di maggiori spese e con danno enorme per l'economia del posto, e per le maestranze licenziate senza neppure preavviso.

Per conoscere, se la notizia corrisponda a verità, quali provvedimenti intendano adot-

tare i ministri interrogati, per evitare un così grave danno a tutta la zona interessata. (10743)

RISPOSTA. — La chiusura dello stabilimento oleario della Federconsorzi di Cittanova è stata decisa dopo un lungo periodo di attività a condizioni antieconomiche, che non consentivano di procrastinare oltre un provvedimento maturatosi nel tempo.

Risulta infatti che detto stabilimento — nel quale trovavano occupazione continuativa 3 impiegati, 3 operai fuochisti, 3 operai raffinatori, 3 operai aiuto raffinatori e 2 operai disponibili — pur avendo sospeso le lavorazioni il 15 febbraio 1964, ha continuato a mantenere in servizio, fino al 14 febbraio 1965, tutto il personale, ad eccezione di un operaio licenziato per limite di età, di un deceduto e di un altro trasferito altrove.

Nell'attuale situazione non è possibile la revoca immediata del provvedimento; per altro, la Federconsorzi sta esaminando la proposta di vendita dell'oleificio al comune di Cittanova, che dovrà essere valutata nel quadro delle iniziative settoriali che il comitato di intesa fra le organizzazioni dei produttori agricoli sta elaborando.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

BOZZI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Al fine di conoscere se rispondano ad esattezza le notizie apparse su *Il Messaggero* del 30 novembre 1964, e relative allo stanziamento, da parte del Ministero del commercio con l'estero, di 700 milioni per finanziare l'attività del « Centro per lo sviluppo dell'esposizione dei prodotti tessili, dell'abbigliamento e dell'alta moda ».

L'interrogante chiede di conoscere quali siano i criteri di ripartizione del notevole contributo e se l'impiego di esso sia rigorosamente rivolto al raggiungimento della finalità pubblica o se piuttosto, come si intravede dai ripetuti interventi della stampa, parte rilevante delle somme sia dispersa in iniziative e attività secondarie.

L'interrogante chiede infine al ministro di dare immediate informazioni all'opinione pubblica del piano di attività del centro e delle connesse iniziative. (1855, già orale)

RISPOSTA. — Nel 1964 fu dato incarico al M.I.T.A.M. di Milano di predisporre un progetto di incentivazione e premi atti a determinare, da un lato, la concessione dei tessuti all'alta moda italiana da parte delle industrie

tessili nazionali, e dall'altra, il potenziamento dell'attività creativa delle case di alta moda, da tutti considerata come un potente mezzo di propaganda all'estero ed il cui prestigio si riflette prevalentemente sui settori ad essa direttamente o indirettamente collegati, ed in primo luogo sulle industrie tessili, della confezione e degli accessori (calzature, guanti, borsette, gioielli fantasia, cappelli, ecc.).

Il M.I.T.A.M., d'intesa con i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria interessate, predispose un complesso ed organico progetto, che, per altro, prevedendo una spesa complessiva annua di 733 milioni di lire, non fu possibile attuare integralmente.

È, tuttavia, vero che questo Ministero ha contribuito al finanziamento di alcune delle iniziative suggerite nel progetto suindicato, e precisamente si è impegnato:

a) a concedere al M.I.T.A.M. un contributo di lire 80 milioni per la costituzione di un monte premi da devolvere in favore dei migliori modelli di alta moda confezionati con tessuti italiani, scelti da apposita imparziale giuria in occasione delle presentazioni dello scorso gennaio;

b) ad effettuare, tramite l'I.C.E., una campagna propagandistica sulle principali riviste straniere in favore dei tessuti e dei modelli delle case di alta moda premiati sempre in occasione dei *defilés* dello scorso gennaio, per una spesa complessiva di lire 60 milioni;

c) ad acquistare, sempre tramite l'I.C.E., 25 mila copie, per l'importo di 40 milioni, del primo numero della rivista *Linea Italiana*, pubblicazione di grande prestigio avente il carattere di organo ufficiale della moda italiana (sull'esempio di *Officiel* francese) con didascalie in cinque lingue, dove sono state propagandate le collezioni (con specificazione dei tessuti e degli accessori) di alta moda confezionate con tessuti nazionali, presentate nelle sfilate del gennaio 1965. Tale rivista è stata distribuita all'estero secondo un piano di diffusione capillare a tutti gli operatori qualificati (grandi magazzini, importatori, grossisti, confezionisti, ecc.); le spese di distribuzione all'estero, a carico del bilancio del Ministero sono pari a 11.539.000 lire.

Per quanto riguarda il centro per lo sviluppo della esportazione dei prodotti tessili, dell'abbigliamento e dell'alta moda la sua costituzione, nell'ambito del M.I.T.A.M., era prevista nel progetto iniziale di cui sopra è cenno per la realizzazione delle iniziative suggerite nel progetto stesso; questo Ministero, per altro, non ha concesso alcun contributo per la costituzione di tale centro.

Da quanto sopra, appare evidente che la notizia apparsa sulla stampa è priva di fondamento, in quanto l'ammontare complessivo dei contributi e delle spese assunte da questo Ministero, comunque non in favore del centro per lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti tessili, è stato di complessive lire 191.539.000, e non di lire 700 milioni, di cui lire 80 milioni quale contributo in favore del M.I.T. A.M. per la costituzione del monte premi per le presentazioni del gennaio 1965, lire 60 milioni quale spesa per la campagna propagandistica da attuare, tramite l'I.C.E., in favore dei modelli premiati, e lire 51.539.000 quale spesa per l'acquisto e la distribuzione all'estero, da parte dell'I.C.E., del primo numero della rivista *Linea Italiana* per la propaganda di tutte le confezioni di alta moda presentate in occasione della sfilata suddetta.

Il Ministro: MATTARELLA.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intenda promuovere, con l'urgenza che l'importanza dell'istituto richiede, il provvedimento di nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, posto resosi vacante per fine della durata del mandato ricoperto egregiamente dal professor Giovanni Polvani. (9872)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7852 del deputato Berlinguer Luigi, pubblicata a pag. 5014).

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno far eseguire presso il comune di Formia una accurata ispezione per rilevare le gravi difformità esistenti nella parte dispositiva della delibera consiliare n. 7 di quel comune pubblicata all'albo pretorio in due differenti versioni. Risulta all'interrogante che tali difformità sono state ripetutamente segnalate dalla stampa (*Corriere del Golfo* del 27 marzo 1965, n. 12; *Gazzetta Pontina* del 28 marzo 1965, n. 13; *Il Tempo* del 18 marzo 1965, n. 76, ed *Il Tempo* del 23 marzo 1965, n. 81) e portate a conoscenza della prefettura di Latina con numerosi esposti sottoscritti da cittadini e da consiglieri comunali nonché eccepiti dal capogruppo del partito liberale italiano (Domenico Paone) nella seduta consiliare del 25 febbraio 1965. (10746)

RISPOSTA. — Il prefetto di Latina, a seguito di segnalazioni pervenutegli circa la pubblicazione in due differenti versioni della deliberazione n. 7, adottata dal consiglio comunale di Formia nella seduta del 20 feb-

braio 1965, disponeva accurati accertamenti a mezzo di un funzionario ispettore.

Da tali accertamenti risultava che il 21 febbraio 1965 era stato affisso all'albo pretorio soltanto un resoconto sommario della seduta in questione e che tale atto era stato successivamente sostituito dalla copia conforme della deliberazione.

Poiché la deliberazione era rimasta affissa all'albo solo fino all'8 marzo, in quanto l'amministrazione comunale aveva erroneamente calcolato nel termine di 15 giorni prescritto per la pubblicazione anche il tempo in cui era stato affisso il cennato « resoconto », il prefetto disponeva che la deliberazione stessa fosse ulteriormente pubblicata per 15 giorni consecutivi, dal 15 al 30 marzo.

Ciò nonostante, la questione della pretesa difformità sostanziale delle due versioni del citato atto deliberativo continuava a formare oggetto di ulteriori esposti intesi ad ottenere che la prefettura deferisse la questione all'autorità giudiziaria.

Il prefetto, previe intese col procuratore della Repubblica — che, per altro, era stato già direttamente informato, per altra via, della questione — faceva comunicare agli interessati, tramite il locale comando dei carabinieri, che spettava ad essi, responsabilmente, di denunciare al magistrato competente il presunto falso, oggetto delle loro doglianze.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Al fine di conoscere se il Governo intenda intervenire per evitare ulteriori sospensioni di lavoro e licenziamenti di maestranze presso lo stabilimento della B.P.D. in Colleferro (Roma). L'interrogante fa presente che quella zona economicamente depressa della provincia di Roma non offre ai lavoratori altre fonti di occupazione. (11316)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che, su un organico complessivo di circa 3.200 unità, la società B.P.D. di Colleferro, dal 1° ottobre 1964 al 15 maggio 1965, ha effettuato 4 licenziamenti per ragioni disciplinari e 10 per altri motivi; ha risolto, inoltre, il rapporto di lavoro di altre 25 unità per raggiunti limiti di età. In tale periodo altri 68 lavoratori si sono dimessi per ragioni varie.

A causa della contrazione di vendite di prodotti, determinata dall'attuale congiuntura economica, l'azienda ha dovuto adottare,

però, provvedimenti di sospensione e di riduzione dell'orario di lavoro, che sono stati tuttavia contenuti in limiti piuttosto ristretti.

Risultano attualmente sospesi 49 dipendenti della sezione chimica, mentre lavorano ad orario ridotto a 23 ore settimanali 180 unità del reparto servizi e lavori vari, tutti però ammessi a beneficiare del trattamento di integrazione salariale.

Allo stato pare che l'azienda non preveda ulteriori licenziamenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

BRANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se gli uffici distrettuali delle imposte che hanno proceduto ad accertamenti documentali (ad esempio, per gli avvocati, copiando dati relativi alle cause nelle cancellerie o in sede di registrazione di sentenza ed altri atti giudiziari) siano tenuti in ogni caso o, almeno, in sede di tentativi per concordati o in sede di commissioni distrettuali a far conoscere e a far esaminare detti elementi, posti a base degli accertamenti, ai contribuenti su richiesta degli stessi, per metterli in condizione di presentare le relative deduzioni (in relazione alle spese sostenute per quelle terminate attività, agli incassi effettivamente realizzati, ai processi in corso, ecc.) ed, in caso contrario, in virtù di quali norme e di quale indirizzo giurisprudenziale è determinato l'indirizzo discutibile di alcuni uffici distrettuali delle imposte. (11383)

RISPOSTA. — Va osservato che l'imposizione diretta - con esclusione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni e sul reddito agrario - è imperniata sulla dichiarazione annuale dei redditi, nella quale il contribuente deve, ai sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, specificare gli elementi attivi e passivi necessari, secondo le norme concernenti le singole imposte, per la determinazione dei valori imponibili dei redditi posseduti dal soggetto nel periodo di imposta al quale la dichiarazione stessa si riferisce.

Qualora il contribuente si attenga a tale disposizione, non v'è dubbio che, ai sensi del successivo articolo 37, primo comma, del testo unico anzidetto, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette ha l'obbligo di motivare analiticamente a pena di nullità gli avvisi di accertamento. Inoltre l'articolo 117, secondo comma, dello stesso testo unico dispone, per l'accertamento dei redditi mobiliari dei soggetti non tassabili in base al bilancio, che

« se il contribuente, oltre ad aver presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformità alle disposizioni del primo comma dell'articolo 24, abbia fornito tutti i dati ed esibito tutti i libri, scritture e documenti necessari per il controllo della completezza e veridicità della dichiarazione stessa, il reddito è accertato mediante la determinazione dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono ».

Da tali norme emerge chiaramente che, non potendosi prescindere dalle risultanze della dichiarazione, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni per le quali non è stata ritenuta attendibile la dichiarazione e, attraverso la motivazione dell'accertamento, gli elementi tenuti presenti per la determinazione del reddito.

Soltanto nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione o quando questa manchi dell'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi, viene meno ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 citato l'obbligo per l'amministrazione della motivazione analitica dell'accertamento dei redditi, essendo sufficiente in tale ipotesi l'indicazione sommaria delle ragioni sulle quali si basa l'accertamento.

Al contribuente resta comunque la facoltà, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, di consultare presso la segreteria della commissione tributaria il rapporto dell'ufficio distrettuale e gli atti ad esso allegati fino al giorno antecedente alla seduta nella quale il ricorso deve essere discusso.

Il Ministro: TREMELLONI

BUFFONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per sapere se ritengano di esaminare con molta attenzione quanto rappresentato dal consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria), con la deliberazione numero 1513, in data 23 marzo 1965, in ordine all'improvvisa chiusura dello stabilimento oleario in detta località.

L'interrogante chiede di conoscere quali passi intendano fare i ministri interrogati per la composizione della vertenza tra il comune di Cittanova e la Federconsorzi. (10909)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10743, del deputato Bova, pubblicata a pag. 5017).

BUSETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale intervento intenda attuare per porre riparo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

ad un odioso atto di discriminazione politica e di ingiustizia commesso dal signor Masin, segretario dell'ospedale civile di Monselico, ai danni dell'invalido Ivo Cavaliere già designato con lettera *ad personam* del 3 giugno 1964, dall'Opera nazionale invalidi di guerra di Padova, ad occupare uno dei posti di inserviente disponibili presso lo stesso ospedale civile.

L'interrogante fa presente che il collocatore dell'Opera nazionale invalidi civili di Padova alla presenza del delegato provinciale e del delegato mandamentale della stessa opera, ha dichiarato al signor Cavaliere, in data 28 settembre 1964, che non era stato assunto poiché il succitato signor Masin lo aveva visto con il giornale *L'Unità* in tasca. (8075)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati tramite la prefettura di Padova è emerso che nel luglio 1964 l'amministrazione dell'ospedale civile di Monselice, avendo deciso di aumentare di una unità il numero dei portieri centralinisti, aveva chiesto alcuni nominativi alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Il consiglio di amministrazione dell'ospedale, dopo aver esaminato tutti i nominativi designati, tra i quali l'invalido Ivo Cavaliere, disponeva l'assunzione di altro invalido ritenuto più idoneo.

Risulta, comunque, che il Cavaliere è stato successivamente assunto, in qualità di inserviente, presso l'opera pia istituto Configliachi di Padova.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BUSETTO E RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno e necessario comunicare al Parlamento l'elenco dei titoli di proprietà della Santa Sede per conoscere la composizione e l'esatto ammontare del valore complessivo delle azioni tuttora esentate dal pagamento della ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, e per sapere se e per quale ammontare tra i titoli di cui al sopraccitato elenco, come dalla circolare del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1942, n. 4800, si trovano anche quelli della Italcementi e di altre società nelle quali il dottor Massimo Spada, membro del segretariato amministrativo del Vaticano e segretario amministrativo delle opere di religione, è titolare di pacchetti azionari e ricopre importanti cariche direttive. (11686)

RISPOSTA. — Gli utili lordi distribuiti da società nazionali alla Santa Sede, nell'anno

1963, ammontano a lire 3.518.475.998, di cui lire 319.438.580 rappresentano i dividendi pagati dalla società Italcementi.

Sull'ammontare complessivo dei predetti utili è stata operata la ritenuta del 15 per cento a titolo di imposta, ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per quanto attiene agli utili percepiti, sempre dalla Santa Sede, nel 1964, i dati relativi sono in corso di elaborazione e potranno essere disponibili presumibilmente per la fine del corrente anno.

Il Ministro: TREMELLONI.

BUTTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle numerose contestazioni in atto presso molte casse di risparmio, che rifiutano di trattare i contratti integrativi aziendali con le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto nazionale del 22 settembre 1964.

Tale inammissibile discriminazione ha provocato una giornata di sciopero a Piacenza, un giorno e mezzo a Milano nei confronti della banca del Monte e altri due giorni a Venezia. In quest'ultima sede il consiglio comunale ha votato un ordine del giorno che deplora l'esclusione delle organizzazioni di maggioranza dalle trattative. La stessa protesta sono in procinto di discutere anche i consigli comunali di altre città tra le quali Genova e Reggio Emilia.

Si verificano cioè le situazioni facilmente prevedibili dopo il consenso del ministro alle clausole contenute nei contratti nazionali del 27 agosto 1964 con le aziende di credito e del 22 settembre 1964 con le casse di risparmio, lesive delle libertà sindacali e sulle quali l'interrogante ha richiamato l'attenzione del ministro con la sua interrogazione del 22 novembre 1964.

Si è giunti in alcune sedi all'assurdità di non poter discutere il contratto integrativo per mancanza di iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie o di riconoscere quale parte contraente un insignificante numero di iscritti contro l'enorme maggioranza di aderenti alle organizzazioni non firmatarie.

L'interrogante chiede pertanto al ministro se intenda finalmente intervenire con urgenza per salvaguardare il diritto delle organizzazioni estromesse, ripristinando così le regole di democratica rappresentanza dei lavoratori iscritti a quelle organizzazioni. (11328)

RISPOSTA. — Nel corso della riunione indetta dal ministro del lavoro nell'agosto 1964 per risolvere la controversia relativa al rin-

novo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di credito, fra le otto organizzazioni sindacali dei lavoratori intervenute, la F.A.B.I. e la F.I.D.A.C. ritennero di abbandonare la riunione e di astenersi successivamente dal firmare l'accordo raggiunto.

Poiché allo stato della vigente legislazione i contratti collettivi di lavoro hanno efficacia solo tra le parti stipulanti, le norme in essi contenute possono essere invocate soltanto dalle parti che hanno posto in essere gli accordi stessi o da quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Pertanto nessun intervento è possibile svolgere nei confronti di quelle casse di risparmio, le quali rifiutano di stipulare i contratti aziendali integrativi del contratto nazionale con le rappresentanze di organizzazioni sindacali che non hanno aderito a tale contratto.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CACCIATORE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, nei limiti della rispettiva competenza, ritengano intervenire perché cessino gli abusi che commette la ditta Astaldi di Roma, appaltatrice dei lavori per la costruzione del doppio binario delle ferrovie dello Stato nei pressi della stazione ferroviaria di San Severino di Centola (Salerno) e perché tali abusi siano al più presto rimossi.

La ditta predetta ha ammassato all'imbocco della costruenda galleria il materiale di scavo, formando una lunghissima ed alta diga che ha diviso l'ubertosa campagna in due zone, con la conseguente interruzione delle comunicazioni tra l'una e l'altra zona, fino a privare una delle due zone dell'acqua potabile.

Tale diga ha poi provocato allagamenti e trasporto di pietrisco sull'intera zona, con danno enorme alle colture. Più gravi danni si temono con l'avvicinarsi dell'inverno. Inutilmente i cittadini interessati si sono rivolti al genio civile di Salerno, all'amministrazione comunale di Centola, che non ha saputo o voluto tutelare dalla distruzione nemmeno le strade pubbliche, ed all'autorità giudiziaria.

(7912)

RISPOSTA. — L'impresa ingegner Sante Astaldi, appaltatrice dei lavori di raddoppio del binario per il tratto San Mauro la Bruca-Centola sulla linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, durante l'esecuzione dei lavori per il ricavo di una galleria nei pressi

dello scalo ferroviario del comune di Centola, depositò notevoli quantità di materiale terroso e lapideo su terreni di proprietà privata situati alla destra del torrente Cassiere, provocando arresti nel deflusso delle acque, danni alla proprietà privata e l'ostruzione anche di una piccola strada comunale campestre, con conseguente interruzione del normale collegamento tra i fondi e le case coloniche dei contadini.

Pertanto l'ufficio del genio civile di Salerno ordinò all'impresa Astaldi di eseguire lavori idraulici di presidio, per garantire il libero deflusso delle acque ed impedire il trasporto di alveo del materiale.

Tali lavori sono stati già eseguiti.

Per quanto concerne i danni provocati dagli allagamenti dei terreni, s'informa che il torrente Cassiere ha un letto molto ampio e con sponde quasi a livello dei terreni circostanti, per cui le acque di piena hanno sempre invaso i terreni limitrofi. Per il risarcimento di eventuali danni ai privati è stata promossa dai proprietari azione giudiziaria avverso la ditta Astaldi.

Il passaggio pedonale che investe i rapporti tra la richiamata ditta ed il comune di Centola, proprietario della stradina interpodereale, risulta ripristinato, ma in maniera piuttosto precaria che non offre garanzie di durata. Tale stradina, dopo il passaggio a guado del corso d'acqua, adduce in un'altra stradina comunale.

Per l'approvvigionamento idrico dei pochi abitanti della zona, esiste una piccola fonte, sita nella prima stradina, per cui, mentre i proprietari in destra del Cassiere non hanno subito alcun danno dalla costruzione del rilevato, sempre ai fini del rifornimento idrico, quelli in sinistra per raggiungere la fonte debbono guardare il torrente, come del resto hanno sempre fatto, per servirsi del precario passaggio ricavato dalla ditta Astaldi.

I lavori definitivi sono stati rimandati all'ultimazione dei lavori ferroviari.

Successivamente il materiale proveniente dallo scavo della galleria è stato depositato, a cura dell'impresa Astaldi, sui terreni presi in affitto, lontani dalla sponda del torrente.

I Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno hanno confermato quanto sopra.

Da parte sua il Ministero di grazia e giustizia ha confermato che, in base alle notizie fornite dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania, non è esatto che la ditta Astaldi di Roma, la quale ha in appalto i lavori per la costruzione del doppio binario nei pressi della stazione fer-

roviaria di San Severino di Centola (Salerno), ammassando i materiali di risulta della costruenda galleria Spina, abbia isolato zone di campagna privandone una dell'acqua potabile.

Risulta, invece, che solo una parte di detto materiale era stata depositata su di una stradetta vicinale, non riportata in mappa, che dà accesso ad un fondo in cui vi è acqua sorgiva, cui, per altro, si può sempre accedere attraverso altre due strade, mentre il restante materiale era stato ammassato su alcuni terreni, previo consenso dei beneficiari dei terreni stessi alla provvisoria occupazione.

L'amministrazione comunale di Centola, è, tuttavia, intervenuta in seguito all'ostruzione della suddetta strada, disponendo, con ordinanza 15 maggio 1964, lo sgombero, anche coattivo, del materiale. Tale ordinanza, per altro, non ha avuto esecuzione, sia perché la ditta Astaldi ha provveduto, anche per intervento del genio civile di Salerno, a costruire a proprie spese un passaggio che ha ripristinato il libero accesso da quella strada alle campagne ed alla fontana, mai, del resto, completamente impedito, impegnandosi inoltre a migliorare la viabilità della zona a lavori ferroviari ultimati, sia perché la esecuzione integrale dell'ordinanza avrebbe provocato la sospensione dei lavori sul tracciato ferroviario ed il licenziamento di circa 100 operai dipendenti della ditta.

Per quanto riguarda, poi, l'ultima parte dell'interrogazione, l'ufficio di procura di Vallo della Lucania, dopo aver precisato che la situazione rappresentata non ha dato occasione ad interventi del magistrato penale, ha fatto presente che la zona comprendente i terreni soggetti ad inondazione delle acque del torrente Cassiere (che in piena trasporta a valle parte dei suddetti materiali di risulta) si presenta per la maggior parte incolta e sterile.

La zona a coltura (erbai e ortaggi) è coltivabile esclusivamente d'estate.

Soltanto quattro proprietari dei terreni alluvionati e danneggiati per il riporto dei materiali in questione, hanno iniziato una causa civile contro la ditta Astaldi.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CACCIATORE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere in qual modo è stato impiegato il miliardo stanziato fin dal 1955 per la costruzione di un nuovo ospedale a Salerno e per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare contro gli amministratori che tale costruzione non hanno realizzato fino ad oggi. (9452)

RISPOSTA. — Con la legge 19 aprile 1955, n. 279, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Salerno fu autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui fino all'ammontare di un miliardo di lire per completare la costruzione del nuovo complesso ospedaliero della città, mutui ammessi al contributo statale nella misura costante del 5 per cento per la durata di 35 anni.

In conseguenza l'amministrazione ospedaliera ebbe ad affrontare un primo progetto per la costruzione del solo reparto infettivo, per l'importo complessivo di lire 248.500.000, reparto attualmente adibito a reparto traumatologico, poiché, durante i lavori di costruzione, essendo stati edificati, nella zona circostante, fabbricati per civili abitazioni e vari complessi industriali, era venuto a mancare l'indispensabile isolamento e la fascia di sicurezza si era ridotta in misura insufficiente.

Successivamente l'amministrazione dell'ente ospedaliero elaborò un progetto generale per impianti edilizi atti ad ospitare tutti gli altri reparti per una spesa di lire 751 milioni 500.000 (elevata poi a lire 800 milioni).

I lavori murari del primo lotto furono aggiudicati all'impresa Appalti bonifiche costruzioni di Napoli (per l'importo a base di appalto di lire 542.50.000). Di essi sono stati eseguiti quelli di impianto del cantiere, di sbancamento e di livellamento e le opere di fondazione.

Di poi vennero sospesi i lavori dopo il quarto stato di avanzamento in quanto era insorta una vertenza tra l'ente e l'impresa appaltatrice che - dopo diffide da entrambe le parti - è stata portata innanzi al tribunale di Salerno, presso il quale è tuttora in corso il relativo giudizio, promosso dall'impresa appaltatrice per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Dal canto suo l'amministrazione ospedaliera ha deliberato la rescissione del contratto e nello stesso tempo ha chiesto al tribunale, in via riconvenzionale, la risoluzione del rapporto per colpa della controparte con la condanna al risarcimento dei danni.

Intanto, in attesa della definizione del giudizio, l'amministrazione ospedaliera è riuscita ad ottenere la riconsegna del cantiere da parte dell'impresa. Ha curato la rielaborazione e l'aggiornamento dei prezzi del progetto dell'opera ed ha inoltrato i relativi elaborati all'ufficio del genio civile, unitamente alla richiesta di risoluzione amministrativa del contratto di appalto con esecuzione dei lavori in danno dell'impresa A.B.C., ai sensi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

dell'articolo 27 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350. Il predetto ufficio ha già trasmesso tali atti e tali elaborati al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, in data 25 gennaio 1965, esprimendo parere favorevole alla risoluzione.

Pertanto, da comunicazioni dell'ufficio del genio civile, risulta che delle somme a suo tempo stanziato, risultano erogate:

a) lire 248.500.000 per la costruzione del reparto infettivo, ora adibito a reparto traumatologico;

b) lire 97.723.000 per opere di fondazione eseguite dalla impresa A.B.C.;

c) lire 12.361.000 per spese generali.

Da quando precede, si rileva che la sospensione dei lavori ed il ritardo nella esecuzione dell'opera dipendono esclusivamente dalla vertenza promossa dall'impresa appaltatrice, e non dall'amministrazione ospedaliera, la quale non ha potuto non resistere alle pretese dell'impresa, richiedendo la risoluzione amministrativa del contratto, con la conseguente esecuzione in danno dei lavori.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

CAPRARA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale categoria di pensione compete all'impiegato dello Stato affetto contemporaneamente da « reumatismo con artrite alle ginocchia, sinusite frontale, rinite cronica, artrosi lombo sacrale », agli effetti dell'applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686. (10428)

RISPOSTA. — L'assegnazione di categoria per le infermità, secondo le tabelle annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, viene stabilita tenendo conto delle alterazioni anatomiche e funzionali provocate dalle malattie stesse.

Pertanto la semplice indicazione di entità nosologiche non consente tale attribuzione, che deve invece scaturire dall'esame clinico di una commissione medica collegiale e dai risultati delle indagini ritenute necessarie al singolo caso.

Il Ministro: MARIOTTI.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando si intenda definire la questione dell'assunzione di personale mutilato per varie cause da parte del compartimento di Napoli dell'« Enel ».

Tale assunzione risulta attualmente bloccata poiché si attende che il Ministero del lavoro, ripetutamente sollecitato anche dalle

organizzazioni sindacali, decida se l'« Enel » debba applicare nelle sue assunzioni le percentuali previste per le aziende private oppure per quelle di Stato. (11281)

RISPOSTA. — Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di assunzione obbligatoria, l'« Enel » risulta soggetto all'adempimento degli obblighi di legge riguardanti l'occupazione degli invalidi civili, sordomuti e centralinisti telefonici ciechi, stabiliti per la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, mentre per quanto concerne l'impiego di minorati di guerra e per servizio è tenuto a conformarsi alle disposizioni legislative concernenti i privati datori di lavoro.

Ciò in relazione all'avviso dello scrivente che, il 2 febbraio 1965, in sede di risposta a specifici quesiti, forniva delucidazioni all'« Enel » circa l'esatta applicazione delle varie leggi disciplinanti l'assunzione obbligatoria al lavoro e successivamente accoglieva la richiesta avanzata dall'ente stesso, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (sulla quale l'Opera nazionale invalidi di guerra aveva preventivamente espresso, in senso favorevole, il prescritto parere) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad optare per il trattamento stabilito nei confronti dei privati datori di lavoro nell'assunzione, pro quota obbligatoria, degli invalidi di guerra e degli invalidi per cause di servizio.

In tal senso, quindi, deve ritenersi definita la posizione dei vari compartimenti dell'« Enel », compreso quello di Napoli.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CANNIZZO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se intendano ripristinare la stazione dei carabinieri di Donnafugata (Palermo) recentemente soppressa. Quella stazione era necessaria data l'importanza storica e turistica della zona e per la tranquillità della popolazione rurale delle campagne circostanti. È noto infatti, anche perché la stampa lo ha largamente diffuso, che, oltre l'aumento dei piccoli furti, dopo la soppressione delle stazioni dei carabinieri, è avvenuto nel castello di Donnafugata un furto di quadri preziosi e mobili antichi per un valore di oltre 70 milioni di lire. (10461)

RISPOSTA. — La stazione dei carabinieri di Donnafugata — soppressa il 15 dicembre 1964 — estendeva la sua circoscrizione su un

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

territorio di 53 chilometri quadrati comprendente alcune frazioni del comune di Ragusa.

Nell'intera zona, che versa in stato di abbandono ed è priva di energia elettrica e di acqua potabile, dimorano stabilmente circa 470 abitanti che attendono ai lavori dei campi.

Nell'abitato di Donnafugata — piccolo agglomerato di case dove era pure ubicata la caserma dell'arma — esiste un solo esercizio pubblico (rivendita tabacchi e generi alimentari) con annesso posto telefonico pubblico.

Anche dal punto di vista turistico, la località ha scarsa rilevanza. Il vecchio castello sito a poca distanza dall'abitato — castello, ora appartenente al signor Gaetano Testasecca de Lestrade, residente a Parigi — non è da confondere con il « palazzo di Donnafugata » salito a notorietà internazionale per essere citato e descritto con dovizia di particolari nel noto romanzo *Il Gattopardo* dello scrittore Tomasi di Lampedusa, palazzo che si trova, invece, in territorio di Palma di Montechiaro (Agrigento).

Non offrendo la zona altri motivi di interesse turistico, il numero dei forestieri che vi affluiscono, per visitare il castello, è molto scarso.

Dall'epoca della chiusura della stazione nella località, si è verificato soltanto un furto e precisamente quello compiuto il 9 marzo scorso da ignoti che hanno asportato 10 tele d'autore ed altri oggetti custoditi nel castello, per un valore dichiarato dal procuratore del proprietario in circa trenta milioni di lire.

Le indagini per l'identificazione dei responsabili sono tuttora in corso.

Poiché alla vigilanza sul territorio in questione provvedono attualmente le stazioni dei carabinieri di Ragusa e di Santa Croce Camerina, che sono in grado di far fronte adeguatamente anche a tale compito, non si ravvisa la necessità di ripristinare la stazione dell'arma di Donnafugata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

CANNIZZO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere per quale motivo non sia stato ritenuto opportuno estendere fino a Siracusa la istituzione dei treni rapidi di prima classe.

La città di Siracusa, oltre ad avere una popolazione di quasi 100 mila abitanti, è una fra le più importanti province industriali, commerciali ed agricole e non è mai stata esclusa, dall'inizio del secolo, come capolinea delle comunicazioni continentali.

Vivo malcontento ha suscitato nella provincia di Siracusa anche l'abolizione dei treni rapidi normali *R.53* e *R.58*.

L'interrogante intende conoscere quali provvedimenti saranno adottati in proposito. (11454)

RISPOSTA. — L'istituzione di una nuova comunicazione con mezzi leggeri per collegare, con treni rapidi molto celeri, la capitale con la Sicilia era da tempo allo studio presso l'azienda ferroviaria, anche in seguito a richieste pervenute dagli enti isolani.

I noti lavori di raddoppio sulla linea tirrenica e la mancanza di disponibilità di materiale leggero specializzato avevano impedito in passato di aderire a tali richieste, ma il verificarsi di una situazione prevedibilmente più favorevole per l'orario 1965-67 ha indotto, nel corso dell'impostazione del predetto orario, a studiare la realizzazione del collegamento in questione.

Pertanto, dal 30 maggio 1965, circola tra Roma e la Sicilia una nuova relazione, denominata Peloritano, assicurata da elettromotrici di tipo più recente, ad aria condizionata, con servizio di ristorante e di custodia bagagli.

Le comunicazioni in questione, che costituiscono un servizio di tipo completamente nuovo nelle relazioni tra la penisola e la Sicilia, hanno carattere sperimentale, poiché soltanto l'esperienza diretta dell'esercizio potrà confermare la validità della soluzione adottata.

Infatti, per la prima volta correnti di traffico tra Roma e la Sicilia vengono trasportate senza trasbordo, su mezzi leggeri che circolano con tempi di percorrenza superiori a quelli di altre relazioni disimpegnate con mezzi del genere. Prima di adottare soluzioni definitive occorrerà quindi accertare la rispondenza del materiale a così gravosi impegni ed osservare se tale tipo di trasporto e gli orari prescelti siano graditi al pubblico, e correlativamente se la composizione dei nuovi treni risulti o meno sufficiente rispetto all'entità delle richieste di posti.

Queste considerazioni, unite anche ad altre di carattere tecnico, hanno sconsigliato di prolungare fino Siracusa la sezione del rapido destinato alla Sicilia orientale. Dato il carattere ancora sperimentale delle nuove comunicazioni non è stata ravvisata l'opportunità di affrontare nuovi problemi prima ancora di avere avuto una conferma pratica della soluzione di quelli già presi in esame.

D'altra parte la città di Siracusa non resta estranea ai vantaggi che la nuova situazione

d'orario ha creato per la linea Messina-Siracusa. Infatti con gli adattamenti d'orario previsti per i treni *ST* e *A 117*, anche ai viaggiatori di Siracusa è possibile, con trasbordo a Catania, utilizzare i nuovi treni rapidi, realizzando minori percorrenze di oltre due ore tra Roma e Siracusa in entrambi i sensi rispetto alle comunicazioni già offerte dai treni rapidi *R.53* ed *R.58*.

La nuova relazione Peloritano non ha sostituito i predetti *R.53* ed *R.58*; infatti dal 30 maggio 1965 questi treni sono stati trasformati in direttissimi per tutto il loro percorso e, con la nuova sigla *RS* (Roma-Siracusa) ed *SR* (Siracusa-Roma), continuano a far capo a Siracusa.

Tale trasformazione arrecherà ulteriori benefici nelle comunicazioni tra la capitale e l'isola in quanto i direttissimi *RS* ed *SR* compiono il percorso totale in un tempo inferiore a quello impiegato dai rapidi *R.53* ed *R.58* ed, inoltre, offrono il vantaggio di poter essere utilizzati senza il pagamento della prescritta soprattassa per i treni rapidi, e senza il vincolo dell'intera tariffa per i viaggiatori della classe inferiore.

Del resto, in passato, nei treni 53 e 58, sulla tratta Catania-Siracusa e viceversa, la frequentazione della prima classe si è sempre aggirata su una media di 10 persone che non avrebbe giustificato il prolungamento sulla stessa tratta della nuova coppia di rapidi di sola classe superiore, tenuto specialmente conto che, se reso originario da Siracusa, il nuovo rapido *R.564* sarebbe partito appena 40 minuti dopo il treno *ST*, con una duplicazione di servizi non giustificati dalla intensità delle attuali correnti di traffico.

Comunque i provvedimenti adottati per l'orario in corso non precludono affatto che in futuro si possa ricorrere a nuove soluzioni qualora i dati di utilizzazione raccolti nel periodo sperimentale dovessero richiederlo.

Il Ministro: JERVOLINO.

CASSIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di dovere considerare tra le opere indilazionabili la costruzione del ponte sul torrente Sfalassà, che dovrebbe congiungere due parti, attualmente divise, dell'abitato di Bagnara Calabria (Reggio Calabria).

Si tratta invero di un'opera destinata ad evitare che una delle pochissime zone della Calabria dove esistono attività industriali ed artigiane legate alla economia del luogo (lavorazione del legname e fabbricazione delle ceste per l'imballamento di agrumi) rimanga

isolata con gravissimo danno per quelle popolazioni.

Infatti è da mettere in rilievo che, subito dopo gli eventi bellici, venne costruita una passerella in legname con massicciata di calcestrutto, che il tempo trascorso e le intemperie hanno reso inservibile; ciò dimostra la necessità di collegare due parti dell'abitato, che altrimenti resterebbe stranamente diviso, e l'urgenza di sostituire a uno strumento di fortuna uno strumento stabile di comunicazione e di traffico. (864, già orale).

RISPOSTA. — Al comune di Bagnara Calabria è stato assegnato il contributo previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla spesa di lire 50.000.000 per la costruzione di un ponte sul torrente Sfalassà.

Il Ministro: MANCINI.

CATALDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i castagneti del Vulture, e in particolare del Melfese, sono stati aggrediti da parassiti che ne provocano la distruzione, e se ritengano intervenire adottando i provvedimenti suggeriti dall'alleanza contadini e propriamente:

- 1) esonero dalle imposte fondiarie;
- 2) risarcimento danni a piccoli e medi proprietari;
- 3) intervento dell'ispettorato delle foreste per uno studio chimico e climatico del terreno;
- 4) contributi per il rinnovo dei castagneti distrutti. (10038)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti da funzionari tecnici del competente ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza, è risultato che l'infestazione segnalata ha interessato l'80 per cento circa delle piante di castagneti del Vulture, con particolare riguardo a quelle da frutto.

Purtroppo, i mezzi di lotta finora conosciuti e sperimentati non sono sufficienti a debellare il cancro corticale. Gli unici risultati positivi si sono ottenuti soltanto con la conversione dei castagneti da frutto in cedui, dato che la malattia, anche se con tale forma d'intervento non viene debellata, si arresta e, comunque, produce danni limitati.

Ciò stante, per tali castagneti, sono possibili le seguenti misure:

- a) ritorno al ceduo da frutto, dopo aver effettuato una ripetuta ceduzione a turni brevi e con tagli raso terra, in guisa da preservare le ceppaie dalla infezione ed avere nuovi polloni resistenti al cancro;

b) governo a ceduo, a turni lunghi a seconda degli assortimenti maggiormente chiesti dal mercato, in tutte le zone ove la produzione del marrone, per vari motivi, non può assicurare redditi remunerativi;

c) sostituzione del castagno con noci o noccioli, oppure passaggio alle colture delle conifere a rapido accrescimento.

Per la ricostituzione dei castagneti in parola, i proprietari interessati nel caso di comuni dichiarati montani — come quelli di Atella, Melfi e Rionero — possono avvalersi del contributo, pari al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata dalla legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Per i comuni non montani — come quelli di Barile e Rapolla — è operante l'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il quale prevede la concessione di contributi nella misura fino ai due terzi della spesa riconosciuta ammissibile.

Poiché la proprietà dei castagneti di che trattasi è notevolmente frazionata, sarebbe opportuno che i proprietari interessati si costituissero in consorzio, che più agevolmente potrebbe coordinare e realizzare la trasformazione integrale di tutti i castagneti e usufruire dei finanziamenti dello Stato.

Le leggi vigenti non prevedono la concessione di indennizzi per tale genere di danni.

Il Ministero delle finanze ha assicurato che, qualora dall'istruttoria in corso a cura della intendenza di finanza di Potenza risulti che ricorrono le condizioni prescritte, saranno adottate opportune provvidenze agevolative a favore dei proprietari degli anzidetti castagneti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

CATELLA. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli impediscano l'attuazione della legge 25 gennaio 1962, n. 24, e precisamente degli articoli 1 e 2 di detta legge.

L'interrogante fa particolare riferimento agli ufficiali delle varie armi i quali, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti e dopo le necessarie istanze formali, non hanno ancora ottenuto la rivalutazione economica prevista dalla citata legge in quanto passati da un'arma all'altra durante il periodo del loro servizio.

Va rilevato che, in ottemperanza alle disposizioni dei suddetti articoli, nei passaggi verificati da un'arma all'altra il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza va com-

putato dal giorno dell'arruolamento e non dalla data di trasferimento.

Ciò, del resto, si evince dal senso letterale dell'articolo 1, e non si vede perché non debba venire data rapida attuazione a questo articolo. (10668)

RISPOSTA. — In relazione al criterio interpretativo affermato dalla Corte dei conti, la legge 25 gennaio 1962, n. 24, concernente il computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali, è stata applicata soltanto agli ufficiali nominati in servizio permanente effettivo mentre prestavano servizio in qualità di sottufficiali di carriera o raffermati.

I benefici derivanti dalla legge suindicata sono stati concessi anche in caso di trasferimento da un'arma ad un'altra, purché per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo si sia verificata l'accennata condizione.

Come noto, è all'esame del Parlamento la proposta di legge presentata dal deputato Durand de la Penne intesa a consentire, mediante interpretazione autentica, l'applicabilità della ripetuta legge n. 24 a tutti gli ufficiali comunque provenienti dalla categoria dei sottufficiali (atto Camera n. 194).

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

CAVALLARI NERINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) se corrisponda a verità la circostanza addotta dai sindacati doganali S.A.U.D. (autonomo), S.I.P.D.A.D. (Dirstat), S.N.A.D. (C.I.S.L.), che rappresentano il 97 per cento del personale doganale, che avrebbero invano chiesto di essere ammessi ad una democratica trattativa dei loro esclusi problemi, e che lo sciopero dichiarato ed attuato il mese scorso, che tanti danni ha creato al nostro paese soprattutto nei porti, aeroporti e zone di confine, sia frutto di tale inusitata ripulsa ministeriale a svolgere normale trattativa coi legittimi ed unici rappresentanti della categoria;

b) se i decreti ministeriali 8 agosto 1947, 8 agosto 1949, 15 febbraio 1961 siano stati sottoposti al controllo della Corte dei conti e se siano stati regolarmente registrati;

c) se sia vero che con propria lettera del primo semestre 1964 il ministro stabilì che al personale del ruolo centrale del Ministero delle finanze, in servizio presso la direzione generale delle dogane, non poteva più essere erogata la quota, a titolo privato, del

IV LEGISLA TURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

14 per cento, fino allora, mediante delega, conferita da gran parte del personale del ruolo provinciale delle dogane avente titolo a partecipare alla ripartizione del fondo del 10 per cento e, nell'affermativa, quali ne furono le ragioni;

d) i motivi per cui (non competendo, neppure al cennato privato titolo, al personale centrale di cui innanzi la ripetuta quota del 14 per cento) sia stata sospesa anche l'erogazione del fondo 10 per cento a favore del personale provinciale delle dogane a' termini del decreto ministeriale 8 agosto 1947, 8 agosto 1949, 15 febbraio 1961 e del decreto ministeriale 20 maggio 1948;

e) le ragioni che hanno, sinora, impedito l'adempimento dell'articolo 383 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del seguente tenore: « Con legge ordinaria sarà provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere del personale dell'amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale stesso, adempimento che avrebbe, certamente, evitato il sorgere di dissapori, tra centro e periferia, in relazione al personale »;

f) se consideri legittimo avere ristretto l'applicazione del decreto ministeriale 8 agosto 1947 (e successivi decreti 8 agosto 1949 e 15 febbraio 1961) alla sola prima parte di esso (« sulle somme pagate dai contribuenti, in base all'unità tabella ed alle note che ad essa fanno seguito, verrà fatto, per le operazioni compiute dal personale delle dogane, un prelievo del 10 per cento con il quale verrà costituito un fondo a disposizione del direttore generale delle dogane ») trascurando (per le somme affluite al fondo, a far tempo dal 1° luglio 1964) la seconda parte (« da erogarsi a favore del personale del ruolo provinciale delle dogane indicato nell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1948 »);

g) se corrisponda al vero la circostanza che, negli accertamenti in corso da parte della magistratura, i funzionari del ruolo provinciale delle dogane finora interrogati sarebbero considerati « parti lese » in quanto l'autorità giudiziaria si propone di stabilire se la cennata erogazione del 14 per cento (da parte degli aventi titolo alla ripartizione del fondo) sia stata « spontaneamente data » oppure « estorta con pressioni »;

h) se corrisponda al vero la circostanza, fatta presente dai sindacalisti, che gli impiegati doganali che hanno diritto alla quota del fondo, oggi non fanno altro che ricevere in restituzione quanto in precedenza hanno

corrisposto ad altri colleghi privandosi del 10 per cento delle proprie retribuzioni straordinarie denominate indennità commerciali;

i) se sia conforme a verità la circostanza che, mentre nell'esercizio finanziario 1952-53 i 4.250 impiegati doganali in servizio fecero fronte ad un traffico globale di tonnellate 40 milioni circa, durante l'esercizio 1961-62 i 4.500 impiegati doganali hanno dovuto fronteggiare un traffico di 104 milioni di tonnellate, ossia un traffico enormemente superiore;

l) se corrisponda a verità la circostanza che le indennità commerciali — che sono retribuzioni per servizi straordinari resi, oltre il normale orario di ufficio o fuori della sede di servizio, al personale delle dogane — erano previste nel Regno di Sardegna (regio editto 4 giugno 1816) e che sono normalmente percepite, per i servizi straordinari resi, dagli impiegati doganali francesi (con tariffa più elevata delle tabelle vigenti in Italia), inglesi (sempre con tariffa più alta di quella italiana), tedeschi della Repubblica federale germanica, belgi, statunitensi, paesi tutti che pongono, a carico degli operatori, oltre che le spese di trasporto, anche (diversamente che in Italia) il vitto;

m) se corrisponda, infine, al vero la circostanza della esclusione dei sindacalisti doganali da ogni trattativa e dai lavori dell'apposita commissione ministeriale che ha avuto l'incarico di disciplinare *ex novo* l'istituto delle indennità commerciali.

L'interrogante osserva inoltre:

1) che l'articolo 8 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, stabilisce, al quarto comma, che « sono pure a carico del contribuente le indennità dovute al personale delle dogane ed ai militari della guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio »;

2) che l'articolo 50 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, dispone che la « visita delle merci si deve compiere negli spazi doganali e nei luoghi stabiliti dalla dogana e che, su domanda del contribuente, il capo della dogana ha facoltà di permettere che la vendita si esegua fuori degli spazi doganali e dei luoghi ordinariamente assegnati »;

3) che l'articolo 64 del citato regio decreto 1896, n. 65, sancisce « che gli impiegati della dogana e gli agenti di finanza che, per operazioni doganali permesse fuori della dogana o dei luoghi stabiliti, si devono recare ad una distanza maggiore di chilometri 1.500, o che nell'interesse del commercio compiono operazioni doganali oltre l'orario normale, ed in giorni festivi in quegli uffici che in tali

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

giorni sono per regola chiusi, hanno diritto alla indennità da stabilirsi dal ministro delle finanze »;

4) che l'articolo 65 del prefato decreto dispone che « spetta al capo della dogana di designare il personale occorrente per compiere le operazioni fuori dei luoghi stabiliti o nel tempo in cui gli uffici sono ordinariamente chiusi »;

5) che il decreto ministeriale 26 marzo 1926 reca adeguate norme per il deposito, la liquidazione e la contabilizzazione delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario di ufficio;

6) che con decreto 8 agosto 1947, n. 50434, il ministro delle finanze, onorevole Pella, stabilì che « sulle somme pagate dai contribuenti in base alla tabella unita al decreto stesso, ed alle note che ad essa fanno seguito, verrà fatto, per le operazioni compiute dal personale delle dogane, un prelevamento del 10 per cento con il quale verrà costituito un fondo a disposizione del direttore generale delle dogane, da erogarsi a favore dei gradi quinto e sesto del ruolo provinciale delle dogane secondo le modalità che verranno successivamente stabilite con decreto del ministro delle finanze »;

7) che con decreto 20 maggio 1948, numero 00444 l'allora ministro delle finanze, onorevole Pella, dettò norme sull'erogazione del fondo costituito in base al richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1947 col prelevamento del 10 per cento sulle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie stabilendo, altresì, che « il prodotto mensile sarà ripartito per una metà fra i funzionari di grado quinto e sesto del personale provinciale delle dogane e per una metà fra il personale di grado inferiore appartenente allo stesso ruolo ed addetto agli uffici della direzione generale delle dogane, ai compartimenti doganali d'ispezione ed al laboratorio chimico centrale delle dogane »;

8) che con decreto 8 agosto 1949, n. 2326, l'allora ministro delle finanze, onorevole Vannoni, adeguò le indennità stabilite dal decreto ministeriale 8 agosto 1947, confermando, con apposita nota in calce alla tabella, che « agli ufficiali della guardia di finanza spetta la stessa misura indicata, alla lettera a), per i funzionari di dogana al netto della quota del 10 per cento destinata al fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 8 agosto 1947, n. 50434 »;

9) che con decreto 15 febbraio 1961 l'allora ministro delle finanze, onorevole Trabuc-

chi, adeguò le indennità stabilite dal decreto ministeriale 8 agosto 1949, confermando, ancora, in calce alla tabella, che « i compensi suindicati si intendono al lordo delle ritenute di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1947 »;

10) che l'erogazione (da parte degli impiegati doganali cui spetta il prodotto mensile del fondo, dedotto il 5 per cento per spese di amministrazione), al personale del ruolo centrale della direzione generale delle dogane, fu iniziata, nel 1962, a titolo meramente privato, con delega scritta a detrarre, dall'importo a ciascuno spettante, la quota del 14 per cento;

11) che agli impiegati del ruolo provinciale delle dogane aventi titolo a partecipare alla ripartizione di cui sopra che non avevano rilasciato la suddetta delega, la quota loro spettante non veniva decurtata del 14 per cento. (8977)

RISPOSTA. — La materia riguardante le indennità di cui all'articolo 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, dovute al personale doganale ed ai militari della guardia di finanza per le operazioni eseguite oltre l'orario d'ufficio o fuori del circuito doganale, ha formato oggetto di apposito disegno di legge con il quale si è inteso adeguare del tutto la disciplina normativa della particolare materia agli attuali principi costituzionali, introducendo, fra l'altro, più obiettivi criteri perequativi d'ordine produttivistico nell'attribuzione dei compensi al personale.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 gennaio 1965, trovasi attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1184).

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

COVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, nel quadro del riordinamento delle disposizioni in vigore, ritenga di rivedere la direttiva emanata dal Ministero della difesa-esercito - direzione generale personale ufficiali - (circolare 194 pubblicata nel *Giornale militare* del 29 aprile 1961, dispensa 17), con la quale, nel dettare i criteri da seguire per l'iscrizione degli ufficiali delle forze armate nel ruolo d'onore, istituito con l'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ha prescritto, tra l'altro, al n. 5 che: « Nei riguardi degli ufficiali che abbiano già raggiunto i limiti di età per il collocamento in congedo assoluto previsti dagli articoli 63 e 65 della citata legge del 1954, n. 113, devono essere disposti ac-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

certamenti sanitari ai fini dell'eventuale iscrizione nel ruolo d'onore solo nel caso che la data del decreto concessivo del trattamento di quiescenza privilegiato sia anteriore a quella del raggiungimento dei limiti di età ».

In conseguenza di tali istruzioni e direttive, è avvenuto che ufficiali delle forze armate, pur avendo maturato il diritto alla pensione privilegiata prima della data in cui raggiunsero i limiti di età, si sono visti negare ingiustamente l'iscrizione nel ruolo d'onore solo perché il relativo decreto concessivo era stato emanato posteriormente alla data suddetta.

Non v'è dubbio che la disposizione emanata dal Ministero difesa-esercito con la sopracitata circolare 194 del *Giornale militare* 1961 è in aperto contrasto:

1) con la norma legislativa base (articolo 116 della legge del 1954, n. 113) che non fa alcuna discriminazione circa l'epoca di emanazione del decreto concessivo del trattamento di quiescenza privilegiato, ma richiede, quale unico requisito per l'iscrizione nel ruolo d'onore, quello di essere stato riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare per mutilazione o invalidità riportata o aggravata per servizi di guerra o di pace, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle prime otto categorie previste dalle leggi vigenti;

2) con il disposto dall'articolo 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, il quale stabilisce che l'assegno rinnovabile o la pensione privilegiata decorre, non dalla data del decreto concessivo, ma dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di pensione. (10554)

RISHOSTA. — A norma dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono iscritti nel ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per mutilazioni o invalidità che abbiano dato luogo a pensione di guerra o privilegiata ordinaria o ad indennizzo privilegiato aeronautico.

Presupposti per l'iscrizione in detto ruolo sono pertanto:

a) il conseguimento di uno dei cennati trattamenti di pensione;

b) il riconoscimento della permanente inabilità al servizio militare e il conseguente collocamento in congedo assoluto per mutilazioni o invalidità riportata o aggravate per cause di servizio (ordinario o di guerra).

Quanto alla prima condizione, essa s'intende realizzata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dalla data del decreto di liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio e non da quella di decorrenza della pensione.

Circa la seconda condizione, sembra ovvio che l'accertamento della permanente inabilità al servizio militare, comportante il collocamento in congedo assoluto, per ferite o infermità derivanti dal servizio non possa essere disposto se l'interessato sia stato già collocato in detta posizione per raggiunto limite di età. In tale ipotesi può, tuttavia, procedersi ora per allora, a detto accertamento ai fini della iscrizione nel ruolo d'onore, ma solo quando la data di compimento del limite di età sia posteriore a quella in cui si è verificata la concorrente condizione dell'avvenuta concessione della pensione.

La circolare citata dall'interrogante appare correttamente informata ai criteri suesposti e non si rende quindi possibile una sua revisione nel senso auspicato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ostano a che l'istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro disponga il pagamento per ratei di vendita per l'infortunio occorso al signor Carbonetti Domenico, nato a Camerino il 9 maggio 1924, residente a Foligno, frazione di San Giovanni Profiamma (Perugia), in data 23 dicembre 1963 e dall'I.N.A.I.L. di Perugia classificato per la concessione della rendita. (10779)

RISPOSTA. — Il lavoratore Domenico Carbonetti, a seguito di infortunio subito il 23 dicembre 1962, risulta titolare di una rendita di inabilità permanente del 20 per cento, per l'importo di lire 44.252 annue (liquidata sul minimale di retribuzione di lire 370.000).

Dopo una prima corresponsione di ratei arretrati relativi al periodo 28 febbraio-30 giugno 1963, a causa di un errore contabile, l'I.N.A.I.L. sospese il pagamento della rendita.

A conclusione dei controlli amministrativi-contabili (che per altro hanno richiesto un tempo maggiore del necessario per il concomitante passaggio di gestione delle pratiche di competenza delle sedi dell'Umbria dell'I.N.A.I.L., all'ufficio rendite di Firenze), l'ente ha provveduto, in data 14 aprile 1965,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

ad inviare all'interessato l'importo di lire 65.440, riflettente i ratei maturati fino al 31 marzo 1965.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda definire la posizione dei sottufficiali dell'aeronautica ai fini della liquidazione « Enpas ».

Al sergente maggiore Siciliano Angelo, in servizio dal 19 agosto 1940 ed andato in pensione il 9 dicembre 1964 per motivi di salute riconosciuti per causa di servizio, viene liquidata dall'« Enpas » la irrisoria somma di lire 169.344. (11259)

RISPOSTA. — L'indennità di buonuscita è liquidata in relazione al servizio effettivamente prestato con iscrizione al fondo di previdenza dell'« Enpas ».

I sergenti maggiori sono stati ammessi all'iscrizione a detto fondo a decorrere dal 1° luglio 1956, data dalla quale essi sono retribuiti a stipendio; pertanto, il servizio reso dal sergente maggiore Siciliano è stato computato, ai fini dell'indennità di buonuscita, limitatamente al periodo 1° luglio 1956-8 dicembre 1964.

Circa il computo dei servizi non coperti da iscrizione, è in corso di presentazione al Parlamento un disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede il riscatto di detti servizi ai fini dell'indennità di buonuscita.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione ciechi civili di Marchetti Salvatore, residente a Sellano (Perugia), posizione n. 188.569, da parte dell'opera nazionale per i ciechi civili con sede a Roma, via Guidobaldo dal Monte, 24. (11411)

RISPOSTA. — La domanda di pensione del signor Salvatore Marchetti, da Sellano, è stata già presa in esame dal Comitato centrale dell'opera nazionale per i ciechi civili, che, in data 22 maggio 1965, ha ritenuto necessario disporre un supplemento di istruttoria per l'accertamento delle condizioni economiche dei familiari del richiedente.

Non appena avrà acquisito i risultati di tale accertamento, lo stesso comitato provvederà ad adottare la decisione di sua competenza.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'elenco nominativo dei concessionari (enti o privati) di terreni del demanio militare e l'ubicazione di ciascuna delle concessioni suddette. (10949)

RISPOSTA. — Ad evitare un complesso lavoro di raccolta e di cernita di dati da attingere presso gli uffici locali, gli interroganti sono pregati di indicare a quale circoscrizione o zona del territorio le loro richieste si riferiscono.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per avere notizie circa i provvedimenti che ritengano di poter prendere a favore delle aziende armentizie delle province di Bari e di Foggia, seriamente danneggiate dalle recenti, copiose nevicate. L'interrogante è edotto che i competenti uffici provinciali si sono resi benemeriti nel disporre numerosi sopralluoghi che devono avere accertato i danni, certo non trascurabili, subiti dalle aziende armentizie. (10508)

RISPOSTA. — Nel caso in cui il reddito derivante dall'industria armentizia sia assoggettabile all'imposta sul reddito agrario, ai sensi degli articoli 62 e 65 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e sempreché il bestiame sia alimentato col prodotto dei fondi di proprietà dello stesso esercente l'industria armentizia, le aziende della provincia di Bari e di Foggia segnalate potranno beneficiare delle disposizioni agevolative portate dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, qualora le nevicate dei primi mesi del 1965 abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei rispettivi fondi.

Al riguardo si assicura che sono state già interessate le competenti intendenze di finanza a riferire circa la natura e l'entità dei danni causati dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1964-65, al fine di stabilire se si rendano applicabili, per tali danni, le agevolazioni tributarie di cui alla legge n. 739 anzidetta.

Qualora, poi, il reddito derivante dall'industria armentizia sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, si fa presente che in tal caso non si rendono necessari particolari provvedimenti, in quanto con il sistema di tassazione a consuntivo introdotto dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, i contribuenti possono, in sede di dichiarazione annuale, mettere in evidenza i redditi effettivamente conseguiti in maniera da adeguare i re-

lativi oneri fiscali alla effettiva redditività di ciascuna azienda armentizia.

Per quanto attiene, comunque, alla particolare situazione cortesemente segnalata dall'interrogante si comunica che i danni subiti dalle aziende armentizie della provincia di Foggia, in conseguenza delle nevicate dello scorso inverno, sarebbero di minima entità, tanto che gli allevatori, a quanto risulta al locale ispettorato agrario, non hanno ritenuto di invocare particolari provvedimenti presso l'ispettorato stesso, oltre quello di immediato intervento che si è concretato nell'autorizzazione, da parte del prefetto della provincia, dell'impiego di aerei per la distribuzione straordinaria di mangimi.

Per la provincia di Bari ove i danni sono stati certamente più sensibili, si fa presente che gli allevatori colpiti, fra l'altro, potranno avvalersi dei contributi in conto capitale e dei prestiti a tasso agevolato, previsti dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 23 maggio 1964, n. 404, per la ricostituzione degli allevamenti e per la realizzazione di altre iniziative a carattere zootecnico.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: VALSECCHI.

DEGAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della vertenza in corso fra la cooperativa liberi raccoglitori latte e il consorzio produttori latte di Venezia circa l'aspirazione dei raccoglitori di essere assicurati contro le malattie, gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia ritenendo essi di svolgere un lavoro dipendente.

Si desidera conoscere conseguentemente quale azione voglia svolgere il Governo attraverso i suoi organi locali per evitare le conseguenze che potrebbero verificarsi qualora venisse sospesa la fornitura di latte alimentare alla cittadinanza veneziana. (10255)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che il consorzio produttori latte di Venezia si avvale, per la raccolta del latte, solo in minima parte della cooperativa liberi raccoglitori di latte — i cui soci sono regolarmente assicurati secondo le vigenti norme — mentre per la maggior parte del lavoro si serve di un gruppo di raccoglitori con il quale ha stipulato regolare contratto di appalto.

La vertenza cui si riferisce l'interrogante è sorta, con questi ultimi, i quali desidererebbero essere considerati lavoratori subordinati del consorzio e conseguentemente fruire dei benefici assicurativi e previdenziali.

Dai suaccennati accertamenti è risultato, per altro, che i raccoglitori di latte svolgono la loro attività in regime di completa autonomia, in quanto hanno la facoltà di farsi coadiuvare e sostituire da altre persone o dai propri familiari e di fissare di volta in volta liberamente l'itinerario di raccolta del latte, mentre il consorzio compensa il servizio reso in misura fissa per ogni litro di latte raccolto.

Da quanto sopra si deve dedurre che il servizio di che trattasi non può considerarsi attività di lavoro subordinato.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DEL CASTILLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, malgrado la statuizione della legge 9 luglio 1908, n. 455, e successive modificazioni, non è possibile alcun serio ed utile intervento per la conservazione di determinati comuni soggetti a movimenti franosi, della provincia di Caltanissetta per insufficienza di fondi disponibili.

In proposito chiede di sapere se sia vero che di fronte alle necessità, calcolate a circa un miliardo, per la sistemazione dei tredici comuni della provincia, inclusi tra quelli rientranti nelle previsioni della suddetta legge (Acquaviva, Platani, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Mussomeli, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Vallermosa, Sutera, Vallelunga Pratamento) le disponibilità del genio civile ammontino alla somma di lire 30 milioni annui circa, che non consente nessun intervento, salva l'ordinanza di demolizione dei fabbricati pericolanti, con la grave conseguenza dello sfollamento delle famiglie interessate, cui non è possibile, nella stragrande maggioranza dei casi, assicurare un altro tetto.

Chiede altresì di sapere se il ministro intenda intervenire con provvedimenti idonei per eliminare tali incresciose situazioni, che pesano gravemente su una popolazione già largamente depressa e che aspetta di essere liberata dal costante incubo del denunciato pericolo. (9629)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur rendendosi conto dell'importanza degli interventi richiesti dall'interrogante a favore della provincia di Caltanissetta, deve tener conto della necessità che siano inquadrati in senso unitario i problemi relativi al consolidamento di tutti i centri abitati del territorio nazionale ammessi ai benefici della legge 9 luglio 1904, n. 445.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

Pertanto le segnalate esigenze della provincia di Caltanissetta saranno esaminate in relazione alle disponibilità di bilancio ed in concorso con tutte le analoghe necessità di molti altri centri abitati.

Il Ministro: MANCINI.

DELLA BRIOTTA E ZAPPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per cui la direzione generale della finanza locale non ha ancora accreditato all'intendenza di finanza di Sondrio la somma necessaria per pagare i comuni della provincia quanto dovuto dallo Stato per i seguenti titoli:

- 1) integrazione per l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino per l'anno 1962;
- 2) integrazione statale per l'abolizione delle giornate obbligatorie (arretrati dal 1961 al 1964 e quote di competenza del 1965);
- 3) prima rata di compartecipazione I.G.E. per il 1965.

Gli interroganti fanno presente che il ritardato pagamento obbliga i comuni, specialmente quelli più poveri, a ricorrere ad anticipazioni di cassa, i cui oneri finiscono per ridurre le già scarse possibilità di disporre dei mezzi necessari per far fronte alle necessità delle popolazioni. (11479)

RISPOSTA. — In ordine ai quesiti posti si forniscono i seguenti elementi di risposta:

- 1) erogazione della integrazione anno 1962, relativa all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 403;

I fondi all'uopo necessari vennero somministrati nell'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, con decreto ministeriale del 26 novembre 1964, n. 6/5630, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1964.

A causa della chiusura dell'esercizio relativo al menzionato periodo, le aperture di credito come sopra disposte rimasero inutilizzate e di conseguenza si rese necessario il riaccreditamento in conto residui dei fondi in questione.

In particolare si fa presente che per l'intendenza di finanza di Sondrio è stata già disposta sul capitolo 7273/R dell'anno finanziario 1965 l'apertura di credito di lire 119 milioni 740.710, che quanto prima completerà la procedura prevista per il suo perfezionamento.

- 2) Erogazione dei contributi al 1964: i fondi all'uopo occorrenti sono stati regolarmente posti a disposizione dell'intendenza di finanza di Sondrio, in relazione alle previste scadenze.

Anche in tal caso si è verificata la mancata utilizzazione delle somme accreditate, per cui si è proceduto al riaccreditamento sul capitolo 1796/R del corrente esercizio della somma di lire 7.130.400 in favore dell'intendenza di finanza anzidetta, con relativo titolo di spesa già in fase di riscontro contabile presso la competente ragioneria.

Per il pagamento della rata di maggio 1965, dei contributi in questione e di quelli inerenti all'abolizione dell'imposta sul bestiame, con ordine di accreditamento sul capitolo 1796 del corrente anno finanziario, già registrato presso la Corte dei conti, è stata posta a disposizione dell'intendenza di finanza medesima, la somma di lire 16.194.000.

- 3) Pagamento della prima rata della compartecipazione al provento dell'I.G.E., per l'anno 1965, articoli 1, 3° e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni.

A tale scopo, con apertura di credito sul capitolo 1794 dell'anno finanziario in corso, già registrata presso la Corte dei conti, è stata stanziata in favore dell'intendenza di finanza di Sondrio la somma di lire 92.913.940.

È stato inoltre disposto, con provvedimento già al vaglio contabile della competente ragioneria, altro accreditamento in favore della stessa intendenza per lire 92.913.940 per il pagamento agli aventi diritto della seconda rata I.G.E. 1965.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno e necessario, in applicazione della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, sullo sviluppo economico del Polesine, ammettere al beneficio della riduzione a metà dell'I.G.E. anche le imprese artigiane che acquistino macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento e ammodernamento dei loro laboratori.

L'interrogante, al riguardo, richiama la ministeriale del 20 novembre 1963, n. 147234 con la quale, in tema di benefici fiscali per l'industrializzazione del Mezzogiorno (decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1598), giustamente si precisa che ad essi concorrono anche le ditte artigiane, purché realizzino l'ipotesi dell'opificio avente un'organizzazione tecnica.

E poiché identico è lo scopo dei due provvedimenti di legge — quello cioè di promuovere lo sviluppo economico di determinate zone — identici dovrebbero essere anche i criteri applicativi non escludendo *a priori* — come si è fatto con la ministeriale 18 dicembre 1963, n. 147049 — le imprese artigiane del Polesine dal beneficio della riduzione a

metà dell'I.G.E. anche per eguaglianza di trattamento tra tutti gli italiani. (11555)

RISPOSTA. — Il beneficio fiscale cortesemente auspicato della riduzione a metà dell'I.G.E. per gli acquisti di macchinari, non può trovare applicazione nei confronti delle imprese artigiane del Polesine, sia per la chiara dizione « impianti industriali » contenuta nella norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, sia per la diversa impostazione che la stessa legge ha dato alle agevolazioni ivi previste rispetto a quelle, analoghe ma di diversa portata, della legge 14 dicembre 1947 n. 1598, in favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno.

Va tenuto presente in proposito che il legislatore — come chiaramente emerge dall'interpretazione degli articoli 1 e 2 della richiamata legge n. 1427 del 1961 — ha inteso esplicitamente discriminare, ai fini delle agevolazioni fiscali, le imprese più modeste di nuova costituzione (imprese artigiane e piccole industrie) e gli impianti industriali in genere anche, quindi, se già esistenti, accordando ad essi distinti benefici. Infatti, mentre agli impianti industriali viene accordata la agevolazione della riduzione a metà dell'I.G.E. per gli acquisti dei macchinari, ai medesimi non compete invece, in linea di massima, la esenzione decennale, ben più importante, dai tributi diretti sul reddito, esenzione che la legge n. 1427 prevede soltanto in favore delle nuove iniziative dei più modesti operatori economici prima indicati.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per cui gli uffici finanziari della provincia di Caltanissetta, in contrasto con la legge 22 agosto 1962, impongono alle cooperative che effettuano trasporti operai il pagamento del 4 per cento per tassa di bollo anziché l'1 per cento nonché in contrasto con l'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128, e del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, e la decisione della Cassazione (sezione prima) del 26 novembre 1957, n. 428, 12 febbraio 1958, il pagamento dell'I.G.E.

Per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per imporre agli uffici finanziari di Caltanissetta il rispetto delle leggi e farli desistere dall'azione persecutoria nei confronti delle cooperative nonché per fare restituire alle cooperative quanto indebitamente percepito dagli uffici finanziari.

(11303)

RISPOSTA. — Per quanto attiene alla tassa di bollo sui documenti di trasporto, si precisa che l'articolo 7 della tariffa annessa alla legge 22 agosto 1962, n. 1282, prevede l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 4,50 per cento sull'importo dei biglietti per il trasporto di viaggiatori, rilasciati dalle ditte esercenti linee automobilistiche; l'aliquota del tributo, ai sensi della nota a margine dell'articolo anzidetto, è ridotta a lire 1 per ogni cento lire o frazione di esse, sugli importi degli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati.

Circa la mancata applicazione da parte degli uffici finanziari della provincia di Caltanissetta dell'aliquota ridotta per il trasporto di operai, è stata interessata la competente intendenza di finanza perché riferisca con la massima urgenza sulla questione. Si prende pertanto riserva di fornire precise notizie al riguardo, appena possibile.

Per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata le disposizioni richiamate nella interrogazione inducono a ritenere che la questione verta sull'assoggettabilità all'I.G.E. delle entrate percepite da società cooperative per il trasporto degli operai dal luogo di loro residenza alle miniere di zolfo.

Al riguardo si fa presente che il Ministero delle finanze ha già avuto occasione di dichiarare che, ai termini dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, il trasporto degli operai sul posto di lavoro deve considerarsi atto economico direttamente connesso con il ciclo di produzione del minerale estratto e, pertanto, i relativi compensi non sono soggetti all'I.G.E., rimanendo tale imposta assorbita dalla tassa unica complessiva prevista dal regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346 e dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128.

Si fornisce comunque assicurazione che è già stata interessata l'intendenza di finanza di Caltanissetta per l'urgente seguito di competenza, sulla base delle disposizioni ministeriali anzidette.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

FINOCCHIARO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se alla libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili (L.A.N.M.I.C.), siano stati concessi contributi, a quale titolo e in quale misura.

In caso affermativo se ai ministri interessati risulti:

a) che la predetta associazione è stata denunciata per truffa, come asserito dal mu-

tilato civile, organo del C.R.M. (Centro recupero minorati), del maggio 1964;

b) che il signor Lambrilli, dirigente della predetta associazione, abbia subito condanne multiple, di natura anche penale. (7100)

RISPOSTA. — Nessun contributo è stato concesso alla libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili — ente di diritto privato riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1951, n. 277 — da parte dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Soltanto da parte del Ministero dell'interno, su richiesta, la predetta associazione ha ottenuto nell'agosto e nel novembre del 1962 due contributi assistenziali di lire due milioni ciascuno per sanare la situazione deficiaria che si era determinata fra l'associazione medesima ed i propri ex dipendenti.

La denuncia per truffa dell'associazione, cui si riferisce l'interrogante, è posteriore alla concessione dei predetti contributi.

Quanto al fatto che il signor Lambrilli abbia subito varie condanne, si fa presente che il predetto è stato nominato presidente nazionale del sodalizio dai componenti dell'associazione medesima.

Si fa presente infine che con legge 23 aprile 1965, n. 458, è stata attribuita personalità giuridica all'unione generale invalidi civili, nella quale sono confluite tutte le associazioni della categoria interessata e, fra le altre, la libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

FINOCCHIARO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per rimediare ad una situazione di fatto che danneggia migliaia e migliaia di lavoratori, soprattutto meridionali, i quali, dopo avere consumato la loro vita in lavori pesanti e gravosissimi nella penosa condizione di emigranti nello Stato australiano, rientrati in Italia — sia che abbiano conservato la cittadinanza, sia che siano stati naturalizzati — si vedono privati del diritto alla pensione, pur maturata sulla base dei contributi assicurativi.

L'interrogante ritiene che solo l'intervento dello Stato possa consentire, in base ad accordi opportuni, la cessazione di una condizione che contrasta con i più elementari diritti civili. (11470)

RISPOSTA. — Il problema dei lavoratori che dopo aver lavorato in Australia rientrano

in Italia senza poter beneficiare di una pensione — pur tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti in detto paese — può essere risolto esclusivamente mediante apposita convenzione internazionale.

Si assicura, intanto, di aver posto allo studio il problema, anche se non possono essere nascoste le difficoltà esistenti, dovute alle diversità dei sistemi vigenti nei due paesi: per le pensioni australiane, infatti, non è previsto il versamento dei contributi come in Italia, ma un finanziamento attraverso un fondo tratto dal gettito delle imposte personali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

FIUMANO' — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano giusto intervenire presso l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, affinché — in accoglimento delle sentite ripetute richieste delle popolazioni interessate del rione di Croce di Valanidi — prepari il progetto per l'ampliamento e l'ammodernamento della strada bivio strada statale 106-Croce di Valanidi (località Trapani) in modo che sia possibile l'accesso ai mezzi motorizzati e ai servizi pubblici automobilistici. La realizzazione dell'opera, nel mentre consentirà un risparmio sensibile di tempo per i cittadini della vallata del Valanidi, che debbono recarsi nella zona jonica del comune e della provincia, e un'agevolazione alle attività economiche, permetterà anche di risolvere il problema dell'istituzione della linea automobilistica municipalizzata dell'A.M.A. reclamata dalle popolazioni ed osteggiata dalla ditta privata Caridi, che in atto esercita la linea Reggio-Serro Valanidi, ottenuta in maniera criticabile. (8752)

RISPOSTA. — La domanda del comune di Reggio Calabria, intesa ad ottenere il contributo statale di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla spesa di lire 100 milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada allacciante l'abitato di Croce di Valanidi alla statale n. 106 è inclusa nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 di detta legge.

Tale istanza sarà valutata, nei limiti delle modeste disponibilità di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FOA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire per ristabilire la normalità sin-

dacale nel settore del credito in seguito al rifiuto, da parte delle Casse di risparmio, di trattare i contratti integrativi aziendali con le organizzazioni sindacali che non hanno firmato il contratto nazionale del settembre 1964, nonché per il persistente rifiuto dell'Assicredito a superare le discriminazioni nei confronti delle organizzazioni sindacali. F.I. D.A.C. e F.A.B.I. in ordine ad alcune importanti questioni come l'orario e le pensioni.

L'interrogante ricorda che sono in corso azioni di sciopero in alcune Casse di risparmio per il fatto che sono escluse dalla trattativa integrativa aziendale proprio le organizzazioni che rappresentano la grande maggioranza del personale. La direttiva discriminatoria promana dall'associazione nazionale delle Casse di risparmio.

L'interrogante sottolinea la necessità e la urgenza di un intervento del ministro del lavoro, presso il quale vennero conclusi gli accordi separati con l'Assicredito e con la A.C.R.I., se si vuole evitare l'estendersi di una agitazione profondamente sentita dai lavoratori bancari e che tocca non soltanto i loro immediati interessi ma anche una delicata questione di principio in materia di ordinamento sindacale democratico. (11626)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11328, del deputato Butté, pubblicata a pag. 5021).

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per cui l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sta effettuando progressive riduzioni nei servizi di movimento e di gestione dello scalo marittimo di Reggio Calabria, provvedimenti questi non giustificati dal punto di vista economico e del traffico ed anzi in contrasto con la necessità di alleggerire (come si è rilevato con gli inconvenienti accaduti durante la decorsa stagione estiva) il traffico, specialmente quello degli autoveicoli, dello scalo di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

L'interrogante si permette rilevare come la riduzione delle corse per viaggiatori delle navi traghetto sulla Reggio-Messina abbia arrecato un sensibile danno agli impiegati, ai commercianti ed agli studenti che si recano giornalmente oltre lo stretto, i quali sono costretti ora ad effettuare il più lungo percorso, via Villa ovvero a servirsi del più costoso servizio degli aliscafi; e come il dirottamento delle merci e degli autoveicoli attraverso un più lungo percorso arrechi in definitiva, oltre che un danno economico agli

utenti anche un notevole intralcio al traffico da e per la Sicilia. (11572)

RISPOSTA. — Nell'intento di adeguare i servizi di traghetto attraverso lo stretto di Messina alle crescenti esigenze del traffico tra la Sicilia e la penisola, l'azienda delle ferrovie dello Stato ha elaborato ed ha in corso di realizzazione un organico programma di interventi di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi che contempla, oltre al potenziamento della flotta ed alla razionale sistemazione delle attrezzature dei terminali di Messina Marittima e di Villa San Giovanni per eliminare le attuali interferenze dei movimenti dei diversi tipi di traffico, la specializzazione della rotta Reggio Calabria-Messina per il traghettamento degli automezzi pesanti e dei passeggeri in servizio locale e della rotta Villa San Giovanni-Messina per il traghettamento del materiale ferroviario, delle autovetture, dei passeggeri a lungo percorso, nonché degli autocarri di minore ingombro che possono trovar posto negli spazi disponibili del ponte binari, dopo completato il carico del materiale ferroviario.

In tal modo si realizza, rispetto alla preesistente organizzazione, un migliore sfruttamento della capacità delle navi traghetto che si traduce in un aumento della potenzialità complessiva di traghettamento sia di veicoli ferroviari sia di automezzi. Con la nuova organizzazione è risultato inoltre possibile conseguire una semplificazione del lavoro nella stazione di Reggio Calabria marittima e quindi sensibili economie, nel quadro dell'azione di contenimento della spesa perseguita dall'azienda delle ferrovie dello Stato.

Per il momento, in relazione all'attuale consistenza del traffico di automezzi pesanti, il servizio sulla rotta Reggio Calabria-Messina è disimpegnato con la sola nave traghetto *Messina*, appositamente attrezzata per tale tipo di traffico, mentre la nave traghetto *Villa* anch'essa attrezzata a tale fine, viene tenuta di riserva per le sostituzioni ed i sussidi nei periodi di punta.

Man mano che andrà incrementandosi, secondo le previsioni, il traffico degli automezzi pesanti, verrà gradualmente destinato alla rotta Reggio Calabria-Messina un maggiore numero di navi. Poiché tali navi disimpegnano anche il servizio viaggiatori, quest'ultimo è quindi suscettibile di consistenti miglioramenti nel tempo.

Comunque per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri tra Reggio e Messina, già in atto la lieve diminuzione del numero delle corse marittime delle normali navi traghetto,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

intervenuta rispetto alla preesistente situazione d'orario, risulta adeguatamente compensata dall'assunzione da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato del servizio con aliscafi, che viene ora effettuato con natanti di maggiore capacità ed a prezzi sensibilmente inferiori a quelli in precedenza praticati dal gestore privato del servizio.

Il Ministro: JERVOLINO.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere se ritengano di dover assicurare alla popolazione di Mestre (Venezia) composta di circa 200 mila abitanti, che, nel piano di costruzione degli ospedali, verrà garantito a quell'ospedale civile (come, del resto, già fatto per il nosocomio del centro storico) l'indispensabile contributo dello Stato alla realizzazione di una opera veramente degna e civile. L'interrogante fa infatti presente che, attualmente, la situazione dell'ospedale mestrino lascia molto a desiderare con notevole disagio per la cittadinanza. (9634)

RISPOSTA. — Per una organica soluzione del problema ospedaliero sono stati, com'è noto, approvati dal Consiglio dei ministri nuove provvidenze che assicurano maggiori agevolazioni per un vasto programma costruttivo. Allorché il relativo disegno di legge riporterà l'approvazione del Parlamento, le necessità della popolazione di Mestre segnalate dall'interrogante saranno prese in considerazione.

Da parte sua il Ministero della sanità ha informato che il progetto per l'ampliamento dell'ospedale civile Umberto I di Mestre è ormai nella fase definitiva e l'amministrazione ospedaliera è stata chiamata ad esaminarlo, per sottoporlo all'approvazione degli organi competenti.

Il potenziamento dell'ospedale, nel suo insieme, metterà in condizione di poter assicurare l'assistenza a circa 1.200 degenti.

Il costo dell'opera si aggirerà su lire un miliardo 500.000.000.

S'informa, infine, che per la costruzione di un nuovo ospedale in Mestre la spesa ammonta a sei miliardi di lire.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali numerosi appartamenti siti in località Alberoni del Lido di Venezia di proprietà del demanio marittimo e mili-

tare siano del tutto abbandonati ed in rovina, mentre molte famiglie aspirerebbero ad abitarvi.

L'interrogante fa presente la grave usura cui è sottoposto il patrimonio dello Stato sovente senza sorveglianza e quindi oggetto di vandalismi e devastazioni. (10496)

RISPOSTA. — I fabbricati demaniali in uso all'amministrazione militare nella località Alberoni del Lido di Venezia sono adibiti ad alloggio di servizio del personale dipendente mentre nell'unico compendio a disposizione della marina mercantile sono ubicati gli uffici della delegazione di spiaggia o l'alloggio del personale addetto.

Nella località non esistono altri alloggi del demanio militare marittimo abbandonati e in rovina che potrebbero essere dati in concessione a privati, a meno che l'onorevole interrogante non voglia riferirsi al compendio dell'ex batteria della Rocchetta per il quale è già stata disposta la dismissione al demanio dello Stato.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per conoscere se intenda disporre la revoca della chiusura dell'ufficio di pubblica sicurezza di via Garibaldi in Venezia.

Detto ufficio ha assolto per anni ad un'importante funzione di prevenzione e repressione dei reati, per cui non si comprende la decisione presa, se non con la necessità di rimediare, in qualche modo, alla insufficienza di personale.

A tale proposito, l'interrogante fa presente che circa 200 posti sono rimasti vacanti dal 1960 ad oggi presso la questura di Venezia, per cui si appalesa urgente ricoprirli, considerato anche che, in poco più di sei mesi, passano per Venezia oltre 1 milione di turisti stranieri. (11365)

RISPOSTA. — In data 15 maggio 1965 il commissariato sezionale di pubblica sicurezza Sant'Elena di via Garibaldi di Venezia, è stato unificato con quello di Castello, sito in calle del Pignater.

Il provvedimento è stato determinato dall'opportunità di una migliore sistemazione strutturale ed organizzativa, con innegabile maggiore vantaggio del pubblico interesse, tenuto conto della vicinanza dei suoi uffici ed in particolare del fatto che l'ufficio Sant'Elena, per altro allogato in uno stabile vecchio e poco funzionale, svolgeva scarsa attività istituzionale per l'assoluta normalità

delle condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nella giurisdizione.

Si fa presente, infine, che la modestissima deficienza di personale verificatasi presso la questura di Venezia, dal 1960 ad oggi, di gran lunga inferiore al numero indicato dall'interrogante, trae origine dalle normali contrazioni degli organici del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dalla necessità di rinforzare organismi aventi maggiori esigenze, senza che per questo ne risulti menomata l'efficienza dei normali servizi d'istituto.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

GATTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga possibile che a un lavoratore dichiarato invalido dall'azienda alle dipendenze della quale prestava la sua opera venga negata sia la pensione, perché non riconosciuto invalido, e sia il trattamento previsto per la disoccupazione involontaria; e ove in base alle presenti norme, fosse possibile il verificarsi di un assurdo del genere, se ritenga di dovere predisporre le misure perché venga eliminato un così grave inconveniente.

L'interrogazione è provocata dal caso del lavoratore Santo Zuccalà, classe 1914, di Reggio Calabria, dichiarato inabile al servizio di cameriere dalla compagnia internazionale dei vagoni letto in data 2 maggio 1963 e fino ad oggi rimasto senza alcuna assistenza in quanto l'I.N.P.S. non lo riconosce invalido ai sensi di legge, né gli versa, nell'attesa del giudizio definitivo dell'esecutivo centrale ed eventualmente della magistratura, l'indennità di disoccupazione; indennità in ogni caso recuperabile dall'I.N.P.S. essendo erogatore anche dell'eventuale pensione, ivi compresi gli arretrati.

L'interrogante richiama inoltre l'attenzione del ministro sul fatto che il lavoratore in oggetto abbia dovuto attendere ben sette mesi dalla data della visita medica per conoscere l'esito della stessa e chiede se tale stato di cose, ove fosse generalizzato, non comporti un severo giudizio sull'efficienza di un istituto che dovrebbe avere ben altra sensibilità nei confronti dei lavoratori. (10501)

RISPOSTA. — Non esiste alcuna contraddittorietà tra il giudizio di invalidità al lavoro che sarebbe stato pronunciato nei confronti del signor Santo Zuccalà dall'azienda dalla quale dipendeva e quello di non invalidità espresso dall'I.N.P.S. ai fini del pensionamento.

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, subordina la concessione

della pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria al riconoscimento di uno stato di invalidità generica, che si differenzia dalla invalidità specifica richiesta da altre norme che regolano la concessione di analoghe prestazioni a carico di fondi previdenziali diversi. Infatti, lo stato di invalidità previsto dall'articolo 10 trova il suo elemento determinante nella riduzione, oltre certi limiti, della capacità di guadagno dell'assicurato, considerata non solo in rapporto al tipo di attività lavorativa svolta in concreto, ma anche in relazione a tutte le altre attività affini che il soggetto è idoneo a svolgere secondo le proprie attitudini.

Per quanto concerne la mancata concessione della indennità di disoccupazione è risultato che il lavoratore Zuccalà, a seguito della cessazione dal lavoro avvenuta il 2 maggio 1963, non ha presentato domanda per ottenere detta indennità a norma dell'articolo 44 del regolamento dell'assicurazione (regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270), per cui è incorso nella perdita del diritto ai sensi dell'articolo 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se — a seguito della improvvisa ed inspiegabile chiusura dello stabilimento della Federconsorzi di Cittanova (Reggio Calabria) — ritenga di dover intervenire affinché il detto stabilimento sia immediatamente riaperto o quanto meno, attraverso la vendita dello stesso al comune che sarebbe disposto ad acquistarlo, venga impedito che all'ingente danno già derivato a quella popolazione dal licenziamento di tutto il personale in servizio presso tale stabilimento, si aggiunga anche quello, ben più grave, di veder convogliati verso le raffinerie del nord gli oli grezzi che in passato, e per ben 14 anni, sono stati trattati dal detto stabilimento.

(10700)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10743, del deputato Bova, pubblicata a pag. 5017).

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso la Cassa di risparmio di Venezia, come in numerose altre, è in corso da molto tempo una agitazione sindacale essendo stato posto, dalle casse di risparmio, il rifiuto di trattare i contratti integrativi con le organizzazioni

sindacali di maggioranza che non firmarono il contratto nazionale del 1964; e se intenda, per ripristinare la normalità sindacale nelle casse di risparmio, per assicurare il rispetto di una reale democrazia sindacale e per impedire l'estendersi di una agitazione molto sentita dai lavoratori bancari, assicurare un intervento urgente del Ministero del lavoro, presso il quale si conclusero le trattative separate per il contratto nazionale del 1964.

(11761)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11323, del deputato Butté, pubblicata a pag. 5021).

GUARIENTO, DE MARZI, MIOTTI CARLI AMALIA, GIRARDIN E DELL'ARMEL-LINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in merito al grave e urgente problema dell'approvvigionamento idrico di vaste zone del territorio appartenente alla provincia di Padova e di Vicenza che da molti anni attendono i finanziamenti per avviare e per condurre a termine i lavori per i quali i consorzi dei comuni hanno predisposto i progetti già approvati dagli organi ministeriali e solo in piccola parte finanziati.

Si richiama l'attenzione sul grave disagio e sui pericoli di carattere igienico-sanitario cui sono sottoposte le popolazioni, costrette a usare acque né chimicamente né batteriologicamente pure.

In particolare si fa riferimento agli acquedotti consorziali denominati Berio Euganeo con sede in Padova, Dell'Adige con sede in Monselice e Del Basso Padovano con sede in Este, i quali, se in pieno realizzati, potranno favorire la rinascita e lo sviluppo di quelle zone tanto depresse e pur tanto interessanti anche per l'aspetto turistico. (10725)

RISPOSTA. — In merito agli acquedotti consorziali indicati dagli interroganti, si comunica quanto segue:

a) per l'acquedotto Euganeo Berico, per il quale è stato già assentito un finanziamento di lire 1.670.000.000, è in corso l'accolto del secondo stralcio di opere, dell'importo di lire 980 milioni (di cui lire 500 milioni graveranno sul predetto finanziamento e lire 480 milioni sono state ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589). Con tali opere verrà completata la condotta principale di adduzione fino al punto terminale di Battaglia Terme e saranno realizzate, altresì, alcune diramazioni e condotte secondarie di avvicinamento;

b) per l'acquedotto consorziale della Bassa Padovana sono in corso i lavori di un primo lotto funzionale, con il finanziamento concesso di lire 600 milioni;

c) per l'acquedotto consorziale dell'Adige, in base al finanziamento autorizzato di lire 250 milioni è in corso l'esecuzione di un primo lotto di opere per la captazione delle sorgenti.

Ciò premesso, s'informa che tutti i fondi stanziati con la legge 10 aprile 1940, n. 647 e successive integrazioni, sono stati interamente ripartiti in base ai programmi di opere approvati.

Pertanto le ulteriori esigenze del Veneto potranno essere tenute presenti se saranno stanziati altri fondi per la esecuzione di opere straordinarie nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale.

Il Ministro: MANCINI.

GUERRIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga urgente e doveroso provvedere al sollecito completamento dell'ossario di Bari destinato a raccogliere i gloriosi resti dei caduti in Albania e Grecia, da troppo tempo provvisoriamente raccolti in depositi di Capurso e di Ancona, sì che essi abbiano finalmente la degna sepoltura che meritano per il sacrificio compiuto per la patria. (11089)

RISPOSTA. — L'appalto dei lavori per il completamento del sacrario militare di Bari, destinato a dare degna sepoltura ai resti mortali di 40 mila caduti, è in corso di svolgimento a cura del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

Si assicura l'interrogante che sarà svolto vivo interessamento perché il sacrario sia portato a compimento nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GUERRINI RODOLFO, BARDINI, TONGNONI E BECCASTRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, posti in pensione di invalidità in età inferiore ai 55 anni ma dopo l'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1960, n. 5, non viene più data la possibilità, dal 1963, di ottenere, al compimento del 55° anno di età, la trasformazione della loro pensione di invalidità in pensione anticipata di vecchiaia ancorché essi possano far valere tutti i requisiti previsti

dalla suddetta legge e successive modificazioni. L'I.N.P.S., infatti, dal 1963 — ponendo termine ad una giusta prassi instauratasi nei tre anni precedenti — non solo respinge sistematicamente tutte le domande di conversione che gli pervengono, ma in taluni casi, pur avendole accolte e dopo avere provveduto alla liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia, inspiegabilmente ha revocato le proprie decisioni ripristinando il trattamento pensionistico di invalidità, ed è passato a trattenere ai pensionati interessati le somme che avrebbero percepito in più, provocando ad essi, che godono di una pensione assai bassa, un grave danno economico che va ad aggiungersi alla sfortuna di essere rimasti invalidi in giovane età;

2) se intenda intervenire per indurre l'I.N.P.S. a riconsiderare il problema così da consentire la riconversione della pensione di invalidità in pensione anticipata di vecchiaia a tutti quei pensionati della categoria che, al compimento del 55° anno di età, ne abbiano fatto o ne facciano richiesta e sempreché possano far valere i requisiti previsti dalla surricordata legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni, fermo restando per essi il diritto a percepire la pensione integrativa di cui alla medesima legge.

Ciò sia tenendo presenti gli indubbi meriti della categoria, sia valutando la circostanza dolorosa in cui vengono a trovarsi i predetti invalidi ed infine in considerazione che già dal marzo 1964 è stata presentata alla Camera dei deputati un'apposita proposta di legge (n. 1190) che prevede il riordinamento e l'aggiornamento di tutte le norme più importanti relative alla materia. (9776)

RISPOSTA. — La legge 3 gennaio 1960, n. 5, ha concesso ai minatori di beneficiare a 55 anni di età, di un trattamento di pensione maggiorato della differenza che sarebbe derivata qualora la contribuzione fosse proseguita fino al 60° anno di età, oppure di ottenere, a qualsiasi età, il pensionamento per riduzione della capacità generica di guadagno la quale, escludendo la possibilità di una ulteriore attività lavorativa, non consente l'integrazione del trattamento di pensione basata su una presunzione di ulteriori prestazioni di lavoro. L'un trattamento è preclusivo dell'altro, in quanto diversi sono i presupposti che sono a base di essi e diversa è la valutazione del periodo successivo al pensionamento.

Tuttavia, in sede di prima applicazione della legge, sembrò doveroso tener presente che la mancanza di tale alternativa, nel pe-

riodo anteriore alla promulgazione della legge stessa, poteva aver indotto alcuni minatori a richiedere il pensionamento per invalidità generica e a subire così un eventuale danno, più o meno rilevante, in confronto di coloro che non avevano richiesto tale pensionamento.

Pertanto, per ragioni di equità, fu consentito ai minatori già pensionati per invalidità, con decorrenza 1° marzo 1960 o in data anteriore, di far luogo alla conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia anticipata, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

L'adozione di un provvedimento che estenda l'anzidetta possibilità di conversione alle pensioni di invalidità concesse successivamente alla promulgazione della legge 3 ottobre 1960, n. 5, oltre a non essere sorretta dalle stesse ragioni di equità per le quali era stata consentita nei confronti dei titolari di pensione per invalidità concessa anteriormente alla promulgazione della legge stessa, altererebbe lo spirito informatore della legge inteso a risarcire la inevitabile riduzione di guadagno che, in conseguenza del lavoro in sotterraneo prestato oltre un determinato limite, si verifica nei minatori allorché compiano il 55° anno di età ed imporrebbe di riconsiderare l'ammontare del contributo posto a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori per far fronte all'onere della concessione della pensione anticipata per vecchiaia.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GUIDI, MASCHIELLA, ANTONINI E COCCIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) quali siano, a seguito della fusione mediante incorporazione della Terni con la Finelettrica, la Finsider e la S.I.P., anche in relazione al cosiddetto assestamento del settore siderurgico della Terni, i riflessi e le prospettive sul piano produttivo, degli investimenti e della occupazione, con riferimento all'attuazione del piano di sviluppo e agli obiettivi previsti nel settore meccanico della Terni;

2) se ritenga necessario dare notizia preventiva di operazioni simili, in modo da consentire un controllo democratico sulle partecipazioni statali;

3) se gli indennizzi spettanti alla Terni, a seguito della nazionalizzazione del settore elettrico, siano in tutto o in parte liquidati, precisandone l'ammontare, e se ritenga doveroso intervenire per mantenere fermi gli

impegni circa la destinazione del reinvestimento degli stessi per la realizzazione delle indicazioni del piano regionale di sviluppo umbro. (11037)

RISPOSTA. — Il Comitato dei ministri per le partecipazioni statali, nella riunione del 30 marzo 1965, al fine di procedere alla sistemazione della Finelettrica ed al riordinamento dell'ex gruppo elettrico dell'I.R.I., ha deliberato:

a) la riduzione del capitale sociale della Finelettrica, mediante assegnazione ai soci, *pro quota*, delle azioni S.I.P. dalla stessa possedute;

b) la fusione della Finelettrica e della società Terni nella Finsider, previo scorporo dalla Terni dell'azienda siderurgica, mediante apporto a una costituenda società, dalla ragione sociale Terni per l'industria siderurgica società per azioni;

c) l'acquisizione del pacchetto S.M.E., che passerà in possesso della società incorporante (Finsider), da parte dell'I.R.I., che ne corrisponderà il prezzo attraverso una parziale compensazione dei crediti che esso vanta nei confronti della Finsider.

Relativamente allo specifico quesito posto dagli interroganti circa la destinazione degli indennizzi in parola, si fa presente che la Terni ha in corso di realizzazione un programma di specializzazione e sviluppo delle sue produzioni.

Questa opera di ristrutturazione è stata già in parte attuata con il conferimento della sezione chimica e del cementificio di Spoleto a due diverse società e sarà completata, con l'apporto del complesso siderurgico e delle relative partecipazioni, a una società denominata Terni-Industrie siderurgiche, concludendosi infine il ciclo riorganizzativo con la citata incorporazione della stessa Terni nella Finsider.

Con l'attuazione di tale programma, si prevede che il fatturato del complesso Terni dai 50 miliardi del 1962 (esclusa la parte elettrica) passerà, nel 1966, a 105 miliardi.

Il nuovo assetto, non mancherà di produrre ulteriori, benefici riflessi sull'occupazione, che ha già registrato un incremento di quasi 800 unità. Gli investimenti, relativi alla situazione del piano, sono stimati in complessivi 107 miliardi di lire di cui 101 nel settore siderurgico (compresa la Terninoss) e 6 nelle altre attività. Tutto lascia poi prevedere che gli ulteriori sviluppi, che già si delineano per quando saranno completati i lavori in corso, assorbiranno ulteriori notevoli importi per nuovi investimenti. Il pro-

gramma di investimenti in corso si propone di raggiungere entro il 1966 i seguenti obiettivi.

La Terni-Industrie siderurgiche svolgerà una attività specializzata nel campo degli acciai magnetici e inossidabili, oltre alle tradizionali lavorazioni di getti e fucinati. Inoltre, per saturare le elevate capacità del nuovo treno di laminazione, realizzerà una notevole produzione di laminati in acciaio comune, utilizzando semiprodotto provenienti dagli stabilimenti a ciclo integrale della Italsider.

In particolare, la produzione di acciai magnetici, già esercitata nel campo dei lamierini a caldo, è stata estesa, con l'assistenza tecnica della società americana « Armco », ai lamierini a freddo nonché a quelli, particolarmente pregiati, « a grandi orientati » e verrà progressivamente sviluppata in modo da giungere nel 1966 ad oltre 100 mila tonnellate, contro le 64 mila tonnellate del 1964; la produzione di acciaio inossidabile, avviata nel 1964, raggiungerà nei prossimi anni le 70 mila tonnellate, di cui circa metà destinate alla laminazione a freddo nell'adiacente stabilimento della Terninoss. Il centro umbro sarà in tal modo l'unico produttore europeo di laminati piani inossidabili a ciclo completamente integrale e, per livelli quantitativi, il maggiore in Italia e uno dei maggiori in Europa; per i getti e fucinati si provvederà a migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle produzioni e a perseguire nell'ambito del gruppo una più accentuata specializzazione, con particolare riguardo alle macchine idrauliche, termiche ed elettriche; la produzione di laminati in acciaio comune per conto di altri stabilimenti, sarà di oltre mezzo milione di tonnellate.

Per la realizzazione di questo programma, si renderà necessario il potenziamento dell'acciaieria mediante l'installazione di due nuovi forni elettrici al fine di elevare la produzione da 300 mila a 400 mila tonnellate, tutte di acciaio speciale; l'installazione di due impianti di colata continua per bramme; il potenziamento, nel settore laminazione a caldo, del nuovo treno semicontinuo per la produzione di rotoli, parzialmente alimentata, come già detto, da semiprodotto provenienti da altri stabilimenti del gruppo; l'installazione di due treni « quarto » reversibili nel settore laminazione a freddo dei magnetici e di un treno « Sendzimi » nel settore laminazione a freddo degli inossidabili, con i relativi impianti di trattamento e finiture.

La Terni-Industrie chimiche ha, poi, in corso la costruzione di un nuovo impianto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

di scissione del metano per la produzione sintetica dell'ammoniaca e di un impianto per la produzione di acido nitrico. Ammodernamenti e sistemazioni diverse sono pure in atto presso la cementeria di Spoleto.

Si fa, infine, rilevare che un ulteriore contributo al processo di industrializzazione dell'Umbria sarà certamente dato dalla realizzazione del metanodotto dell'E.N.I. Vasto-Roma che, come è noto, ha una deviazione per Terni e che pone, a disposizione della zona di Terni, una fonte di energia che potrà stimolare il sorgere di ulteriori iniziative.

Il Ministro: Bo.

GUIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso la sezione di Terni dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili perdura una gestione commissariale da oltre quattro anni.

Poiché urge ripristinare gli organi elettivi, anche per richiesta unanime degli invalidi civili della provincia di Terni, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga necessario intervenire per il rispetto delle norme statutarie e democratiche.

(11453)

RISPOSTA. — La legge 23 aprile 1965, numero 458, attributiva della personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili, che viene trasformata in Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, prevede, all'articolo 1, che per la costituzione degli organi elettivi della stessa associazione, deve essere deliberato apposito statuto da parte dell'assemblea dei soci, da approvarsi da parte dei Ministeri dell'interno e della sanità.

E da ritenere, pertanto, che in dipendenza del cennato procedimento di organizzazione, verrà a risolversi anche la situazione provvisoria segnalata nei riguardi della sezione di Terni dell'A.N.M.I.C.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

JACOMETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la cifra globale e le cifre circostanziate impegnate dai vari enti previdenziali sull'acquisto di stabili e di immobili in genere per gli anni 1963 e 1964 in esecuzione del dettato dei loro statuti; e a quanto ammonta, a tutt'oggi, la cifra complessiva di tali investimenti.

(1972, già orale).

RISPOSTA. — Il seguente prospetto riporta i dati relativi alle somme impegnate dai vari enti previdenziali nell'acquisto di immobili

fino al 31 dicembre 1964 e l'ammontare degli investimenti immobiliari relativi agli anni 1963 e 1964:

(in milioni di lire)

	Investimenti in varie epoche fino al 31-12-1964	Investimenti nell'anno 1963	Investimenti nell'anno 1964
enti previdenziali	426.539	38.766	49.669
enti assistenziali	15.263	1.399	2.228
	441.802	40.165	51.897

Agli enti previdenziali sono stati aggiunti anche gli enti assistenziali che agiscono nell'ambito del settore previdenziale.

Si fa presente che molti degli enti sopraindicati, in particolare tutti gli enti di assistenza di malattia, effettuano investimenti immobiliari costituiti in prevalenza da beni strumentali, sedi, ambulatori, ecc. Altrettanto avviene per gli enti assistenziali, quali l'O.N.P.I. e l'E.N.A.O.L.I., i cui investimenti sono diretti verso la costruzione di case di riposo per anziani, o collegi e convitti per gli orfani.

Per altri enti, quali ad esempio l'I.N.P.S., gli investimenti avvengono sia in beni strumentali sia in beni da reddito, con prevalenza, almeno negli ultimi anni, del primo tipo di investimento, anche in relazione al mutare dei sistemi di gestione, da quello di capitalizzazione a quello di ripartizione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

LANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, contrariamente a quanto è stabilito dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, l'amministrazione comunale di Monterosso al Mare (La Spezia) ha ritenuto di non esporre la bandiera nazionale in occasione della ricorrenza del 25 aprile.

L'interrogante, riferendosi anche a quanto denunciato con precedenti interrogazioni a proposito del modo quantomeno strano con cui procede da alcuni anni l'attività dell'amministrazione del predetto comune, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per far sì che la vita dell'amministrazione stessa torni ad essere regolata da norme democratiche.

(11256)

RISPOSTA. — La mancata esposizione della bandiera al municipio di Monterosso al Mare, nella ricorrenza del 25 aprile, è dipesa dal fatto che la guardia municipale all'uopo incaricata ebbe ad allontanarsi, quel giorno, dal comune per asseriti impegni di famiglia, senza informare gli amministratori.

Il prefetto di La Spezia ha invitato il sindaco ad adottare i provvedimenti del caso a carico dei responsabili e le opportune misure per evitare il ripetersi di siffatte inadempienze.

Per quanto concerne la precorsa attività dell'amministrazione, si fa presente che si è di recente conclusa un'ispezione ai servizi comunali, dalla quale sono emerse irregolarità che sono state già contestate al sindaco, ai fini di quegli ulteriori interventi che la prefettura di La Spezia è stata invitata a promuovere, per ricondurre a normalità — laddove occorra, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di rigore — la gestione del civico ente.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

LATTANZIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano di dover provvedere ad andare incontro, con ogni urgenza, alle precarie condizioni in cui si dibattono le aziende esercenti autotrasporti in concessione, che da anni ormai lamentano uno stato di crisi che ha già cagionato a molte di esse il tracollo economico ed il conseguente grave disagio dei lavoratori addetti a tali servizi.

A parte la necessità di una maggiore sorveglianza sul fenomeno dell'abusivismo che, specie in alcune zone, ha trovato modo di ampiamente svilupparsi, l'interrogante chiede se si ritenga di dover finalmente aderire alla richiesta, già a suo tempo presa in benevola considerazione degli organi ministeriali, di una riduzione dell'imposta di fabbricazione sul gasolio che alleggerirebbe economicamente le imprese senza che il Governo sia costretto, al più presto, ad onerose concessioni di sussidi di esercizio alle tante aziende deficitarie che pure assolvono a servizi di rilevante importanza sociale. (11558)

RISPOSTA. — Questo Ministero al fine di alleviare la crisi economica in cui verte il settore delle pubbliche autolinee non ha mancato di assumere le opportune iniziative concernenti l'adozione degli invocati provvedimenti per la più efficace repressione dei servizi abusivi e l'esonero dall'imposta di fab-

bricazione del gasolio impiegato sugli autobus adibiti alle linee anzidette.

Il disegno di legge del 1963, n. 314, diretto ad agevolare la repressione dei servizi abusivi è già stato approvato con modifiche dalla competente Commissione del Senato epperlanto è da augurarsi che esso possa al più presto ottenere l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Indipendentemente da ciò l'opera di repressione prosegue e si intensifica in base alle norme in vigore rendendo sempre più proficua la collaborazione tra tutte le autorità interessate mercé anche il vivo interessamento prestato alla soluzione del problema dal Ministero dell'interno.

Per quanto concerne l'esonero dall'imposta di fabbricazione sul carburante purtroppo anche di recente il Ministero delle finanze ha dovuto constatare l'impossibilità di addivenirvi per difficoltà di bilancio e per altre ragioni che, almeno allo stato attuale, appaiono insuperabili.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

LENOCI E LEZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuno prendere in esame la concessione al personale civile dello Stato di un periodo di precondo, che, pur non essendo prevista fra le numerose attuali concessioni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) viene ora goduto solo dai militari delle forze armate in occasione dell'imminenza del loro collocamento a riposo per limiti di età.

Una decisione in tal senso oltre ad essere una dimostrazione di sensibilità sociale, aiuterebbe i pubblici dipendenti, che stanno per lasciare definitivamente l'amministrazione, a sistemare meglio le loro cose e a superare le gravi difficoltà di ordine diverso che — come è noto — sempre si accompagnano nel loro passaggio dal servizio attivo alla quiescenza.

(9498)

RISPOSTA. — La proposta intesa a istituire un congedo a favore dei dipendenti statali in prossimità del loro collocamento a riposo sarà esaminata nel quadro della riforma generale della pubblica amministrazione.

A tal fine, nello schema di disegno di legge predisposto dal Ministero per la riforma burocratica, concernente la delega al

Governo per modificare e integrare lo statuto degli impiegati civili dello Stato, è stato previsto un criterio direttivo che potrà consentire al Governo stesso di introdurre l'istituto del precondo.

Il Ministro per la riforma burocratica: PRETI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per i quali gli uffici periferici dell'amministrazione delle finanze siano stati invitati, con circolare ministeriale del 10 ottobre 1964, n. 550774, a non tener conto di quanto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 aprile 1964, n. 874, in materia di detrazione dei contributi unificati dalla dichiarazione annuale dei redditi; se ritenga, in considerazione anche delle difficoltà del settore agricolo, intervenire con urgenza per modificare le istruzioni date con la circolare di cui sopra, al fine di adeguarle al principio stabilito, nella sentenza sopra richiamata, dalla Suprema corte di cassazione. (10176)

RISPOSTA. — La sentenza del 14 aprile 1964 n. 874, della Corte di cassazione, ha affrontato il problema della detraibilità dei contributi agricoli unificati, in sede di imposta complementare, come chiaramente indicato nella sua stessa motivazione, con riferimento alla legislazione precedente all'entrata in vigore del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Sulla base di tale considerazione, non appare accoglibile la richiesta formulata nella interrogazione suddetta, in rapporto alla vigente normativa della materia (articolo 136 del testo unico) che ha esplicitamente ribadito la detraibilità in complementare, delle spese, passività e perdite inerenti alla produzione dei redditi soggetti alle singole imposte reali « in quanto per la loro natura non siano detraibili nella determinazione dei redditi stessi ».

Sta di fatto, per altro, che anche per quanto concerne la validità del principio affermato relativamente alle disposizioni legislative anteriori al menzionato testo unico, l'amministrazione non condivide la tesi sostenuta nella predetta sentenza e ciò nella precipua considerazione dell'inaccettabilità — sia sul piano della interpretazione letterale della norma portata dall'articolo 8 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3062, anche su quello della sistemazione del tributo personale — dell'equivalenza stabilita dal supremo consesso tra l'espressione « oneri detraibili », contenuta nel predetto articolo 8 ed « oneri

detratti » su cui fa leva, in definitiva, la riportata affermazione della detraibilità dei contributi agricoli in sede di imposta complementare.

Aggiungasi che tale inaccettabilità viene confermata, oltre tutto, dalla considerazione che anche sotto il profilo della concreta valutazione degli oneri di che trattasi in sede di determinazione delle tariffe d'estimo, la sentenza non appare convincente, tenuto conto che le istruzioni di servizio per la revisione generale degli estimi, emanate a seguito del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, prevedevano espressamente tra le poste passive del bilancio delle aziende agrarie tipo e, precisamente, tra le spese generali, anche i contributi agricoli unificati.

Il Ministro: TREMELLONI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza della difficile situazione nella quale si trova il comune di Arcevia (Ancona) in seguito alla imponente frana abbattutasi sulla strada statale 360 Arcevese alla progressiva 37, che, proprio all'ingresso del centro abitato di Arcevia, ne ha interrotto la viabilità.

In particolare l'interrogante chiede ai ministri se ritengano di dovere tempestivamente provvedere alla rimozione della frana ed al ripristino della viabilità in considerazione della grande importanza che la statale 360 ha, non soltanto per il comune di Arcevia, ma anche per quelli vicini.

Al riguardo l'interrogante fa rilevare come la statale Arcevese colleghi il capoluogo con la maggior parte delle sue numerose ed importanti frazioni nonché con le città costiere e con lo stesso capoluogo di provincia, per cui l'interruzione della viabilità determinatasi ha creato seri problemi per tutte le attività della zona e per i principali servizi della città di Arcevia.

Se poi infine si considera che la statale 360 costituisce una delle più dirette vie di comunicazione tra l'Umbria, il Lazio e la zona costiera di Senigallia e che il comune di Arcevia ha nel turismo una delle sue principali risorse, appare evidente il gravissimo danno, che deriverebbe a tutta la zona nel caso che non si intervenisse immediatamente per risolvere il problema determinato dalla frana di cui sopra. (10455)

RISPOSTA. — L'imponente frana verificatasi il giorno 9 marzo 1965 ha interrotto la viabilità lungo la strada statale n. 360 Arce-

viese alle progressive al chilometro 36+500 e 37+150. Attualmente la viabilità stessa, lungo la suddetta statale, è agevolmente assicurata in corrispondenza dell'abitato di Arcevia, tra il chilometro 35+000 e 40+750, lungo una deviazione costituita da un tratto della provinciale di Castelleone e da due tratti rispettivamente della comunale dei Mulini e della Pergola-Arcevia.

Per quanto riguarda il ripristino della viabilità, si precisa che, sulla base delle indicazioni fornite dal geologo di Stato, a seguito di sopralluogo recentemente effettuato, si sta elaborando il progetto in cui è prevista la costruzione di un viadotto di circa metri 100 di lunghezza e la ricostruzione di un tornante asportato.

Da parte sua il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ha informato che l'interruzione dei pubblici servizi automobilistici transitanti sulla strada statale 360, a seguito della frana abbattutasi in prossimità dell'abitato di Arcevia, è durata solo qualche ora, in quanto l'ispettorato compartimentale per le Marche, appena ne è venuto a conoscenza, ha disposto l'istradamento su altro percorso delle autolinee Sassoferrato-Arcevia-Ancona e San Lorenzo in Campo-Arcevia-Fabriano, al fine di assicurare i collegamenti automobilistici di Arcevia con gli altri centri della zona.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

LEOPARDI DITTAIUTI E FERIOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premezzo:

a) che con legge 21 febbraio 1963, n. 244, è stato stabilito che la tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale degli ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

b) che la tariffa nazionale di cui sopra non è stata ancora approvata e quindi non è stata resa operante con grave disagio per le categorie mediche interessate — a quale punto dell'*iter* previsto dall'articolo 1 della legge del 1963 si trovi l'esame della tariffa nazionale e se ritenga, comunque, opportuno adoperarsi perché tale *iter* venga accelerato e la tariffa possa essere approvata al più presto possibile. (10578)

RISPOSTA. — Lo schema del decreto del Presidente della Repubblica, che approva la

tariffa minima degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche, munito dei pareri del Consiglio di Stato, della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e del Consiglio superiore di sanità, come prescritto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, numero 244, è stato trasmesso per l'approvazione del Consiglio dei ministri alla Presidenza del Consiglio, che l'ha posto all'ordine del giorno.

Si ritiene, quindi, che la tariffa nazionale minima degli onorari, non appena approvata dal Consiglio dei ministri, sarà presto operante.

Il Ministro: MARIOTTI.

LEZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se siano state emanate circolari normative e se siano state date direttive all'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativamente alla indennizzabilità dei cosiddetti infortuni *in itinere*, quegli infortuni cioè che colpiscono i lavoratori lungo il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro.

Non ignora l'interrogante le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, secondo la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*, in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro. E non ignora neanche che il termine di un anno assegnato dal menzionato articolo 31 è stato prorogato.

Richiama però l'attenzione del ministro sul fenomeno del moltiplicarsi degli incidenti stradali, dovuti all'uso ormai normale dei mezzi motorizzati sulle strade che conducono operai e contadini al lavoro, e sottolinea la necessità di impartire, in questo periodo di incertezza legislativa, disposizioni intese ad ottenere che l'ente istituzionale preposto alla gestione della speciale assicurazione («Inail») si ispiri ad una interpretazione meno rigoristica delle norme attualmente in vigore (articolo 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450).

L'interrogante chiede altresì di conoscere se sia stata presa in considerazione l'opportunità di attribuire alle emendande norme efficacia retroattiva, quanto meno limitatamente alle controversie in corso alla data della loro entrata in vigore. (9312)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — L'« Inail » nell'applicare le norme che disciplinano l'infortunio occorso ai lavoratori lungo il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro, si informa ai criteri generalmente accolti dalla giurisprudenza della Cassazione, per i quali l'indennizzo dell'infortunio occorso sulla via del lavoro spetta tutte le volte che il rischio generico inerente all'iter percorso risulti comunque aggravato da motivi connessi al lavoro.

L'opportunità poi di attribuire alle emanande norme delegate di cui all'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, efficacia retroattiva, pur rappresentando una deroga al principio della irretroattività della legge, rientra comunque nelle facoltà attribuite al potere legislativo.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MAROTTA MICHELE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni subiti dai castagneti della zona del Melfese, (Potenza), colpiti dal cancro corticale e per conoscere quali particolari provvidenze abbiano adottato o intendano adottare per sovvenire i danneggiati. (10523)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10038, del deputato Cataldo, pubblicata a pag. 5026).

MATTARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei salinari pensionati delle saline di Cervia (Ravenna), in seguito alla reiezione da parte della Corte dei conti del decreto relativo alla riliquidazione di una indennità *una tantum*, quale emolumento perequativo conseguente al riconoscimento della qualifica di operai qualificati ai salinari.

Sembra all'interrogante che evidenti motivi di equità impongano iniziative adeguate per non privare questi vecchi lavoratori di un giusto compenso alla loro fatica. (9426)

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria si è nuovamente rivolta alla Corte dei conti per il riesame del rilievo da questa mosso a suo tempo in ordine al decreto per la riliquidazione dell'indennità *una tantum* a favore di alcuni ex salinari cultori della salina di Cervia, allo scopo di pervenire alla soluzione più favorevole possibile per i pensionati anzidetti, come auspicato dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

MARTINI MARIA ELETTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se si intenda risolvere la situazione creatasi nel consorzio agrario di Lucca, in cui, da 15 anni, non si rinnovano le cariche sociali e che, per il lungo periodo commissariale, vede del tutto assente la collaborazione dei soci, per altro ridotti ad un numero esiguo e in parte non più rappresentanti la categoria. Chiede, perciò, se ritenga opportuno stabilire l'immediata riapertura dell'iscrizione dei soci e, conseguentemente, la regolare elezione del consiglio di amministrazione di quel consorzio agrario provinciale.

L'interrogante chiede, inoltre, al ministro quanto rispondano al vero le notizie di una progettata fusione tra i consorzi agrari di Lucca e Massa Carrara, giacché tale fusione sarebbe oltremodo dannosa alla gestione economica del consorzio di Lucca, che, già per sé non facile, verrebbe ad essere aggravata dall'unione con la provincia di Massa Carrara, la cui situazione agricola non offre nessuna garanzia positiva dal punto di vista economico. (11390)

RISPOSTA. — A seguito delle dimissioni rassegnate dal consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale di Lucca, per le difficoltà economiche della gestione fu nominato un commissario governativo, che rivolse ogni cura al riassetto organizzativo aziendale; tuttavia, a causa delle limitate possibilità economiche offerte dall'agricoltura provinciale, i risultati furono piuttosto modesti.

Per tale motivo, quando nel 1960 il consorzio agrario di Massa, anch'esso in difficoltà per le anguste della propria zona di azione, offrì a quello di Lucca di estendere l'attività commerciale nella propria provincia — temporaneamente, ed allo scopo di accertare se sussistesse la possibilità di vita per un consorzio unico interprovinciale da costituirsi in un secondo tempo — il commissario del consorzio di Lucca ritenne, nell'interesse stesso dell'ente da lui amministrato, di accettare l'offerta.

Dal 1960 ad oggi il consorzio agrario di Lucca ha realizzato in provincia di Massa Carrara un volume di vendite soddisfacente. L'esperienza dell'attività svolta unitamente nelle due province, con spese generali sensibilmente ridotte (unica direzione, capi servizi unici, ecc.) ha dato risultati decisamente positivi.

Ad avviso di questo Ministero, quindi — e ben s'intende con piena libertà per le due assemblee straordinarie dei soci di decidere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

con le modalità e garanzie previste dalla legge — la formazione di un consorzio agrario interprovinciale con sede a Lucca e filiale a Massa Carrara, s'impone per il consorzio di Massa Carrara ed è auspicabile per quello di Lucca, che, senza accollarsi la passività del primo, attualmente in corso di sistemazione, avrebbe la possibilità di mantenere l'attuale volume complessivo di vendite, in modo da consentire il proprio equilibrio economico e costituire la premessa per l'ulteriore sviluppo.

Qualora invece, per una diversa sistemazione del consorzio di Massa Carrara, il consorzio interprovinciale non potesse aver luogo, il consorzio agrario di Lucca, privato del notevole apporto delle vendite effettuate ora nella provincia finitima, andrebbe incontro a difficoltà non facilmente superabili.

Per quanto concerne, poi, la sistemazione della compagine sociale del consorzio di Lucca si precisa che i soci dell'ente sono circa 1.800 e quindi non possono considerarsi in numero esiguo. Si aggiunge che l'amministrazione straordinaria ha effettuato una revisione della compagine sociale allo scopo di cancellare i soci deceduti e quelli che, per loro stessa dichiarazione, non possedevano i requisiti previsti dalla legge.

Le iscrizioni a socio non sono state mai chiuse, nè presso il consorzio vi sono in sospeso domande di ammissione; del resto, è comprensibile che l'amministrazione straordinaria non abbia preso iniziative per allargare la base sociale, allo scopo di rimettere agli attuali soci la decisione di procedere o meno alla fusione dei due enti.

Se verrà realizzato il consorzio interprovinciale si procederà, ad assestamento avvenuto, alla elezione degli organi dell'amministrazione ordinaria del nuovo ente, che potranno esaminare quelle domande di ammissione a socio che nel frattempo fossero state presentate.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MAULINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato circa il comportamento della questura di Novara la quale, da tempo, osteggia l'attività dell'Olimpic Club di Novara, libera associazione di giovani di ogni ceto e fede politica ed avente lo scopo di organizzare incontri politici e culturali. Ecco alcuni dati circa l'azione ostruzionistica della citata questura:

1) il 28 maggio 1964 fermo di un gruppo di soci perché passando da piazza Martiri, dove si teneva un comizio dell'onorevole Romualdi, uno di essi veniva assalito al grido

di « sporco ebreo », per cui nasceva un tafferuglio provocato da giovani del Movimento sociale italiano;

2) sequestro di alcune bottiglie con denuncia alla pretura sotto accusa di spaccio di bevande alcoliche. Assoluzione per non aver commesso il fatto con sentenza 517/64, n. 2597/64 del registro generale.

3) convocazione in questura, da parte dell'ispettrice di pubblica sicurezza che aveva visitato i locali, dei genitori di quattro iscritti e diffida alle socie di frequentare i locali;

4) perquisizione in data 8 dicembre 1964 da parte della pubblica sicurezza su mandato del procuratore, con il pretesto che vi erano installate vere e proprie sale da gioco e con accesso anche ai non soci, con interruzione della proiezione di un film;

5) diffida per le varie rappresentazioni di teatro *cabaret* e di teatro;

6) diffida di rappresentare due atti unici *In alto mare* di Mrezek e *Un cadavere ingombrante* di Jonesco, per mancanza di collaudo della sala, non contestato in occasione di precedenti recite e comunque non contestabile ad un circolo privato.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro intenda intervenire, affinché sia garantita la libertà di associazione e di espressione al citato club. (10528)

RISPOSTA. — L'attività del suddetto club costituitosi in Novara nel novembre 1963, ha dato luogo, fin da qualche mese dopo l'apertura, a continue doglianze e proteste, anche da parte della stampa, per la condotta dei giovani di ambo i sessi che lo frequentavano.

Veniva, altresì, lamentato che ivi si spacciavano bevande alcoliche, che erano installati automatici da giuoco e che venivano ammesse persino bambine di scuola media, all'insaputa delle famiglie.

Inoltre, a decorrere dal marzo 1964, nel sodalizio veniva iniziata un'attività teatrale avente il carattere di vero e proprio spettacolo pubblico, sia per la diffusa pubblicità delle rappresentazioni sia per il numero degli spettatori, di molto superiore a quello dei soci, ai quali poteva essere consegnata la tessera di iscrizione direttamente all'ingresso del club, senza alcuna formalità.

Tale complesso di attività, che recava pure notevole disturbo alla pubblica quiete, ha quindi costretto la questura di Novara, sollecitata in ciò dagli abitanti degli stabili vicini, a richiamare il presidente del ripetuto sodalizio ad eliminare i cennati abusi.

Ciò premesso, si precisa in ordine ai singoli argomenti indicati:

1 e 3) Nessun fermo è stato operato dalla questura il 28 maggio 1964. Risulta invece, che un sottufficiale di pubblica sicurezza ed una ispettrice di polizia, rispettivamente in data 8 luglio e 21 settembre dello scorso anno, si recarono presso il circolo, la prima volta per far cessare gli schiamazzi che avevano provocato le proteste del vicinato e, la seconda volta, per aver chiarimenti circa le lamentele della stampa e le denunce pervenute in questura in cui si asseriva che nel club venivano attratte ragazzine di 14-15 anni, esponendole a pericolose suggestioni. Va rilevato, in proposito, che in ambedue i casi il personale incaricato si qualificò prima di accedere nei locali.

Si soggiunge che, dopo aver visitato il 21 settembre 1964 i locali del circolo, l'ispettrice di polizia, si limitò ad invitare in ufficio i genitori di alcune ragazze sui 14-15 anni, frequentatrici del circolo stesso, per rappresentare loro le caratteristiche dell'ambiente, ritenuto inadatto in relazione a pericolose suggestioni, cui elementi eccessivamente giovani avrebbero potuto essere esposti.

Nessuna diffida è stata rivolta a soci del sodalizio, per altro mai invitati in questura, né ai loro genitori o familiari.

2) In occasione della prima delle cenate visite, il sottufficiale di pubblica sicurezza, avendo constatato che su un tavolo vicino all'ingresso vi erano varie bottiglie di alcolici e superalcolici, di cui il presidente del sodalizio non seppe dare sufficiente giustificazione, elevò verbale di contravvenzione ai sensi degli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, procedendo al sequestro delle predette bottiglie.

4) Il sopralluogo effettuato l'8 dicembre 1964, fu effettuato a seguito di espressa autorizzazione della procura della Repubblica. Tale azione — simile a quella effettuata in altri circoli cittadini — diretta ad accertare se nei ripetuti locali fosse stata installata una abusiva sala da gioco, non ebbe seguito essendosi constatata l'esistenza di due soli apparecchi da giuoco, il cui esercizio non è vietato nei circoli privati.

5 e 6) Per quanto concerne, infine, l'attività teatrale svolta dal club, dato il carattere sopra descritto delle rappresentazioni, la questura, pur non ordinandone il divieto ritenne di invitare il presidente a munirsi delle autorizzazioni prescritte ed, in particolare, del decreto di agibilità dei locali, richiesto, ai fini della tutela dell'incolumità

degli spettatori, anche per le rappresentazioni ad invito.

Dai cennati chiarimenti emerge quindi che gli interventi operati dalla questura provocati dai reclami avanzati dai cittadini e dalla stampa, sono stati contenuti nell'ambito della legge, né è stata mai contestata la libertà di associazione e di espressione del sodalizio, al cui presidente sono stati soltanto rivolti inviti determinati dall'inosservanza di disposizioni amministrative, senza tuttavia mai giungere ad impedire lo svolgimento delle manifestazioni in programma.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

MAZZONI, PAGLIARANI E OGNIBENE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali l'« Inam » non intende rimuovere la convenzione per l'assicurazione in regime facoltativo del personale dipendente da numerose organizzazioni sindacali o di categoria oppure le rimuova con trattamenti differenziati; e per conoscere se ritenga che debbano essere eliminate tali discriminazioni.

(10993)

RISPOSTA. — Si assicura di aver invitato l'« Inam » ad eliminare ogni discriminazione nel rinnovo delle convenzioni per l'assicurazione in regime facoltativo del personale dipendente dalle varie organizzazioni sindacali di categoria.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MICELI, FIUMANO', GULLO, MESSINETTI, PICCIOTTO, POERIO E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se, anche al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica allarmata per il fatto che dopo 35 giorni a nessun apprezzabile risultato si sia ancora pervenuti, intendano provvedere a che, attraverso indagini ed interventi più impegnati ed approfonditi, siano prontamente identificati ed assicurati alla giustizia i responsabili dell'efferato delitto che nella notte del 1° aprile 1965 ha visto cadere, crivellato di colpi in una delle principali vie nella città di Catanzaro, Luigi Silipo, qualificato dirigente del partito comunista e della organizzazione regionale dei contadini in Calabria.

(11187)

RISPOSTA. — A seguito dell'omicidio in persona del sindacalista Luigi Silipo, verificatosi in Catanzaro il 1° aprile 1965, fu accertato, dall'esame necroscopico, che la vittima era stata raggiunta da sei colpi di arma

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

da fuoco: uno alla fronte, uno alla nuca e quattro alla sezione dorsale.

Le indagini immediatamente iniziate dalla polizia e dall'arma dei carabinieri, sotto la direzione di un magistrato, non sono sinora pervenute alla identificazione del responsabile del delitto.

Le indagini, comunque, proseguono con il massimo impegno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se risponda al vero quanto si afferma sulla stampa locale e nell'opinione pubblica in quel di Palmi Calabro relativamente all'acquisto di un considerevole quantitativo di pietrisco granitico occorrente per la costruzione della strada di accesso al *camping* e del suo prolungamento sino alla strada dalla pineta sul monte Santa Elia, per cui quella amministrazione comunale di Palmi Calabro ebbe ad indire ed espletare una gara pubblica, che aggiudicò la fornitura alla ditta Parisi;

b) se risponda al vero che, nelle more dell'approvazione delle delibere di aggiudicazione da parte dell'autorità tutoria, quella giunta comunale, arbitrariamente, ebbe a dare la fornitura alla ditta Crea Giuseppe, concorrente nella gara e battuta dalla offerta della ditta Parisi;

c) se risponda al vero che quella giunta, non potendo evidentemente deliberare a favore della ditta Crea il pagamento della fornitura del materiale, eseguita malamente e, pare, non rispondente al materiale previsto dalla gara pubblica, costrinse attraverso interferenze, pressioni e, sembra persino minacce, la ditta Parisi, aggiudicataria, a firmare il relativo contratto di fornitura del materiale, e rilasciare l'attestato di eseguita fornitura ed a quietanzare il mandato di pagamento, trasferendo nelle mani della ditta Crea la somma riscossa davanti allo sportello dell'istituto pagatore;

d) se tutto ciò risponde al vero, se sia stato promosso procedimento penale per i reati posti in essere da quanto sopra esposto. (11196)

RISPOSTA. — Nel luglio del 1964, l'amministrazione comunale di Palmi invitava alcune ditte ad una gara ufficiosa per la fornitura di metri cubi 150 di pietrisco granitico, occorrente per la sistemazione del tratto di strada compreso tra il *camping* e la via delle due pinete.

Nel termine fissato pervennero al comune le offerte di tre ditte, mentre il giorno successivo pervenne quella della ditta Crea Michele, migliore delle precedenti. Quest'ultima, però, non venne ammessa alla gara, essendo l'offerta pervenuta fuori termine. La fornitura restò così aggiudicata alla ditta Parisi Giuseppe, che aveva presentato l'offerta migliore.

Senonché, nelle more dell'approvazione della relativa deliberazione, la fornitura venne effettuata dalla ditta Crea, la quale aveva appreso direttamente dal sindaco che era rimasta aggiudicataria.

Il contrasto, quindi, determinatosi tra la deliberazione di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Parisi e l'effettiva esecuzione della fornitura da parte della ditta Crea determinava inevitabilmente inconvenienti all'atto del pagamento.

Al fine di superare ogni difficoltà, l'assessore ai lavori pubblici e il titolare della ditta Crea chiedevano ed ottenevano, in via amichevole, che il signor Parisi firmasse l'attestato di eseguita fornitura e quietanzasse il relativo mandato di pagamento, assegnando la somma così riscossa alla ditta Crea.

L'episodio è stato riferito dal competente commissariato di pubblica sicurezza alla procura della Repubblica di Palmi, per i conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
AMADEI.

MONASTERIO, SCARPA, MESSINETTI, E ALBONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale fondamento abbia la denuncia, contenuta in un recente documento dell'ordine dei farmacisti della provincia di Roma, secondo la quale in Italia oltre 15 mila persone esercitano abusivamente la professione di farmacista, mentre più di 300 farmacie di ospedali verrebbero gestite da personale non qualificato.

E per sapere ove — come sembra — la predetta denuncia sia fondata, quali provvedimenti intenda adottare per assicurare il rispetto delle vigenti leggi in materia di esercizio delle professioni sanitarie ed impedire che le popolazioni siano esposte ai pericoli che il denunciato abuso comporta. (9055)

RISPOSTA. — Non risultano pervenute al Ministero della sanità segnalazioni circa casi di abusivismo nell'esercizio della professione di farmacista, mentre da parte dell'ordine dei farmacisti della provincia di Roma viene posto in rilievo che oltre 15 mila persone in Italia eserciterebbero abusivamente la pre-

detta professione e che oltre 300 farmacie di ospedali sarebbero gestite da personale non abilitato.

E da ritenere che nelle citate persone sia compreso quel personale che, pur non essendo abilitato, presta servizio alle dipendenze degli abilitati, ai quali incombe la responsabilità del regolare esercizio della farmacia.

Comunque il Ministero della sanità, con circolare del 4 dicembre 1959, n. 141, ha impartito istruzioni ai medici provinciali, perché fosse curata l'osservanza dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che prescrive che « la vendita al pubblico dei medicinali a dose di forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima ».

Con la citata circolare, inviata per conoscenza alla Federazione ordini farmacisti italiani, venne anche rilevata la necessità dell'uso, già da tempo in atto ma non uniformemente seguito, del distintivo professionale prescritto dalla federazione.

In applicazione di detta circolare, il medico provinciale di Roma anche con recente decreto ha emanato disposizioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione di farmacista.

Il Ministro: MARIOTTI.

MORELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del crollo di uno dei due ponti che attraversano le corsie dell'« A 1 » fra i caselli di Fiano e Nazzano al 19° chilometro dell'autostrada Roma-Firenze, avvenuto alle ore 6 del giorno 4 marzo 1965.

Se corrisponda al vero la notizia che pur essendo di recentissima costruzione, erano in corso lavori di rafforzamento del ponte, poiché erano stati rilevati segni di cedimento; e se ritenga opportuno nominare una commissione d'inchiesta per far luce sulle cause che hanno provocato il crollo che avrebbe avuto gravissime conseguenze se si fosse verificato durante le ore di maggior traffico. (10190)

RISPOSTA. — Il crollo del cavalcavia autostradale ubicato al chilometro 524 dell'autostrada Milano-Napoli, avvenuto verso le ore 5,30 del giorno 4 marzo 1965, è stato causato da un improvviso e notevole movimento franoso della pendice di monte della strada provinciale Tiberina, che in quel tratto si sviluppa parallelamente all'autostrada, ad una quota di circa 6 metri più alta di quest'ultima.

Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale per una lunghezza di circa 130 metri lineari verso Nazzano, a partire dalle spalle del cavalcavia investito, ed ha spostato la provinciale, dissestandola completamente, per un massimo di circa 7 metri verso valle.

La massa del terreno in movimento, valutabile in circa 10 mila metri cubi, ha investito la spalla del cavalcavia a servizio della stessa provinciale, determinandone lo spostamento in avanti con il conseguente trascinarsi dell'impalcato che, malgrado il contrasto dell'altra spalla (sinistra, nel senso Firenze-Roma) è uscito dalle proprie sedi di appoggio ed è precipitato sulla sede autostradale.

Il traffico sull'autostrada è stato riaperto nei due sensi sulla sola sede di valle a partire dalle ore 24 del giorno 5 marzo; quello della provinciale Tiberina è stato deviato sulla via Civitellese.

La società Autostrade che ha costruito ed ha in esercizio l'autostrada Milano-Napoli, ha iniziato i rilievi necessari per un accurato studio del complesso problema del consolidamento di tutta la pendice franata e delle opere indispensabili a garantire la futura sicurezza del transito sia sull'autostrada e sia sulla provinciale tiberina.

Comunque è stata nominata una commissione di indagine per accertare le eventuali responsabilità in conseguenza del crollo del cavalcavia in parola.

Il Ministro: MANCINI.

ORLANDI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se tenuto conto dei dubbi e delle preoccupazioni sulla correttezza della gestione municipale che da tempo turbavano i cittadini di Civitanova Marche, e che hanno trovato una chiara ed inconfutabile conferma nell'intervento di arresto del sindaco della città — ritengano opportuno disporre, nell'ambito delle rispettive competenze:

1) che venga effettuata un'accurata inchiesta sull'operato della giunta e sugli atti e sulle risultanze della commissione comunale d'inchiesta a suo tempo nominata per indagare sulla fondatezza di accuse rivolte al sindaco prima e durante la campagna elettorale amministrativa;

2) che — prendendo atto delle critiche pressoché unanimi, al piano regolatore, delle circostanze e condizioni in cui la deliberazione fu approvata, delle riserve sulla oculatezza dell'articolazione anche in relazione alle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

sostanziali modifiche apportate all'impostazione originaria — il consiglio comunale venga reinvestito del diritto-dovere di riesaminare il piano che, regolando il futuro assetto della città, non può continuare ad essere appesantito da dubbi sulla sua idoneità e dal sospetto che le soluzioni prospettate possano essere il frutto della subordinazione dell'interesse pubblico a quello privato. (7180)

RISPOSTA. — La speciale commissione a suo tempo incaricata dal consiglio comunale di Civitanova Marche per indagare su presunte irregolarità commesse nei settori della gestione delle imposte di consumo, degli appalti dei lavori e delle assunzioni del personale da parte dell'amministrazione in carica dal 1957 al 1961, concluse i suoi lavori sin dal luglio dello scorso anno: per l'esame delle relative risultanze da parte del consiglio comunale, è stato svolto assiduo interessamento da parte della prefettura di Macerata. Senonché, dopo la stasi dei lavori di detto consesso, seguita in un primo tempo all'incriminazione del sindaco e di un consigliere, l'argomento, benché inserito negli ordini del giorno delle sedute del 5 febbraio, del 6, 7, 8 e 13 e 14 aprile 1965 e dell'ultima tenutasi il 28 dello stesso mese, non è mai giunto a trattazione.

Nella seduta del 28 aprile, il consiglio ha, invece, preso in esame i numerosi ricorsi presentati avverso il piano regolatore cittadino e, facendo proprie le proposte formulate dalla giunta municipale e da una commissione rappresentante le varie categorie interessate, ha enunciato i criteri in base ai quali dovranno essere apportate modifiche al piano stesso, in parziale accoglimento delle osservazioni sollevate.

L'argomento sarà ulteriormente trattato dal nuovo consiglio comunale che sarà eletto in seguito alla consultazione indetta per il 13 giugno 1965.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'esattore delle imposte del comune di Mazara del Vallo (Trapani), dottor Carleo, non rispetta le leggi in materia non solo, ma viola sfacciatamente l'accordo economico aziendale del 6 giugno 1952.

Se ritengano d'intervenire per fare rispettare il suddetto accordo e contemporaneamente, a norma dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, fare pronunziare dal

prefetto di Trapani la decadenza della gestione esattoriale per effetto di tali malazioni. (9704)

RISPOSTA. — Le approfondite indagini condotte presso tutte le esattorie gestite dal dottor Luigi Carleo, hanno dato modo di accertare che l'andamento complessivo delle gestioni esattoriali, in linea di massima, può ritenersi sostanzialmente regolare, nonostante alcune infrazioni di carattere formale riscontrate.

In particolare, circa la inosservanza dell'accordo economico aziendale del 6 giugno 1952 da parte dell'esattore nei confronti dei propri dipendenti, è emerso che l'esattore Corleo, non ritenendosi obbligato all'osservanza del suddetto accordo aziendale, applica nei riguardi del personale dipendente il contratto collettivo di lavoro nazionale.

Per tale motivo, tra il personale dell'esattoria di Mazara del Vallo e l'esattore Corleo è in corso una vertenza sindacale per cui pendente giudizio innanzi la magistratura ordinaria. Tale vertenza ha avuto origine da un accordo economico aziendale per la rivalutazione delle retribuzioni stipulato in data 6 giugno 1952 — previa autorizzazione dell'assessorato regionale per le finanze — fra l'allora delegato governativo ed i dipendenti della esattoria di Mazara del Vallo.

L'accordo venne rispettato dalle varie gestioni esattoriali succedutesi sino al 31 dicembre 1956 ed il dottor Corleo, subentrante nella gestione dal 1° gennaio 1957, corrispose le retribuzioni al personale nella stessa misura di cui alle precedenti gestioni sino al 31 dicembre 1957, epoca in cui comunicò ai dipendenti che, per il futuro, avrebbe corrisposto gli emolumenti loro spettanti in base alle tabelle del contratto nazionale, mantenendo, però, la retribuzione goduta al 31 dicembre 1956 e considerando la differenza in più come assegno *ad personam* assorbibile con i futuri miglioramenti da corrispondersi sempre in base al contratto collettivo di lavoro nazionale.

I dipendenti dell'esattoria, ritenendo violato l'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, secondo il quale l'inadempienza degli esattori agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi stipulati costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, con la conseguente decadenza dell'esattore su proposta dell'ispettorato del lavoro, denunciarono l'esattore Corleo all'ispettorato del lavoro ed alla prefettura di Trapani.

L'ispettorato anzidetto riferì alla prefettura di Trapani sui risultati degli accertamenti svolti, escludendo ogni inadempienza da parte dell'esattore delle imposte dirette di Mazara del Vallo, in quanto l'accordo aziendale di cui i dipendenti chiedevano l'applicazione, era stato stipulato da una precedente gestione esattoriale e non poteva impegnare il dottor Corleo che non aveva prestato ad esso la propria adesione.

In relazione a tale giudizio espresso dall'organo competente, la prefettura ritenne ovviamente di non adottare alcun provvedimento a carico dell'esattore.

In occasione della conferma del dottor Corleo nella gestione dell'esattoria di Mazara del Vallo, per il decennio 1964-1973, i dipendenti hanno ora riproposto la vertenza, negli identici termini della precedente, notificando in data 13 febbraio 1964 un atto stragiudiziale all'assessorato delle finanze della regione siciliana, alla prefettura, all'intendenza di finanza ed all'ispettorato del lavoro di Trapani.

Da parte dell'ispettorato del lavoro è stato confermato il giudizio già espresso in occasione della precedente vertenza, escludendo ancora ogni inadempienza da parte dell'esattore e conseguentemente l'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi a suo carico.

La questione, per altro, è stata già portata innanzi la magistratura ordinaria, per cui si attende tuttora il giudizio della Corte di appello di Palermo sulla vertenza richiamata dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: VALSECCHI.

PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, nell'ambito del progetto di aumento delle pensioni della previdenza sociale, sia prevista la rivalutazione del trattamento per i lavoratori assistiti dalla cassa della previdenza marinara.

In caso contrario, quali misure saranno adottate per estendere anche alla categoria dei lavoratori marittimi le provvidenze del recente provvedimento governativo. (11085)

RISPOSTA. — Il Governo è d'accordo sulla necessità di provvedere, nel minor tempo possibile, al riordinamento della previdenza marittima in conformità degli indirizzi generali enunciati e contenuti nel noto provvedimento di riforma e miglioramento del trattamento di pensione della previdenza sociale, attualmente all'esame del Parlamento.

Per ovviare, intanto, al mancato adeguamento delle pensioni dei marittimi, il 30 aprile 1965, in una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato deciso di corrispondere ai marittimi in pensione una mensilità e, nel contempo, di avviare studi per la revisione dell'attuale sistema pensionistico da parte di una commissione appositamente costituita, della quale sono chiamati a far parte anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi e dell'armamento.

Il successivo 20 maggio, la X Commissione del Senato (lavoro, emigrazione e previdenza sociale), in sede deliberante, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di iniziativa del senatore Salari e Macaggi concernente, appunto, l'erogazione di una mensilità straordinaria ai marittimi pensionati.

Il Ministro: DELLE FAVE.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto avviene nel comune di Ulassai (Nuoro), ove il signor Attilio Salis viola apertamente la legge e impunemente contravviene a ordinanze del sindaco, eseguendo lavori in area di cui è stato regolarmente deliberato l'esproprio per motivi di pubblica utilità e continuando ad eseguire i lavori stessi anche dopo aver ricevuto diffida e ordinanze del sindaco. Il Salis ha potuto continuare a violare impunemente la legge per il mancato intervento del locale comando dei carabinieri e del prefetto di Nuoro, che hanno ignorato la richiesta ufficiale del sindaco di Ulassai il quale, forse ingenuamente, è convinto che la legge debba essere fatta rispettare anche a chi, come il Salis, ricopre l'incarico di segretario locale della democrazia cristiana.

Per sapere se ritenga necessario intervenire per imporre il rispetto della legge e per richiamare il comando dei carabinieri di Ulassai e il prefetto di Nuoro al dovere, di non porsi al servizio di alcuno e tanto meno di chi viola la legge e contravviene a regolari ordinanze. (8102)

RISPOSTA. — La prefettura di Nuoro non ha potuto finora pronunciarsi sull'istanza avanzata oltre due anni addietro dal comune di Ulassai per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi di una costruenda piazza da destinare a parcheggio di autovetture e a belvedere, in quanto lo stesso comune non ha ancora prodotto le deliberazioni relative all'approvazione del progetto e al finanziamento dell'opera, ancorché a ciò sia stato ripetutamente invitato dalla prefet-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

tura stessa, da ultimo con nota del 15 gennaio 1965.

Resta fermo, pertanto, che prima dell'adozione del richiesto provvedimento prefettizio, la deliberazione con la quale il consiglio comunale di Ulassai stabilì di ricorrere allo esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione dell'opera non è produttiva di effetti giuridici né può, quindi, legittimare il rifiuto di provvedere al rilascio di licenza edilizia.

Ciò premesso, per quanto in particolare concerne la controversia insorta tra il comune e il signor Attilio Salis, si fa presente che quest'ultimo, unitamente al signor Virgilio Pilia, ebbe a dare inizio allo sterramento di un'area fabbricabile acquistata nel giugno 1962 nel comprensorio che poco dopo sarebbe stato prescelto dal comune (deliberazione 3 luglio 1962, n. 21) per la costruzione della piazza parcheggio-belvedere. Il 6 dello stesso mese di luglio, il sindaco, con apposita ordinanza, ingiungeva agli interessati di sospendere i lavori rilevando che per gli stessi non era stata concessa licenza edilizia, che era stato temporaneamente occupata, senza autorizzazione, area pubblica dai mezzi meccanici impiegati e che i lavori, non avendo il comune potuto predisporre cautele idonee, rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità.

Tale ordinanza, adottata con esplicito richiamo all'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, è stata impugnata dal signor Salis davanti alla giunta provinciale amministrativa di Nuoro, in sede giurisdizionale, con ricorso in data 22 luglio 1962. Il collegio adito, con decisione del 12 febbraio 1964, ha annullato la citata ordinanza del sindaco di Ulassai, non ravvisando, nella specie, gli estremi di contingibilità ed urgenza assunti a base della stessa ordinanza.

In proposito, è da considerare che nessuna eccezione avrebbe potuto essere mossa alla legittimità dell'ordinanza se questa fosse stata effettivamente adottata nell'ambito dei poteri attribuiti dall'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — sull'urbanistica — cui pure il sindaco si è inutilmente riferito, dati i diversi presupposti del provvedimento adottato. Nel caso, però, dell'applicazione della norma citata, l'ordinanza si sarebbe esaurita entro il mese dalla relativa notificazione se non fosse stata seguita dalla definizione del procedimento espropriativo; non avrebbe potuto, comunque, farsi eseguire dalla forza pubblica in quanto, per la vigilanza in materia urbanistica, il sindaco deve utilizzare i funzionari e gli agenti comunali.

Nella circostanza, il sindaco non si è attenuto alle disposizioni della legge urbanistica e pertanto è del tutto infondata la pretesa che la prefettura e l'arma dei carabinieri intervenissero per impedire la prosecuzione dei lavori da parte del signor Salis.

Quest'ultimo, d'altronde, dopo aver proseguito la costruzione di un muro a protezione della strada provinciale, come da intimazione fattagli dalla provincia di Nuoro, in seguito ad ulteriori ordinanze di sospensione dei lavori notificategli dal sindaco di Ulassai nell'agosto 1964, ha sospeso nel novembre scorso i lavori di costruzione della casa.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

PIRASTU, LACONI, MARRAS e BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i servizi di biglietteria delle stazioni ferroviarie in Italia e gli uffici turistici in Svizzera non hanno ancora ricevuto disposizioni per la concessione della riduzione del 50 per cento sull'importo del biglietto ferroviario a favore degli emigrati sardi che si recano a votare per l'elezione del consiglio regionale della Sardegna, riduzione disposta dalla legge approvata dal Senato il 26 maggio 1965.

E per sapere se ritenga necessario, a soli nove giorni dal voto, fare immediatamente disporre la concessione delle facilitazioni previste dalla legge. (11785)

RISPOSTA. — Le disposizioni per l'applicazione della tariffa n. 6 (riduzione 50 per cento) per i viaggi sulle ferrovie dello Stato degli elettori partecipanti all'elezione del consiglio regionale della Sardegna, sono state impartite fin dal 24 maggio 1965, autorizzando l'emissione dei biglietti dal 5 giugno 1965 per gli elettori residenti all'estero e dall'8 giugno 1965 per gli elettori residenti in Italia.

Per l'applicazione, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 573, della stessa riduzione sulle linee marittime per e dalla Sardegna, gestite dalla società di navigazione Tirrenia, le disposizioni per l'emissione dei biglietti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo sono state impartite il 1° giugno 1965, e cioè con notevole anticipo rispetto alla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 giugno 1965, n. 138.

Il Ministro: JERVOLINO.

POERIO e MICELI. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere come intenda provve-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

dere al completamento dei lavori dell'acquedotto del Crocchio per portare a Cropani Marina (Catanzaro), l'acqua giacché la portata captata risulta essere superiore alle necessità alimentari dei comuni già serviti.

Il punto terminale di detto acquedotto, allo stato delle cose, risulta essere in Cropani capoluogo. Ciò esclude dalla alimentazione l'importante frazione di Cropani Marina che è un centro in fase di avanzato sviluppo urbanistico e industriale oltre ad essere un importante nodo ferroviario cui fanno capo i comuni della retrostante fascia presilana.

In considerazione del fatto che sussistono le premesse tecniche, i sottoscritti chiedono che sia dato l'avvio ai lavori di completamento dell'acquedotto e che si sodisfi al più presto una richiesta avanzata da tutta la popolazione di quel centro abitato, che è costretta a bere acqua di fiume e vede frenato lo sviluppo della vita economica e sociale dalla mancanza di un servizio così importante qual è quello della fornitura di acqua potabile. (11243)

RISPOSTA. — All'approvvigionamento idrico del centro di Cropani Marina sarà provveduto nell'ambito del nuovo acquedotto di Catanzaro, per il quale è già stato predisposto dalla Cassa per il mezzogiorno un primo progetto stralcio esecutivo relativo alla condotta adduttrice litoranea, interessante anche il centro in questione.

Una volta intervenuta l'approvazione, anche da parte del Senato del disegno di legge concernente la « disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno », e compatibilmente con le indicazioni che saranno contenute nel piano pluriennale di coordinamento di cui all'articolo 1 di detto provvedimento, tale tronco potrà essere realizzato con precedenza sulle restanti opere ed alimentato provvisoriamente mediante pozzi delle acque subalvee della zona.

Il Ministro: PASTORE.

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere le ragioni che hanno indotto l'E.C.A. di Polla (Salerno) a procedere a 4 nuove assunzioni senza regolare bando di concorso ed inoltre perché dei 4 assunti ne siano stati assorbiti soltanto due provenienti dall'amministrazione comunale e non anche un terzo che trovavasi nelle medesime condizioni. Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere ove venga accertato che l'E.C.A. in parola abbia agito in base a soli criteri di discriminazione politica. (9852)

RISPOSTA. — Il comitato amministrativo dell'ospedale civile Luigi Curti di Polla, la cui amministrazione è affidata all'E.C.A., con atto del 30 dicembre 1964, n. 55, deliberò l'assunzione di quattro impiegati, due dei quali da adibirsi a lavori di dattilografia e scritturazione, gli altri due da utilizzarsi come personale ausiliario, limitatamente al periodo di tre mesi e per urgenti esigenze di servizio.

Il medico provinciale di Salerno, ritenendo l'assunzione delle quattro unità sproporzionata all'entità del lavoro di carattere straordinario, invitò l'amministrazione ospedaliera a fornire chiarimenti e, nel contempo, sospese l'approvazione della delibera.

Per quanto riguarda la scelta dei quattro impiegati, è stato accertato che non sono stati seguiti criteri di discriminazione politica. In effetti risulta che nessuna formale assunzione di personale è stata finora adottata dall'amministrazione ospedaliera di Polla. Dei quattro elementi soltanto due si sono offerti ad eseguire i più urgenti lavori di dattilografia e scritturazione spontaneamente, saltuariamente e senza alcuna retribuzione per quasi un mese.

Si fa presente che l'amministrazione ospedaliera ha ora allo studio l'ampliamento dell'organico, che sarà presto deliberato dal comitato amministrativo per provvedere all'assunzione di personale mediante regolari concorsi.

Per ciò che concerne i provvedimenti che il medico provinciale si riserva di adottare sulla delibera del 30 dicembre 1964, n. 55, è ovvio che egli accerterà prima le effettive esigenze per il potenziamento del personale e, successivamente, apporterà — se sarà necessario — delle modifiche alla pianta organica del nosocomio.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a carico del sindaco di Padula (Salerno), che non ha provveduto, pur avendo sottoscritto relativa impegnativa, all'allacciamento — a spese del comune — della rete elettrica al fabbricato rurale, sito in contrada Cicirelli, di proprietà del signor Di Sanna Luigi che — risulta da dichiarazione in suo possesso — ha consentito l'abbattimento, in cambio e gratuitamente, di parte di un suo fabbricato in via Menotti, per permettere così l'allargamento della via comunale. (11505)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — Nel 1961, l'amministrazione comunale di Padula venne nella determinazione di costruire una strada nell'interno del centro abitato procedendo all'ampliamento di alcuni tratti di vie già esistenti.

Per la realizzazione dell'opera, circa 60 famiglie concessero volontariamente al comune parte di fabbricati o di terreni di loro proprietà, in cambio della sistemazione delle proprie abitazioni. Anche il signor Luigi Di Sanna cedette al comune una porzione di fabbricato, ottenendo come corrispettivo l'impegno dell'allacciamento alla rete elettrica di un suo fabbricato rurale sito in località Ciciarelli, comportante una spesa di circa lire 200 mila.

Il signor Di Sanna non ha, per altro, premurato tale adempimento: da ciò il comune ha dedotto che l'interessato si fosse reso conto delle difficoltà finanziarie in cui versa il civico ente e che, d'altra parte, soddisfatto dei vantaggi conseguiti per l'apertura della nuova strada, avesse rinunciato all'adempimento in questione.

Il sindaco di Padula ha, comunque, assicurato che, ove l'interessato dovesse insistere nella richiesta, quel comune non mancherebbe all'impegno assunto.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il gettito dell'imposta generale sull'entrata, diviso per settore merceologico, sul commercio dei prodotti tessili, negli anni 1963 e 1964. (11266)

RISPOSTA. — Il gettito dell'imposta generale sull'entrata sugli scambi dei prodotti tessili avvenuti nell'interno del territorio dello Stato ha subito nell'ultimo triennio le seguenti variazioni rapportate in percentuale alla base 100 delle entrate conseguite nel 1961:

Voce prodotti tessili	1961	1962	1963	1964
1) Materie prime tessili	100	91,99	155,91	126,94
2) Filati di qualsiasi materia tessile	100	106,13	139,05	158,23
3) Tessuti di qualsiasi materia tessile	100	113,12	112,63	107,66
4) Confezioni tessuto per abbigliamento	100	117,30	145,54	146,70

Il Ministro: TREMELLONI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia informato del vivo disagio della popolazione di Castelnuovo Valdicaccia (Pisa) per l'inadeguatezza dei locali e delle attrezzature dell'ufficio postale e per sapere quali provvedimenti intenda adottare, con la necessaria urgenza, per ovviare alle deficienze lamentate. (11364)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, al fine di dare una conveniente sistemazione alla sede dell'ufficio postale di Castelnuovo Valdicaccia, attualmente alloggiato in un ambiente inadeguato, ha da tempo in corso indagini per reperire una sede più idonea.

Nonostante le assidue ricerche effettuate anche con la collaborazione del comune, i risultati non sono stati finora positivi, in quanto i locali offerti mancavano dei requisiti necessari.

Finalmente, in seguito ad apposito sopralluogo effettuato nel mese di aprile, l'attenzione di quest'amministrazione si è concentrata su un locale di proprietà privata, relativamente al quale si stanno raccogliendo i necessari elementi di giudizio allo scopo di vagliare la convenienza di trasferirvi l'ufficio in oggetto.

Attualmente si è in attesa del parere dell'ufficio tecnico erariale circa la congruità del prezzo di affitto richiesto.

Il Ministro: RUSSO.

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale sia la situazione in relazione alla ormai indifferibile esigenza di venire incontro anche alla benemerita categoria dei marittimi che a buon diritto invoca una adeguata rivalutazione del trattamento di quiescenza. (11128)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11085, del deputato Pellicani, pubblicata a pag. 5052).

RUFFINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per l'estensione dell'assegno straordinario, già concesso ai pensionati dell'I.N.P.S. ed esteso ai pensionati esattoriali, credito e assicurazione, ecc., anche ai pensionati delle gestioni imposte consumo.

La mancata estensione di detto assegno straordinario ha aggravato la già pesante condizione di disagio in cui si trovano i pensio-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

nati delle gestioni imposte consumo, unica categoria che, nonostante il continuo e vertiginoso aumento del costo della vita, non ha ottenuto alcun miglioramento dal 1958.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali siano i motivi del mancato aumento delle pensioni a tale benemerita categoria di pensionati in analogia ad altre categorie, pure regolate da fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. (come elettrici, telefonici, ecc.) che già da oltre due anni hanno avuto concessi sensibili aumenti, pur risultando che la gestione del fondo di previdenza del personale dipendente delle gestioni imposte consumo è notoriamente attivo e consentirebbe un'equa e giusta rivalutazione del trattamento pensionistico ancora fermo al decreto-legge 23 marzo 1958, n. 329, senza dover ricorrere ad aumento dei contributi sia a carico dei datori di lavoro sia dei lavoratori. (10773)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, che ha stabilito la concessione dell'assegno straordinario ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in misura pari ad una mensilità della pensione fruita alla data di entrata in vigore del provvedimento, si applica esclusivamente ai titolari di pensione il cui trattamento è regolato dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Detto assegno straordinario è stato corrisposto, limitatamente però all'importo mensile della quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, anche ai pensionati esattoriali, pur essendo essi iscritti al Fondo speciale di previdenza, poiché detto fondo ha carattere « integrativo » dell'assicurazione obbligatoria medesima.

Non è possibile adottare analogo criterio nei confronti dei titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, in quanto detto fondo è « sostitutivo » dell'assicurazione generale obbligatoria comune.

Infatti, il trattamento pensionistico garantito a tale categoria è esclusivamente disciplinato dal regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, e dalla legge 25 marzo 1958, n. 329. Per altro, alcuni pensionati a suo tempo assicurati con le norme comuni dell'assicurazione generale obbligatoria, per attività diversa da quella di addetti alle gestioni delle imposte di consumo, godono oltretutto della pensione del fondo speciale, anche di pensione supplementare a carico della ci-

tata assicurazione generale obbligatoria: a tali pensionati è stato pertanto corrisposto l'assegno straordinario nella misura corrispondente all'importo mensile della pensione supplementare medesima.

Comunque, a favore dei pensionati della categoria in argomento è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 635, concernente la rivalutazione delle pensioni del fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, di iniziativa del senatore Cataldo ed altri.

Il Ministro: DELLE FAVE.

SANTAGATI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere in qual modo intenda ovviare al notevole disagio, in cui versano le impiegate madri dell'O.N.M.I. di Catania, alle quali il commissario provinciale dell'O.N.M.I. locale ha proibito da qualche tempo di ammettere, come per il passato, i loro figli agli asili-nido dell'opera dietro pagamento di una modesta retta; se ritenga di eliminare al più presto una situazione incresciosa, culminata per colmo di ironia in un immotivato trasferimento punitivo da un'istituzione all'altra di quelle madri impiegate, che avevano inviato un esposto alla sede centrale dell'O.N.M.I., la quale sembra avesse annullato la cervelotica disposizione del commissario locale, accogliendo le giuste lagnanze delle interessate. (10552)

RISPOSTA. — Un gruppo di impiegate madri di Catania ha lamentato in particolare l'aumento delle rette per il ricovero dei propri figli nei nidi dell'O.N.M.I. ed il divieto di tenerli nella stessa istituzione dove esse prestano servizio.

La sede centrale ha sollecitamente risposto con nota del 19 gennaio 1964 alla federazione di Catania, precisando:

a) che sono in corso di elaborazione apposite disposizioni generali per quanto concerne i principi e le modalità di contribuzione per il personale dipendente che si avvale per i figli degli asili-nido dell'O.N.M.I.;

b) che non era condiviso il principio di vietare l'iscrizione dei figli delle dipendenti nello stesso istituto, dove la madre presta la propria opera.

Il servizio degli asili-nido non può essere, infatti, completamente gratuito, a termine dell'articolo 137 del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718. Il principio della contribuzione è altresì previsto anche sul « Progetto di programmazione quin-

quennale » (settore assistenziale, paragrafo 25) per cui deve ritenersi tuttora valido.

Sull'asserito « trasferimento punitivo » del personale impiegatizio e salariato, dipendente dalla federazione provinciale di Catania, si fa presente che di recente funzionano due nuove case della madre e del bambino (una ad Acquicella e l'altra ad Acireale), per le quali è richiesto un movimento di personale, anche in relazione alle specifiche competenze e alle attitudini delle dipendenti, nonché all'importanza che si è attribuita alle due nuove istituzioni.

Perciò i trasferimenti sono stati determinati esclusivamente da esigenze di servizio e non hanno alcun rapporto con precedenti disciplinari, in corso di istruttoria, nei confronti di alcune dipendenti.

Il Ministro: MARIOTTI.

SAVIO EMANUELA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda rivedere la posizione di quegli universitari che, avendo rimandato in passato la visita di leva, sono costretti a sostenerla entro la fine di giugno, epoca in cui devono affrontare la più impegnativa sessione di esami di tutto l'anno accademico.

L'interrogante chiede che sia al più presto posto fine a tale disagio. (11538)

RISPOSTA. — Gli studenti universitari delle classi 1945 e precedenti sono stati a suo tempo sottoposti a visita di leva, unitamente a tutti gli altri iscritti appartenenti alle stesse classi.

Si ritiene pertanto che l'interrogante intenda riferirsi alla chiamata a nuova visita dei rivedibili delle classi 1943, 1944 e 1945, la quale sarà effettuata nel corrente mese di giugno.

Un rinvio al riguardo non appare giustificato, dato il numero limitato dei giovani da chiamare a nuova visita, e tenuto conto che gli interessati sono distolti dagli studi per non più di una giornata, compreso il viaggio di andata e ritorno per coloro che non risiedono nelle sedi dei consigli di leva.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SERVELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di sottoporre all'attenzione dei tecnici del settore la proposta apparsa sulla rivista specializzata *Automondo* e intesa a porre un riparo ai numerosi e tragici incidenti che si verificano sulle autostrade italiane col salto di corsia.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministero e gli organi competenti, pensino che

l'inversione del senso di marcia con lo spostamento automatico delle corsie di sosta all'interno, dove ora si trovano vicine in modo estremamente pericoloso le corsie di sorpasso opposte, separate solo da una simbolica siepe, possa agevolare sensibilmente la marcia delle automobili più veloci, che opererebbero sulle corsie esterne e non correrebbero il rischio di abbagliamento ed eviterebbero l'invasione della pista contraria.

L'interrogante non si nasconde le difficoltà tecniche e psicologiche di attuazione, in ordine alle uscite e alle stazioni esistenti sull'autostrada; tuttavia chiede quale sia l'avviso del Ministero circa uno studio di massima della proposta e un esperimento da compiere su di un'autostrada e su di un tratto di essa opportunamente scelto. (9530)

RISPOSTA. — La proposta non sembra suscettibile di pratica attuazione anzitutto per ragioni di ordine giuridico internazionale, in quanto l'Italia ha aderito alla convenzione di Ginevra ed a successivi accordi con la C.E. M.T. e la C.E.E. e, pertanto, deve mantenere le proprie regolamentazioni in armonia con quelle vigenti negli altri paesi firmatari, né potrebbe introdurre unilateralmente innovazioni così radicali.

Sul piano tecnico, il pur lodevole desiderio di eliminare le attuali cause di sinistro derivanti dalla possibilità di scavalco dello spartitraffico ed invasione della carreggiata opposta, con possibilità di scontro frontale, potrebbe dar luogo ad altri inconvenienti forse non meno gravi. Anzitutto, andrebbero ridimensionate le attuali immissioni e le uscite create negli svincoli delle stazioni autostradali, in quanto le corsie di accelerazione e decelerazione, a diretto contatto delle corsie veloci di marcia, dovrebbero essere notevolmente prolungate al fine di consentire sicure manovre di frenatura e di accelerazione.

Inoltre, di maggiore importanza deve considerarsi il fatto che un veicolo lento, che procede nella corsia interna, vicina allo spartitraffico, per uscire dall'autostrada in corrispondenza di un casello dovrebbe dapprima portarsi sulla corsia di marcia veloce, il che non dovrebbe essere lecito se detto veicolo non riesce a raggiungere la velocità dei veicoli che procedono su detta corsia.

Inoltre, tale manovra potrebbe anche risultare impossibile in presenza di altri veicoli che stanno già effettuando il sorpasso. Per cui detto veicolo o dovrebbe arrestarsi, bloccando la circolazione sulla corsia meno

veloce, o tentare una pericolosa azione di inserzione.

È pur vero che, dal lato tecnico, tale inconveniente potrebbe essere eliminato ampliando adeguatamente lo spartitraffico centrale e creando l'uscita nel corpo stesso dello spartitraffico, con un sottopassaggio sotto le corsie di marcia; ma è facile intuire il conseguente impegno di spesa.

Infine, questo Ministero ritiene di notevole importanza il fattore psicologico che condiziona il comportamento degli utenti abituati alla guida sulla mano destra che potrebbe, negli eventuali casi di deroga, creare situazioni di incertezza e di pericolo.

Il Ministro: MANCINI.

SGARLATA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali la città di Siracusa è stata esclusa dalla nuova comunicazione tra Roma e la Sicilia, istituita dal 30 maggio 1965 con la coppia di treni rapidi R. 562-563 effettuati con elettromotrici.

Detti treni fanno capo a Catania e risultano collegati con treni coincidenti da e per Siracusa tutt'altro che comodi. In particolare arrivando a Catania con il treno R.563 alle ore 19,16 il proseguimento viene assicurato con il treno accelerato A-117 (a meno di ritardi) che parte alle ore 19,32 ed arriva a Siracusa alle 21,17 (impiegando cioè ben ore 1 e 45 minuti) oppure con il direttissimo AT.609, proveniente da Palermo ed effettuato con automotrici, il quale parte da Catania alle ore 20,22 ed arriva a Siracusa alle ore 21,44. In totale quindi il tempo di viaggio Roma-Siracusa ammonta a 13 ore contro le 12 ore del corrispondente viaggio per Palermo nonostante il minor percorso di 50 chilometri. E questo in aggiunta all'onere del trasbordo e dell'attesa a Catania del treno coincidente.

Qualora invece venisse disposto il proseguimento del nuovo treno fino a Siracusa, il tempo di viaggio risulterebbe evidentemente inferiore a 12 ore. (11611)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11454, del deputato Cannizzo, pubblicata a pag. 5025).

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se intendano promuovere la riduzione del canone televisivo giudicato esoso specialmente dalla grande maggioranza delle famiglie italiane per le quali, il televisore, rap-

presenta l'unico svago al quale possono dedicarsi.

L'attuale canone grava specialmente sulla povera gente dei campi e della periferia. Tale saggio provvedimento, accoppiato ad una adeguata campagna propagandistica, incoragerebbe la diffusione del mezzo televisivo considerato oggi non come un lusso, ma come una necessità; tra l'altro, ha le sue influenze positive sulla diffusione della cultura. Senza contare che del provvedimento auspicato beneficerebbero anche le industrie produttrici. (9613)

RISPOSTA. — La misura del canone di abbonamento alla televisione, comprendente la tassa di concessione governativa ed altri notevoli oneri a favore dello Stato, non è nel suo complesso da considerarsi eccessiva se si tiene conto che il costo dell'utenza televisiva è diminuita dalle 18 mila lire iniziali alle 12 mila lire attuali, con una riduzione di un terzo.

Questa diminuzione si è verificata in una situazione generale di rincaro dei prezzi e del costo della vita; dal 1953 all'ottobre 1964 (fonte « Istat ») la media generale dei prezzi al consumo è aumentata del 42,5 per cento. In lire costanti 1953 le 12 mila dell'attuale abbonamento alla televisione vengono a ridursi a lire 7.883, pari a circa il 44 per cento del canone originario.

Le varie riduzioni furono apportate in previsione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'utenza e dall'aumento della pubblicità televisiva. Ma ora che il numero degli abbonati ha superato i cinque milioni (al 31 dicembre 1964 il totale degli abbonamenti alla televisione era di 5.215.503), mentre le trasmissioni pubblicitarie sono già in numero tale da non potersi ancora dilatare eccessivamente, sarebbe poco prudente contare su ulteriori, sensibili incrementi dei relativi introiti per bilanciare la perdita conseguente ad eventuali nuove decurtazioni del canone di abbonamento.

L'importo corrisposto dagli utenti italiani, esclusa la tassa di concessione governativa (lire 2 mila) che è riscossa per conto dello Stato, è ormai praticamente allineato a quello delle principali nazioni europee che effettuano il servizio televisivo. Il canone italiano di lire 10 mila, infatti, è presso a poco eguale a quello francese di lire 10.830 ed inferiore a quello tedesco di lire 13.195. Soltanto il canone inglese, attualmente del valore di lire 6.973, è inferiore sensibilmente, ma occorre considerare che la Gran Bretagna — alla fine del 1964

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

— contava circa 13.250.000 abbonati ed inoltre che sono in corso proposte di modifica per l'aumento del canone stesso da 4 a 6 e forse 7 sterline, con le quali si raggiungerebbe la cifra di lire 12.200.

Occorre inoltre tener presente che la R.A.I. TV, in conseguenza della particolare forma allungata del paese e della sua configurazione orografica, che rendono molto difficile la irradiazione del segnale televisivo sul territorio nazionale, ha dovuto finora installare 32 trasmettitori e 624 ripetitori per il programma nazionale, nonché 32 trasmettitori e 62 ripetitori per il secondo programma raggiungendo così il numero di 750 impianti di trasmissione, che è di gran lunga il più alto in Europa. Seguono infatti l'Italia, come numero di impianti trasmettenti, la Germania con 512, la Francia con 234, mentre gli altri paesi europei ne hanno un numero ancora inferiore.

E da notare che una rete così vasta e complessa di apparecchiature, oltre alle ingenti spese di costruzione, richiede rilevanti oneri finanziari per l'esercizio e la manutenzione necessari al perfetto funzionamento degli impianti dislocati in località spesso difficilmente accessibili.

In relazione agli impegni derivanti dalla vigente convenzione, la R.A.I.-TV prosegue nella estensione delle reti televisive in zone con sempre minore densità di abitanti, nelle quali ovviamente sono limitate le possibilità di acquisizione di nuovi abbonamenti.

A prescindere dall'attuale situazione congiunturale che ha determinato una leggera flessione nell'incremento degli abbonamenti, si prevede che la concessionaria dovrà registrare in futuro un sensibile rallentamento nello sviluppo dell'utenza per il progressivo avvicinarsi al limite delle utenze possibili, mentre i costi dei servizi affidati in concessione andranno prevedibilmente aumentando, con particolare riguardo alle spese per il personale. Per le suesposte considerazioni non si rende possibile al momento attuale apportare riduzioni al canone di abbonamento alla televisione.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: RUSSO.

SORGI E RINALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere per facilitare una retta interpretazione e applicazione degli articoli 4 e 16 della legge 15 settembre 1964, n. 756. Al momento dell'applicazione delle relative norme, molte contestazioni sono state mosse in alcune province, da parte dei

concedenti e delle loro organizzazioni contro l'applicabilità della maggior quota di riparto a tutti i prodotti maturati nell'annata agraria 1963-64, intendendo invece gli stessi limitare il nuovo riparto solo a quelli maturati successivamente all'entrata in vigore della legge suddetta.

Altre contestazioni vengono mosse dalla stessa parte sulla interpretazione della espressione « divisione dei prodotti ed utili » contenuta al primo comma dell'articolo 4, intendendo i concedenti valutare non solo gli utili del bestiame, ma anche i prodotti del campo al netto delle spese di allevamento e di coltivazione.

In merito inoltre, all'obbligo imposto alle aziende di trasformazione dal comma quarto dello stesso articolo 4 per l'accredito separato, le organizzazioni dei concedenti e le stesse industrie, danno diversi significati ai termini « conferimenti » e a « vendita », intendendo esimersi da tale obbligo per quanto riguarda gli accrediti relativi alla vendita delle barbabietole da zucchero.

Essendo risultati vani i tentativi fatti dai rappresentanti del sindacato autonomo coloni e mezzadri della coltivatori diretti per raggiungere accordi locali, a tutela del giusto diritto dei lavoratori della terra, e dovendosi prevedere l'inizio di numerosi ricorsi alla magistratura, l'interrogante ritiene che oltremodo utili riuscirebbero istruzioni interpretative emanate dal Ministero dell'agricoltura, potendosi tenere presenti i criteri contenuti nell'accordo per la tregua mezzadrile del 25 giugno 1947, e relativo regolamento applicativo. (11421)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ritiene di intervenire nel senso auspicato dagli interroganti, in quanto la legge 15 settembre 1964, n. 756, recante norme in materia di contratti agrari, disciplina rapporti patrimoniali tra privati e, perciò, in caso di contratto tra le parti interessate, di competenza dell'autorità giudiziaria.

D'altra parte, non si comprende di quale utilità potrebbe essere l'intervento medesimo ai fini della composizione delle controversie, qualora le parti non ritenessero di accettare l'avviso di questo Ministero sulla corretta interpretazione delle norme della legge.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga giusto ed equo risolvere con sollecitudine il problema che angoschia i marescialli maggiori di pubblica sicurezza ex combattenti e reduci della

prigionia, i quali, avendo contratto matrimonio tardivamente a causa degli eventi bellici e di prigionia e avendo avuto figli dopo il rimpatrio, si trovano con figli a carico ancora in giovanissima età, mentre essi sono prossimi al compimento dei limiti di età — 60 anni — per cessare dal servizio.

La loro equiparazione agli appartenenti agli altri corpi di polizia, cui viene concessa al compimento dei limiti di età, la facoltà di rimanere in servizio per altri cinque anni, risponderebbe ad un principio di giustizia; tanto più che non pare ci siano valide ragioni perché coloro che fanno parte della pubblica sicurezza non debbano godere del beneficio riservato ad altri.

Il trattenimento in servizio, fuori organico, di detti sottufficiali — da concedersi a domanda, e previa visita medica che accerti l'idoneità fisica del richiedente — tornerebbe anche a vantaggio dell'amministrazione, la quale si avvantaggerebbe dell'opera di tali elementi negli uffici e nei comandi di sezione, cui gli stessi sono per lo più adibiti. (11535)

RISPOSTA. — I marescialli dei tre gradi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1958, n. 460, sono collocati in congedo quando raggiungono il limite di età di anni 60, limite, che è sensibilmente più elevato di quello vigente per i pari grado degli altri corpi di polizia.

Infatti, ai sensi della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, i marescialli maggiori ed i marescialli capi e ordinari dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza cessano dal servizio al compimento, rispettivamente, di anni 56 e di anni 55; per i marescialli del corpo degli agenti di custodia, ai sensi del decreto-legge 21 agosto 1945, n. 508, è stabilito il limite di età di anni 55.

La possibilità del trattenimento in servizio per altri cinque anni è prevista per i marescialli dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza i quali, dopo avere raggiunto i normali limiti di età, possono ottenere, se riconosciuti meritevoli, di essere trasferiti, a domanda, in uno speciale ruolo « per mansioni d'ufficio », previsto dall'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; per i predetti sottufficiali la definitiva cessazione dal servizio avviene al compimento del sessantunesimo anno di età.

È evidente, però, che, data la rilevata diversificazione dei limiti di età, il collocamento

nell'indicato speciale ruolo non determina in pratica una maggiore permanenza in servizio dei marescialli dell'arma e corpo predetti rispetto a quelli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Inoltre, non tutti indistintamente i sottufficiali dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza possono transitare nei ruoli per mansioni d'ufficio, in quanto, oltre al possesso di determinati requisiti, a tal fine si richiede anche il verificarsi della condizione dell'esistenza delle necessarie vacanze nei ruoli stessi la cui consistenza numerica è stabilita dalla legge e non può essere superata. In base al richiamato articolo 24 della legge n. 599, qualora tali vacanze non esistano, per formarle sono fatti cessare dal servizio, ancora prima del compimento del 61° anno di età, i sottufficiali che si trovano nel ruolo speciale da più tempo, talché, anche per tale evenienza, non può ritenersi sempre garantita la protrazione del servizio per un quinquennio effettivo.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui l'amministrazione comunale di Napoli non ha provveduto al conferimento degli incarichi alle maestre-dopoasiliste nelle scuole materne comunali che partecipano ad un regolare concorso bandito dall'amministrazione per gli anni scolastici 1963-64 e 1964-65, riconoscendo le impellenti ed inderogabili esigenze funzionali delle scuole materne.

Il servizio straordinario attualmente prestato dalle asiliste, rappresentando un onere finanziario per l'amministrazione comunale, non risolve il problema delle scuole materne di cui necessita il potenziamento, in relazione al numero delle domande d'iscrizione dei bambini, di cui solo una parte ha potuto trovare accogliamento. Infatti, i ragazzi in età prescolastica sono 70 mila, le domande di iscrizione pervenute al comune sono 24 mila, quelle accolte 16 mila. Si rileva che, in caso di assegnazione dell'incarico alle dopoasiliste di cui al suddetto concorso, le spese per le aule occorrenti al fabbisogno non sarebbero ulteriormente aggravate. (11207)

RISPOSTA. — Il concorso per dopoasiliste indetto dal comune di Napoli — d'intesa col provveditorato agli studi — ed espletate nel periodo settembre 1963-dicembre 1964, non era inteso alla copertura di posti di organico, ma, come precisato nel relativo bando, alla formazione di una graduatoria da valere agli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

effetti del conferimento di incarichi presso le scuole materne dipendenti dal comune stesso.

Pertanto, la raggiunta idoneità nello stesso concorso non ha attribuito alle interessate il diritto a una nomina immediata, sibbene il diritto di essere scelte, secondo l'ordine della graduatoria, nel caso in cui l'ente avesse proceduto al conferimento di incarichi.

Per l'anno in corso, il comune non ha adottato provvedimenti in proposito, tenuto conto dell'avvenuto inizio dell'attività scolastica; il problema del conferimento degli incarichi verrà quindi tempestivamente affrontato in vista del prossimo anno scolastico. A tal fine, si prevede che verrà prorogata la validità della graduatoria in questione.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

TRIPODI. — *Al Ministro della sanità.* —

Per sapere se ritenga opportuno un più preciso inquadramento giuridico ed una più giusta retribuzione dei dipendenti dai centri per la lotta contro l'anchilostomiasi, i quali lamentano di non sapere ancora da chi dipendono e di essere comunque retribuiti con somme indecorose e per giunta corrisposte sempre con notevole ritardo. (6566)

RISPOSTA. — Alla lotta contro l'anchilostomiasi provvedono appositi centri, la cui attività diagnostica ed assistenziale-profilattica ha fatto diminuire enormemente l'indice di tale malattia.

Nella provincia di Reggio Calabria, che era tra le più colpite dall'anchilostomiasi, con decreto prefettizio del 24 marzo 1955, 1394-sanità, l'amministrazione provinciale di quel capoluogo è stata obbligata a provvedere alla lotta profilattica e curativa della predetta malattia, secondo un apposito piano organico proposto dal medico provinciale e la relativa spesa per tale servizio è stata posta a carico dell'amministrazione provinciale per un terzo ed a carico di tutti i comuni della provincia per due terzi, ai sensi dell'articolo 92 del testo unico delle leggi sanitarie.

Attualmente la retribuzione del personale addetto al servizio, le cui competenze vengono pagate, su autorizzazione del medico provinciale, da parte del banco di Napoli, è della seguente misura:

a) personale amministrativo: coefficiente 160;

b) personale tecnico ausiliario: coefficiente 159;

c) rimanente personale: coefficiente 136;

d) inservienti: coefficiente 88.

Al personale stesso vengono, altresì, corrisposte la tredicesima mensilità e l'indennità

integrativa, e, a chi ne ha diritto, l'aggiunta di famiglia, nonché viene assicurata ad essi la previdenza assistenziale e mutualistica e le ferie annuali retribuite.

I dirigenti sanitari dei centri stessi ricevono un compenso annuo forfettario, trattandosi, nella maggioranza dei casi, di ufficiali sanitari incaricati del servizio in parola.

L'inconveniente del ritardo dei pagamenti è stato causato da una momentanea mancanza di disponibilità di fondi da parte dell'amministrazione provinciale e dei comuni. Comunque sono state impartite opportune disposizioni affinché l'amministrazione provinciale provveda a gestire direttamente il servizio di lotta contro l'anchilostomiasi, a retribuire nei dovuti termini il personale che presta la propria opera alle dipendenze dei centri di lotta e da regolamentare la posizione economico-giuridica del predetto personale, al fine di evitare i disagi lamentati dagli interessati.

Il Ministro: MARIOTTI.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla chiusura dello stabilimento della Federconsorzi di Cittanova (Reggio Calabria), che da anni funzionava come raffineria della produzione olearia della vasta piana di Gioia Tauro. L'interrogante chiede altresì di conoscere quali immediati provvedimenti il ministro intenda prendere per ovviare ai gravissimi danni conseguenti alla detta chiusura, specie per l'impiego della manodopera, tra la quale ben 11 dipendenti con circa 20 anni di lavoro continuato sono stati messi sul lastrico dalla sera alla mattina. (10613)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10743, del deputato Bova, pubblicata a pag. 5017).

VEDOVATO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per sanare la pesante situazione in cui da qualche anno a questa parte si è venuta a trovare l'industria italiana delle pile elettriche, situazione che è particolarmente grave per Firenze dove esiste il più importante complesso del settore che, pur avendo recentemente aumentato la sua capacità produttiva, rinnovato le attrezzature, investito ingenti capitali per migliorare la produzione ed assicurare posti di lavoro, ha più volte dovuto e dovrà tra poco sospendere del personale e fare nuovamente

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

ricorso alla cassa integrazione; tenendo presente che la lamentata situazione è determinata principalmente dalle importazioni dal Giappone e da Hong Kong. L'interrogante ricorda che l'eccezionale incremento delle importazioni, che nel 1960 erano soltanto di 400 milioni, incremento che attualmente è pari ad oltre il 30 per cento della produzione nazionale, si deve attribuire per la massima parte non soltanto alla sfrenata concorrenza dei paesi orientali ma anche all'esistenza di qualche compiacente paese comunitario che consente il transito delle pile giapponesi, con il risultato che i fabbricanti giapponesi di pile aggirano l'ostacolo del contingente stabilito all'importazione in Italia, ultimamente fissato in 5 mila dollari, pari a poco più di 3 milioni di lire, mentre nei primi 10 mesi del 1964 esso è stato largamente e inspiegabilmente superato, con importazioni dirette dal Giappone per oltre 52 milioni di lire.

(2357, già orale)

RISPOSTA. — Effettivamente, negli ultimi anni, le importazioni di pile elettriche hanno subito un fortissimo aumento, nell'ordine del 500 per cento essendo passate dalle lire 418.429.000 del 1960 alle lire 2.087.852.000 del 1964. A tale riguardo è, però, da considerare che l'importazione della suddetta merce è liberalizzata da quasi tutti i paesi, ad eccezione di quelli dell'Europa orientale e del Giappone.

Negli accordi commerciali vigenti con i vari paesi dell'Europa orientale, per la merce in parola è previsto soltanto un contingente di lire 30 milioni dalla Polonia, importabile « a dogana controllata » (Pontebba).

Per quanto concerne il Giappone, è stato concesso a favore di detto paese un contingente annuo di pile di dollari 5 mila (pari a lire 3.125.000 circa) che è stato ripartito fra gli importatori italiani che ne hanno fatto richiesta.

In merito alla rilevata sensibile differenza fra l'importo di quest'ultimo contingente e le risultanze statistiche dell'ammontare totale delle importazioni di pile giapponesi effettuate nel 1964, (asceso a lire 52.096.000), essendo le pile soggette ad un dazio doganale diverso da quello applicato agli apparecchi funzionanti a pile (giocattoli elettrici, apparecchi di registrazione e riproduzione del suono, apparecchi radioriceventi e televisivi a transistori, ecc.) le dogane procedono a due separate rilevazioni statistiche, e cioè una per gli apparecchi in parola (escluse le pile) e l'altra per le sole pile in essi incorporate, quale normale dotazione di funzionamento.

Tenendo conto che l'importo di dette pile incorporate negli apparecchi importati dal Giappone, in base ai contingenti di accordo ad essi relativi, incide per circa il 4 per cento sul valore complessivo dei singoli apparecchi, e che l'importazione globale di questi ultimi è stata di lire 1.208.061.000, ne consegue che si è verificata, in aggiunta al contingente specifico di lire 3.125.000, un'ulteriore importazione di circa lire 42.871.000, che, sommata alla precedente, dà l'importazione complessiva segnalata di lire 52.096.000.

Si assicura l'interrogante che anche per l'avvenire il Ministero del commercio con l'estero manterrà la rigida linea di condotta applicata per l'importazione delle pile giapponesi fin dal 1963, che ha portato alla riduzione delle importazioni in parola dalle lire italiane 355.054.000 del 1963 alle lire 52.096.000 del 1964 con la riduzione dell'84 per cento circa.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che l'importazione complessiva di pile dal Giappone (lire 52.096.000) verificatasi nel 1964, rappresenta soltanto il 2,50 per cento del totale delle importazioni effettuate nel settore, nell'anno in parola.

Per quanto, poi, concerne l'importazione di pile giapponesi attraverso alcuni paesi del M.E.C. (in particolare il Belgio per lire 224.717.000) col sistema della nazionalizzazione della merce in detti paesi e successivo inoltro in Italia in base ai « Certificati di circolazione comunitaria » previsti dal trattato di Roma, si informa che questo Ministero, anche su esplicito intervento del Dicastero dell'industria e del commercio preoccupato dei riflessi negativi che tali importazioni hanno per la produzione nazionale, ha già interessato il Ministero degli affari esteri affinché con la massima urgenza venga condotta in sede comunitaria la prescritta procedura per ottenere, ai sensi dell'articolo 115 del trattato in parola, l'autorizzazione ad escludere dal trattamento comunitario le pile elettriche originarie dal Giappone, provenienti da altro Stato membro della C.E.E.

Il predetto Dicastero degli affari esteri ha provveduto a richiedere alla Commissione C.E.E. la relativa autorizzazione. Detto organo comunitario ha accolto il ricorso italiano con decisione la cui efficacia è valida fino al 30 aprile 1966.

Per le importazioni, infine, provenienti da Hong Kong (ammontate nel 1964 a lire 384 milioni 195 mila) è da considerare che, essendo tale paese incluso tra quelli per i quali, in applicazione della vigente tabella A Im-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1965

port le pile elettriche sono liberalizzate, risulta difficile adottare un provvedimento limitativo, salvo quello dello scrupoloso accertamento, attraverso i certificati di origine rilasciati dalle competenti autorità del paese in parola, che la merce risulta effettivamente fabbricata in Hong Kong. In tale senso, infatti, dal Ministero delle finanze, su segnalazione di questo Ministero, sono state da tempo impartite disposizioni di rigido controllo a tutte le dogane.

Comunque, tenuto conto del sensibile aumento delle importazioni da tale provenienza, il Ministero sta raccogliendo dati e notizie allo scopo di avere tutti i necessari elementi di giudizio per un più approfondito esame del problema.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MATTARELLA.